



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI)

e dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI)

di concerto con il Ministro dell'interno (ALFANO)

con il Ministro della difesa (PINOTTI)

con il Ministro della giustizia (ORLANDO)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

con il Ministro dello sviluppo economico (CALENDA)

e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (DELRIO)

(V. Stampato Camera n. 3917)

approvato dalla Camera dei deputati il 6 dicembre 2016

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 dicembre 2016*

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; *b)* Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; *c)* Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; *d)* Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della

Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012;

b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013;

c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013;

d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012;

e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014;

f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997;

g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente

la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012;

h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'auto-transporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014;

i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013;

l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014;

m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 23 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), dall'articolo 28 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), dall'articolo 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), dall'articolo 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), dall'articolo 29 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), dall'articolo 28 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *g*), dall'articolo 29 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma

1, lettera *h*), dall'articolo 29 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *i*), dall'articolo 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *l*), e dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m*).

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), valutati in euro 4.560 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), valutati in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), valutati in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *g*), valutati in euro 4.360 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), valutati in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui

all'articolo 1, comma 1, lettera *i*), valutati in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *l*), valutati in euro 4.400 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, e agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m*), valutati in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni degli Accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
- E -
IL GOVERNO DELLO STATO DEL QATAR
SUI SERVIZI AEREI

Il Governo della Repubblica Italiana e

Il Governo dello Stato del Qatar

Essendo firmatari della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il giorno 7 di Dicembre, 1944;

Desiderando concludere un Accordo, integrativo di detta Convenzione, allo scopo di stabilire dei servizi aerei fra i rispettivi territori;

Hanno stipulato quanto segue:



[Handwritten signature]

ARTICOLO 1Definizioni

Ai fini del presente Accordo, salvo quando diversamente specificato nel contesto:

1. il termine "la Convenzione" significa la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago nel giorno 7 di Dicembre 1944 e include qualsiasi allegato adottato ai sensi dell'articolo 90 di tale Convenzione e qualsiasi emendamento agli allegati o alla Convenzione ai sensi degli articoli 90 e 94 della stessa, sempre che detti allegati ed emendamenti siano entrati in vigore in entrambe le Parti Contraenti o siano stati da esse ratificati;
2. il termine "autorità aeronautiche" significa nel caso del Governo della Repubblica Italiana, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, e nel caso del Governo dello Stato del Qatar, l'Autorità per l'Aviazione Civile, inoltre, in entrambi i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a svolgere qualunque funzione attualmente di competenza di detto Ministro o funzioni simili;
3. il termine "linea aerea designata" significa una linea aerea che è stata designata e autorizzata conformemente all'Articolo 5 del presente Accordo;
4. il termine "territorio" in relazione ad uno Stato si riferisce al territorio ad esso assegnato ai sensi dell'Articolo 2 della Convenzione;
5. i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "linea aerea" e "sosta per motivi non inerenti al traffico" hanno il significato assegnato a ciascuno di essi dall'Articolo 96 della Convenzione;
6. il termine "Capacità" in relazione ad un aeromobile significa il carico remunerativo dell'aeromobile disponibile su di una rotta o su parte di essa;
7. il termine "Capacità" in relazione ad uno specifico servizio aereo significa la capacità dei velivoli, utilizzati per tale servizio, moltiplicata per la frequenza dei voli operati da questi velivoli per un periodo di tempo una rotta o parte di rotta determinati;
8. il termine "Servizi concordati" o "rotte specificate" hanno rispettivamente il significato di servizi aerei internazionali di linea e di rotte specificate nell'Allegato al presente Accordo;
9. il termine "Tariffa" significa il prezzo da pagare per il trasporto di passeggeri, bagagli e merci e le condizioni in cui tali prezzi sono applicati, ivi compresi i costi e le condizioni dei servizi di agenzia e altri servizi ausiliari, ma escluse la remunerazione e le condizioni del trasporto postale;
10. il termine "cambiamento del mezzo" significa un cambio di aeromobile ad un punto determinato delle rotte specificate;
11. il termine "codice comune" significa un'operazione compiuta da ognuna delle aerolinee designate utilizzando la lettera di codice e il numero di volo di un'altra aerolinea oltre al proprio codice e numero di volo.

ARTICOLO 2

Applicabilità della Convenzione di Chicago

Le disposizioni del presente Accordo saranno sottoposte alle disposizioni della Convenzione, nella misura in cui tali disposizioni sono applicabili ai servizi aerei internazionali.

ARTICOLO 3Concessione di diritti

1. Ogni Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i seguenti diritti riguardanti i rispettivi servizi aerei internazionali di linea:
 - a) il diritto di sorvolare il proprio territorio senza atterrare;
 - b) il diritto di fare delle soste sul proprio territorio per motivi non inerenti al traffico.
2. Ogni Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo allo scopo di stabilire dei servizi aerei di linea sulle rotte specificate nell'apposita sezione dei Prospetti allegati al presente Accordo. Tali servizi e rotte sono qui di seguito chiamati rispettivamente "i servizi concordati" e "le rotte specificate". Nell'effettuare un servizio concordato lungo una rotta specificata, le aerolinee designate dalle singole Parti Contraenti, oltre ai diritti precisati al paragrafo (1) del presente Articolo, godranno del diritto di fare delle soste sul territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati per tale rotta nei prospetti allegati al presente Accordo allo scopo di imbarcare e sbarcare passeggeri e merci, compresa la posta, insieme o separatamente.
3. Nulla di quanto contenuto al paragrafo (2) di questo articolo potrà giustificare il conferimento, alle linee aeree di una Parte Contraente, del diritto di imbarcare, nel territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri e merci, posta compresa, trasportati a pagamento e destinati ad un punto diverso del territorio dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 4Designazione e autorizzazione

1. Ogni Parte Contraente avrà il diritto di designare per iscritto all'altra Parte Contraente una o più aerolinee per gli scopi connessi allo svolgimento dei servizi concordati sulle rotte specificate.
2. Su ricezione di tale designazione, l'altra Parte Contraente dovrà, nel rispetto delle disposizioni dei paragrafi (3) e (4) del presente Articolo, concedere senza ritardo all'aerolinea o alle aerolinee designate le apposite autorizzazioni per lo svolgimento del servizio.
3. Le autorità aeronautiche di una Parte Contraente potranno richiedere che una aerolinea designata dall'altra Parte Contraente dia prova convincente di essere qualificata per adempiere alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati da dette autorità allo svolgimento dei servizi aerei internazionali, conformemente alle disposizioni della Convenzione.
4. Ogni Parte Contraente avrà il diritto di rifiutare la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo (2) del presente Articolo, o di imporre le condizioni da essa ritenute necessarie all'esercizio da parte di una aerolinea designata dei diritti specificati all'Articolo (3) del presente Accordo, nei casi in cui la suddetta Parte Contraente non sarà convinta che la proprietà sostanziale e il controllo effettivo di tale aerolinea siano acquisiti alla Parte Contraente che designa la linea aerea o ai suoi cittadini.
5. Quando una aerolinea sarà stata così designata e autorizzata potrà cominciare in qualsiasi momento a svolgere i servizi concordati, a condizione che una tariffa stabilita in conformità con le disposizioni dell'Articolo (9) del presente Accordo sia in vigore relativamente al servizio stesso.

ARTICOLO 5Revoca o sospensione dell'autorizzazione allo svolgimento del servizio

1. Ogni Parte Contraente avrà il diritto di revocare una autorizzazione a svolgere il servizio o di sospendere l'esercizio dei diritti specificati all'Articolo (3) del presente Accordo da parte di una aerolinea designata dall'altra Parte Contraente, o di imporre le condizioni che riterrà necessarie all'esercizio di tali diritti:
 - a) in tutti i casi in cui non sia convinta che la proprietà sostanziale e il controllo effettivo di tale aerolinea siano acquisiti alla Parte Contraente che designa la linea aerea o ai cittadini di tale Parte Contraente; oppure
 - b) in caso di mancato rispetto da parte di tale aerolinea delle leggi o regolamenti della Parte Contraente che concede tali diritti; oppure
 - c) nel caso in cui l'aerolinea venga meno in altro modo all'impegno di agire conformemente alle condizioni prescritte ai sensi del presente Accordo.
2. Salvo quando l'immediata revoca, sospensione o imposizione delle condizioni di cui al paragrafo (1) del presente Articolo sia essenziale per impedire l'ulteriore violazione delle leggi o regolamenti, tale diritto sarà esercitato solo previa consultazione dell'altra Parte Contraente

ARTICOLO 6Esenzione dai dazi doganali e altri diritti

1. Gli aeromobili gestiti ai fini dei servizi aerei internazionali dalle aerolinee designate di una delle Parti Contraenti, nonché le relative attrezzature di serie, le parti di ricambio, ivi compresi i motori, i rifornimenti di carburante e lubrificanti, e le provviste del velivolo (ivi compresi gli alimenti, le bevande e il tabacco) che si trovano a bordo del velivolo stesso, saranno esonerati dall'altra Parte Contraente dal pagamento di qualsivoglia dazio doganale, tassa d'ispezione od altro onere fiscale all'arrivo sul territorio dell'altra Parte Contraente, purché questa attrezzatura di serie e gli altri articoli sopra menzionati rimangano a bordo dell'aeromobile.
2. L'esenzione da questi diritti, tasse ed oneri, ad eccezione delle spese inerenti al servizio svolto, si estenderà anche a:
 - a) carburanti e lubrificanti, provviste di bordo, parti di ricambio ivi compresi motori e attrezzature di serie trasportati dall'aereo, introdotti sul territorio di una delle Parti Contraenti dall'aeromobile delle aerolinee designate dell'altra Parte Contraente ed esclusivamente destinati ad essere utilizzati dagli aeromobili di tale aerolinea;
 - b) carburanti e lubrificanti, provviste di bordo, parti di ricambio e attrezzature di serie caricati a bordo nel territorio di una delle Parti Contraenti dall'aeromobile delle aerolinee designate di una delle Parti Contraenti, nello svolgimento dei servizi concordati, entro i limiti e le condizioni stabiliti dalle Autorità competenti della suddetta altra Parte Contraente, ed esclusivamente destinati ad essere usati e consumati durante il volo.
3. I materiali che beneficeranno delle esenzioni doganali e fiscali previste nei paragrafi precedenti non verranno usati per scopi diversi dai servizi aerei e dovranno essere riesportati qualora non siano usati, a meno che ne venga concesso il trasferimento ad altra linea aerea internazionale, o ne venga consentita l'importazione definitiva, in conformità con le disposizioni vigenti nel territorio della Parte Contraente interessata.
4. Le esenzioni di cui al presente Articolo, applicabili anche alla parte dei suddetti materiali utilizzata o consumata durante il sorvolo del territorio della Parte Contraente che concede le esenzioni, sono concesse su base reciproca e potranno essere assoggettate al rispetto delle formalità specifiche generalmente vigenti in tale territorio, ivi compresi i controlli doganali.

ARTICOLO 7Principi che disciplinano lo svolgimento dei servizi concordati

1. Sarà garantita alle aerolinee di entrambe le Parti Contraenti una giusta ed equa opportunità di svolgere i servizi concordati sulle rotte specificate.
2. Nello svolgimento dei servizi concordati, la linea aerea designata di ogni parte Contraente terrà conto degli interessi della linea aerea designata dell'altra Parte Contraente per non compromettere indebitamente i servizi svolti da quest'ultima sull'insieme o su parte delle stesse rotte.
3. I servizi concordati forniti dalle linee aeree designate delle Parti Contraenti saranno in stretto rapporto con le esigenze del pubblico in materia di trasporto sulle rotte specificate ed avranno come obiettivo primario quello di fornire, tenuto conto di un fattore di carico ragionevole, una capacità adeguata, in base ai requisiti correnti e ragionevolmente prevedibili, al trasporto di passeggeri e merci, ivi compresa la posta proveniente da o destinata al territorio della Parte Contraente che ha designato l'aerolinea. Il trasporto di passeggeri e merci, ivi compresa la posta, presi a bordo e sbarcati in punti delle rotte specificate situati nei territori di Stati diversi da quelli che hanno designato la linea aerea, sarà effettuato conformemente ai principi generali secondo i quali tale capacità deve corrispondere:
 - a) alle esigenze del traffico proveniente dal, e destinato al territorio della Parte Contraente che ha designato la linea aerea;
 - b) alle esigenze del traffico dell'area attraversata dal servizio concordato, tenuto conto degli altri servizi di trasporto assicurati dalle linee aeree degli Stati in cui tale area è compresa; e
 - c) alle esigenze del servizio aereo cumulativo.
4. Qualunque costo imposto, o di cui venga consentita l'imposizione da parte di una delle Parti Contraenti, per l'uso degli aeroporti e degli impianti di navigazione aerea da parte degli aerei dell'altra Parte Contraente, non sarà più elevato del costo corrispondente pagato dagli aerei nazionali nell'esercizio dei servizi aerei internazionali di linea.
5. Le aerolinee designate di ciascuna Parte Contraente provvederanno a far approvare dalle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente le liste dei voli, comprensive delle informazioni sul tipo di aeromobile usato, almeno trenta (30) giorni prima di ogni stagione estiva o invernale.

ARTICOLO 8Tariffe

1. Ai fini dei paragrafi seguenti, il termine (tariffa) significa il prezzo da pagare per il trasporto di passeggeri e merci e le condizioni in cui tali prezzi sono applicati, ivi compresi i costi e le condizioni dei servizi di agenzia e altri servizi ausiliari, ma escluse la remunerazione e le condizioni del trasporto postale;
2. Le tariffe che saranno praticate dall'aerolinea di una Parte Contraente per il trasporto verso o dal territorio dell'altra Parte Contraente saranno fissate a livelli ragionevoli, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, ivi compreso il costo d'esercizio, il conseguimento di un utile ragionevole e le tariffe delle altre linee aeree.
3. Le tariffe di cui al paragrafo (2) del presente Articolo saranno, se possibile, oggetto di consultazioni fra le linee aeree designate di ciascuna Parte Contraente.
4. Le tariffe così concordate saranno sottoposte all'approvazione delle autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti almeno quarantacinque (45) giorni prima della data di entrata in vigore prevista. In particolari casi, questo periodo di preavviso può essere ridotto, previa approvazione di dette autorità.
5. L'approvazione può essere data espressamente. Se nessuna delle autorità aeronautiche ha espresso disapprovazione nei trenta (30) giorni dalla data di presentazione, conformemente al paragrafo (3) del presente Articolo, le tariffe saranno considerate approvate. Nel caso di una riduzione del periodo di preavviso, ai sensi del paragrafo (3), le autorità aeronautiche possono stabilire di comune accordo che il termine entro il quale deve essere notificata la disapprovazione possa essere inferiore ai trenta (30) giorni.
6. Se non è possibile pervenire ad un accordo sulle tariffe conformemente al paragrafo (3) del presente Articolo, o se durante il periodo applicabile conformemente al paragrafo (5) del presente Articolo, una delle autorità aeronautiche notifica all'altra autorità aeronautica il proprio disaccordo su una tariffa stabilita conformemente alle disposizioni del paragrafo (3) del presente Articolo, le autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti, previa consultazione delle autorità aeronautiche degli altri Stati il cui parere possa essere da esse giudicato utile, tenteranno di stabilire la tariffa di comune accordo.

7. Se le autorità aeronautiche non pervengono ad un accordo sulle tariffe sottoposte alla loro approvazione ai sensi del paragrafo (4) del presente Articolo, o sulla determinazione delle tariffe ai sensi del paragrafo (6) del presente Articolo, la vertenza sarà risolta conformemente alle disposizioni dell'Articolo 16 del presente Accordo.
8. Una tariffa fissata in conformità con le disposizioni del presente Articolo resterà in vigore fintantoché non sarà fissata una nuova tariffa. Ciononostante, una tariffa non potrà essere prorogata in forza di questo paragrafo per più di dodici (12) mesi oltre la data della sua normale scadenza.

ARTICOLO 9Fornitura di statistiche

Le autorità aeronautiche di una Parte Contraente forniranno alle autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente, su richiesta delle stesse, le rilevazioni statistiche o altre rilevazioni periodiche ragionevolmente ritenute necessarie. Tali rilevazioni includeranno tutte le informazioni necessarie per determinare la quantità del traffico trasportato da tali aerolinee sui servizi concordati.

ARTICOLO 10Trasferimento degli utili

1. Ogni Parte Contraente concederà alla linea aerea designata (o alle linee aeree designate) dell'altra Parte Contraente il diritto di trasferire liberamente l'eccedenza degli incassi rispetto alle spese realizzata sul territorio di quest'ultima Parte Contraente. Questo trasferimento sarà effettuato sulla base dei tassi di cambio ufficiali, ovvero, laddove non vi siano tassi di cambio ufficiali, sulla base dei corsi prevalenti del mercato dei cambi per i pagamenti correnti.
2. Se il sistema dei pagamenti fra le Parti Contraenti è regolato da un accordo speciale, sarà applicato questo accordo speciale.
3. Se una Parte Contraente impone delle restrizioni al trasferimento dell'eccedenza degli incassi rispetto alle spese da parte delle linee aeree designate dell'altra Parte Contraente, quest'ultima avrà il diritto di imporre delle restrizioni reciproche alle linee aeree designate della prima Parte Contraente.

ARTICOLO 11Sicurezza aerea

1. In ottemperanza ai rispettivi diritti ed obblighi previsti dal diritto internazionale, le Parti Contraenti riaffermano che il loro obbligo reciproco di garantire la sicurezza dell'aviazione civile contro gli atti di interferenza illecita costituisce parte integrante del presente Accordo. Senza limitare i rispettivi diritti ed obblighi previsti dal diritto internazionale, le Parti Contraenti si impegnano in particolare ad agire in conformità con le disposizioni della Convenzione sui reati e taluni altri atti commessi a bordo degli aerei, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963, della Convenzione per la repressione del sequestro illegale degli aerei, firmata all'Aia il 16 dicembre 1970, della Convenzione per la repressione degli atti illegali contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971.
2. Ognuna delle Parti Contraenti fornirà all'altra su richiesta tutta l'assistenza necessaria per impedire gli atti volti al sequestro illegale degli aerei civili e tutti gli altri atti contrari alla sicurezza di detti aerei, dei loro passeggeri e del loro equipaggio, degli aeroporti e delle strutture di navigazione aerea, nonché ogni altra minaccia contro la sicurezza dell'aviazione civile.
3. Le Parti Contraenti agiranno, nelle loro relazioni reciproche, in conformità con le norme sulla sicurezza aerea stabilite dall'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale, e designate come Allegati alla Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, nella misura in cui tali norme sulla sicurezza siano applicabili ad entrambe le Parti Contraenti; esse impongono ai gestori dei velivoli iscritti nel proprio registro o agli operatori aerei la cui sede operativa principale o la cui residenza sia situata sul proprio territorio e ai gestori degli aeroporti del proprio territorio di agire in conformità con tali norme di sicurezza aerea.
4. Ciascuna Parte Contraente accetta che tali operatori aerei siano sottoposti all'obbligo di rispettare le norme sulla sicurezza aerea di cui al precedente paragrafo (3) richieste dall'altra Parte Contraente per entrare nel, partire dal o sostare sul territorio di questa altra Parte Contraente.
Ogni Parte Contraente garantirà l'effettiva applicazione sul proprio territorio di misure adeguate per la protezione degli aeromobili e l'ispezione dei passeggeri, dell'equipaggio, del bagaglio, a mano e non, della merce e delle provviste di bordo prima e durante l'imbarco od il carico. Ogni Parte Contraente risponderà inoltre favorevolmente ad ogni richiesta proveniente dall'altra Parte Contraente riguardante delle ragionevoli misure speciali di sicurezza per far fronte ad una minaccia particolare.
5. Se si producesse, o fosse minacciato il sequestro illegale di aeromobili civili, o si verificassero o fossero minacciati altri atti illegali contro la sicurezza di tali mezzi, dei loro passeggeri e del loro equipaggio, degli aeroporti o delle strutture di

- ... navigazione aerea, le Parti Contraenti si daranno reciproca assistenza facilitando le comunicazioni o adottando altre misure adeguate al fine di porre termine rapidamente e senza rischio a tale incidente o minaccia d'incidente.
6. Qualora una Parte Contraente avesse dei problemi relativi alle norme di sicurezza aerea contenute nel presente Articolo, le Autorità aeronautiche dell'una o dell'altra Parte Contraente potranno richiedere immediate consultazioni con le autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 12Sicurezza aerea

1. Ogni Parte Contraente può in qualunque momento richiedere delle consultazioni sulle norme di sicurezza adottate dall'altra Parte Contraente in tutti i campi connessi al personale aereo, agli aeromobili o al loro funzionamento. Tali consultazioni avranno luogo nei trenta (30) giorni successivi a tale richiesta.
2. Qualora in seguito a tali consultazioni, una Parte Contraente constatasse che l'altra Parte Contraente non rispetta o non applica effettivamente in uno qualsiasi di questi campi delle norme di sicurezza almeno pari alle norme minime stabilite a suo tempo ai sensi della Convenzione, la prima Parte Contraente notificherà tali conclusioni alla seconda Parte Contraente e indicherà le misure ritenute necessarie per il rispetto di tali norme minime, e la seconda Parte Contraente adotterà le azioni correttive adeguate. La mancata adozione da parte della seconda Parte Contraente delle misure adeguate entro quindici (15) giorni o un periodo più lungo se così stabilito, sarà motivo valido per l'applicazione dell'Articolo 5 del Presente Accordo.
3. Nonostante gli obblighi menzionati all'Articolo 33 della Convenzione, è convenuto che qualunque aeromobile di pertinenza della linea aerea o delle linee aeree di una Parte Contraente in servizio verso o dal territorio di un'altra Parte, può, mentre si trova nel territorio dell'altra Parte Contraente, essere sottoposto a ispezione da parte dei rappresentanti autorizzati dell'altra Parte Contraente, a bordo e intorno all'aeromobile, per controllare sia la validità dei documenti dell'aereo e di quelli del suo equipaggio che la condizione apparente dell'aeromobile e dei suoi impianti (qui appresso chiamata "ispezione di rampa"), a condizione che ciò non comporti un indebito ritardo.
4. Se una tale ispezione di rampa, o serie di ispezioni di rampa suscita:
 - a) dei seri dubbi sulla conformità di un aereo o del suo funzionamento alle norme minime stabilite a suo tempo ai sensi della Convenzione, o
 - b) dei seri dubbi circa l'effettivo rispetto e l'applicazione delle norme di sicurezza stabilite a suo tempo ai sensi della Convenzione, la Parte Contraente che svolge l'ispezione sarà libera, in forza dell'Articolo 33 della Convenzione, di concludere che i requisiti in virtù dei quali sono stati rilasciati o resi validi i certificati e le licenze relativi a tale aeromobile o all'equipaggio dello stesso, o che le condizioni in cui è gestito l'aeromobile non sono uguali o superiori alle suddette norme minime stabilite ai sensi della Convenzione.
5. Qualora l'accesso ai fini dello svolgimento di una ispezione di rampa su di un aereo di pertinenza della linea aerea o delle linee aeree di una Parte Contraente conformemente al suddetto paragrafo (3) sia rifiutato da parte del rappresentante della o delle linee aeree, l'altra Parte Contraente sarà libera di dedurre che sono giustificati i seri dubbi del tipo menzionato al suddetto paragrafo (4) e di trarre le conclusioni menzionate in detto paragrafo.

6. Ogni Parte Contraente si riserva il diritto di sospendere o modificare immediatamente l'autorizzazione allo svolgimento del servizio concessa alla linea aerea o alle linee aeree dell'altra Parte Contraente qualora la prima Parte Contraente giunga alla conclusione, in seguito ad una ispezione di rampa, ad una consultazione o in altro modo, che un'azione immediata sia essenziale per la sicurezza di un servizio aereo.
7. Qualunque azione adottata da una Parte Contraente conformemente ai succitati paragrafi 2 o 6 sarà interrotta non appena cessa di esistere il presupposto per cui tale azione è stata adottata.

ARTICOLO 13Applicabilità della legislazione nazionale

1. Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una Parte Contraente riguardanti l'accesso al, la sosta sul, o la partenza dal proprio territorio di aeromobili impegnati in voli internazionali, o il funzionamento e la navigazione di tali aeromobili mentre si trovano sul proprio territorio, saranno applicati agli aeromobili delle linee aeree designate dall'altra Parte Contraente e saranno rispettati da tali aeromobili all'ingresso sul, o partenza dal, o sosta sul territorio di tale Parte Contraente.
2. Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una Parte Contraente riguardanti l'accesso al, la sosta sul, o la partenza dal proprio territorio dei passeggeri, dell'equipaggio, delle merci o della posta trasportati da un aeromobile, ivi compresi i regolamenti relativi all'ingresso, alle formalità da espletare, all'immigrazione, ai passaporti, alle pratiche doganali e alla quarantena saranno rispettati per, da parte di, o a nome dei passeggeri, dell'equipaggio, delle merci o della posta trasportati dalle aerolinee dell'altra Parte Contraente al momento di entrare nel, di partire dal o di sostare sul territorio della prima Parte Contraente.
3. Le autorità competenti di una Parte Contraente avranno il diritto, senza ritardi irragionevoli, di perquisire l'aeromobile dell'altra Parte Contraente al momento dell'atterraggio o del decollo e di verificare il certificato e gli altri documenti, prescritti dalla Convenzione.

ARTICOLO 14Attività commerciali

Ogni Parte Contraente consentirà alla linea aerea designata dell'altra Parte Contraente di far venire e di mantenere sul territorio dell'altra Parte Contraente il personale e gli impiegati necessari all'amministrazione e alla gestione tecnica e commerciale dei propri servizi aerei, in conformità con le norme sull'ingresso, la residenza e l'occupazione dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 15

Consultazione

1. In uno spirito di stretta cooperazione, le autorità aeronautiche delle Parti Contraenti si consulteranno periodicamente al fine di garantire l'attuazione, e l'osservanza soddisfacente delle disposizioni del presente Accordo e degli allegati Prospetti e si consulteranno quando necessario per provvedere alle relative modifiche.
2. Sia l'una che l'altra Parte Contraente potranno richiedere per iscritto una consultazione, che comincerà entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione della richiesta, fatto salvo un periodo più lungo concordato da entrambe le Parti Contraenti.

ARTICOLO 16

Regolamento delle controversie

1. Qualora sorga una controversia fra le Parti Contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti cercheranno innanzi tutto di risolverla in via negoziale.
2. Qualora fallisse il tentativo di soluzione negoziale, la controversia sarà regolata conformemente alle disposizioni della Convenzione di Chicago del 1944.

ARTICOLO 17Adattamento alle Convenzioni multilaterali

Nell'eventualità della conclusione di una Convenzione o di un Accordo multilaterale sul trasporto aereo sottoscritto da entrambe le Parti Contraenti, il presente Accordo sarà modificato per conformarsi alle disposizioni di tale Convenzione o Accordo, tramite consultazioni fra le due Parti Contraenti.

ARTICOLO 18Riconoscimento delle licenze e dei certificati

1. I certificati di navigabilità, i certificati di competenza e le licenze rilasciati o resi validi da una delle Parti Contraenti saranno, per il periodo di validità e fatte salve le disposizioni del paragrafo (2) del presente Articolo, riconosciuti validi dall'altra Parte Contraente.
2. Ogni Parte Contraente si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere la validità, ai fini del sorvolo del proprio territorio, dei certificati di navigabilità, dei certificati di competenza o delle licenze rilasciate o rese valide per i propri cittadini dall'altra Parte Contraente o da uno Stato terzo.

ARTICOLO 19Emendamento

1. Se l'una o l'altra delle Parti Contraenti ritiene opportuno modificare una delle disposizioni del presente Accordo, tali modifiche, se concordate tra le Parti Contraenti ed eventualmente previa consultazione in conformità con l'Articolo 15 del presente Accordo, entreranno in vigore dopo essere state confermate mediante scambio di note.
2. Se l'emendamento riguarda delle disposizioni dell'Accordo diverse da quelle contenute nell'allegato Prospetto, l'emendamento sarà approvato da ciascuna Parte Contraente.
3. Se l'emendamento si riferisce unicamente alle disposizioni dell'allegato Prospetto esso sarà concordato tra le autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti.

ARTICOLO 20Registrazione presso l'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale

Questo Accordo e tutti i suoi emendamenti successivi saranno registrati presso l'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale.

ARTICOLO 21

Allegati

L'allegato al presente Accordo sarà considerato come parte dell'Accordo stesso ed ogni riferimento a quest'ultimo includerà il riferimento all'Allegato, tranne se diversamente ed espressamente specificato.

ARTICOLO 22Risoluzione

Ciascuna delle due Parti Contraenti può in qualunque momento notificare all'altra Parte Contraente la propria decisione di recedere dal presente Accordo; tale notifica sarà contemporaneamente trasmessa all'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale. In tal caso, l'Accordo cesserà dodici (12) mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte di una o dell'altra Parte Contraente, a meno che la notifica della risoluzione sia ritirata di comune accordo prima della scadenza di tale termine. In assenza di un riscontro dell'avvenuta ricezione della notifica da parte dell'altra Parte Contraente, la notifica sarà data per ricevuta quattordici (14) giorni dopo la ricezione della stessa da parte dell'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale.

ARTICOLO 23Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche mediante le quali le Parti Contraenti avranno comunicato ufficialmente l'una all'altra l'avvenuto completamento delle rispettive procedure interne previste a tal fine.

A testimonianza di ciò, i sottoscritti, muniti della debita autorizzazione a procedere dei rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma addi 24 Settembre dell'anno 2002 in due originali, in lingua italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di interpretazione divergente, prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

S. E. Ambasciatore Antonio Baditti
Direttore Generale per i Paesi del
Mediterraneo e Medio Oriente
Ministero degli Affari Esteri



PER IL GOVERNO DELLO STATO
DEL QATAR

S. E. Ambasciatore Ali Bin Fahad Al Hajri
Ambasciatore in Italia dello Stato del Qatar



PROSPETTO DI ROTTASEZIONE 1

Rotte operate dalle linee aeree designate della Repubblica Italiana.

<u>Provenienza</u>	<u>Scali intermedi</u>	<u>Destinazione</u>	<u>Scali ulteriori</u>
Punti in Italia	Qualunque punto	Punti nel Qatar	Qualunque punto

SEZIONE 2

Rotte operate dalle linee aeree designate dello Stato del Qatar

<u>Provenienza</u>	<u>Scali intermedi</u>	<u>Destinazione</u>	<u>Scali ulteriori</u>
Punti nel Qatar	Qualunque punto	Roma e/o Milano	Qualunque punto

Note

- i) Le linee aeree designate di ogni Parte Contraente possono su uno o tutti i voli omettere di fare scalo nei punti intermedi e/o ulteriori sopra menzionati, a condizione che i servizi concordati sulla rotta comincino o terminino nel territorio della Parte Contraente che ha designato le linee aeree.
- ii) Le linee aeree designate di ogni Parte Contraente possono anche servire degli scali nel territorio dell'altra Parte Contraente con la facoltà di co-terminazione.
- iii) Non saranno ammessi diritti di cabotaggio fra i diversi scali in Italia e fra i diversi scali nel Qatar.



**ACCORDO PER L'INTRODUZIONE DI EMENDAMENTI
AD ALCUNE DISPOSIZIONI
DELL'ACCORDO SUI SERVIZI AEREI
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLO STATO DEL QATAR**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Qatar, di seguito indicati come le "Parti Contraenti";

desiderando introdurre emendamenti all' "Accordo sui Servizi Aerei" firmato dagli stessi a Roma il 24 settembre 2002;

secondo il Memorandum of Understanding tra le Autorità per l'Aviazione Civile dei due paesi firmato a Roma il 3 febbraio 2005, relativo ad emendamenti del citato "Accordo sui Servizi Aerei";

hanno convenuto quanto segue:

Articolo (I)

All'articolo 13 dell' "Accordo sui Servizi Aerei" sarà aggiunto il seguente paragrafo:

"4. Nel presente Accordo ogni riferimento a cittadini italiani deve essere inteso come riferito ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea.
Nel presente Accordo ogni riferimento alle linee aeree dell'Italia sarà inteso come riferito alle linee aeree designate dall'Italia.

Articolo (II)

Gli articoli dell' "Accordo sui Servizi Aerei" di seguito indicati saranno sostituiti come segue:

Articolo (4)

Designazione e autorizzazione

1. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di designare uno o più vettori aerei per la conduzione dei servizi convenuti su ciascuna delle rotte specificate in Allegato e di revocare o modificare tali designazioni. Tali designazioni verranno effettuate in forma scritta.

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Al ricevimento di tale designazione l'altra Parte accorderà le opportune autorizzazioni e permessi con tempi procedurali minimi, a condizione che:
- a. nel caso di compagnia aerea designata dall'Italia:
 - i. sia stabilita nel territorio dell'Italia conformemente a quanto previsto nel Trattato della Comunità Europea e disponga di una licenza d'esercizio valida, ai sensi della normativa della Comunità Europea; e
 - ii. l'effettivo controllo regolatorio sulla compagnia aerea sia esercitato e mantenuto dallo Stato membro della Comunità Europea responsabile del rilascio allo stesso del certificato di operatore aereo e l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione
 - b. nel caso di compagnia aerea designata dal Qatar:
 - i. sia stabilita nel territorio del Qatar e sia autorizzata ai sensi della legge applicabile del Qatar; e
 - ii. il Qatar abbia e mantenga l'effettivo controllo regolatorio sulla compagnia aerea;
 - c. La compagnia aerea designata sia in grado soddisfare le condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti applicati di norma alla conduzione di servizi aerei internazionali dalla Parte Contraente che prende in esame la richiesta o le richieste.

Articolo (5)

Revoca e sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

Ciascuna Parte ha facoltà di revocare, sospendere o limitare l'autorizzazione di esercizio o i permessi tecnici di un vettore designato dall'altra Parte laddove:

- a. nel caso di compagnia aerea designata dall'Italia:
 - i. essa non sia stabilita nel territorio dell'Italia conformemente a quanto previsto nel Trattato della Comunità Europea o non disponga di una autorizzazione d'esercizio valida, ai sensi della legge della Comunità Europea; o
 - ii. l'effettivo controllo regolatorio sulla compagnia aerea non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato Membro della Comunità Europea responsabile del rilascio allo stesso del certificato di operatore aereo o l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione;
- b. nel caso di compagnia aerea designata dal Qatar:

- i. essa non sia stabilita nel territorio del Qatar o non sia autorizzata ai sensi della legge applicabile del Qatar; o
 - ii. il Qatar non mantenga l'effettivo controllo regolatorio sulla compagnia aerea;
- c. la compagnia aerea abbia disatteso quanto disposto dalle leggi e dai regolamenti di cui all'Articolo (13) dell'Accordo.

Articolo 8

Tariffe

1. Per le finalità del presente Accordo il termine "tariffa" indica il prezzo da pagare per il trasporto di passeggeri, bagaglio e merci e le condizioni in base alle quali tale prezzo si applica, ivi compresi i costi e le condizioni di agenzia e di altri servizi ancillari, escludendo la remunerazione o le condizioni per il trasporto di posta.
2. Le tariffe applicate da una compagnia aerea di una Parte Contraente per il trasporto avente destinazione o origine nel territorio dell'altra Parte Contraente sarà fissata a livelli ragionevoli, prestando la dovuta considerazione a tutti i fattori pertinenti, ivi compresi i costi operativi e l'adeguato profitto.
3. Le tariffe sono sottoposte all'approvazione delle Autorità Aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti almeno quarantacinque (45) giorni prima delle date proposte per la introduzione delle stesse. In casi particolari questo periodo può essere ridotto, subordinatamente al consenso di dette Autorità.
4. L'approvazione può essere rilasciata in forma scritta. Ove nessuna Autorità Aeronautica abbia espresso parere contrario entro trenta (30) giorni dalla data della presentazione della richiesta di approvazione, secondo quanto previsto al paragrafo 3) del presente Articolo, la tariffa viene considerata approvata. Qualora venga ridotto il periodo previsto per la presentazione della richiesta di autorizzazione, secondo quanto disposto al paragrafo 3), le Autorità Aeronautiche possono convenire che il periodo entro il quale potranno essere notificati i pareri negativi sia inferiore ai trenta (30) giorni.
5. Una tariffa fissata secondo le disposizioni del presente Articolo rimane in vigore fino a quando non viene fissata una nuova tariffa.

Articolo 11

Sicurezza aeronautica (Aviation Security)

1. Coerentemente con i diritti e gli obblighi contratti in virtù del diritto internazionale, le Parti Contraenti riaffermano che gli obblighi reciprocamente assunti in materia di tutela della sicurezza della aviazione civile contro atti di interferenza illecita fanno parte integrante del presente Accordo. Senza porre alcun limite alla generalità dei diritti e degli obblighi contratti in virtù del diritto internazionale, le Parti Contraenti operano, in particolare, in conformità alle disposizioni della Convenzione sui reati e taluni altri atti commessi a bordo degli aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all'Aia il 16 dicembre 1970, della Convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971, del protocollo e la soppressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti impiegati dall'aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 e della Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici ai fini di rilevamento, firmato a Montreal il 1 marzo 1991, nonché di altre eventuali convenzioni in materia di sicurezza aeronautica che siano vincolanti per entrambe le Parti.

2. A richiesta, le Parti Contraenti si prestano reciprocamente tutta l'assistenza necessaria a prevenire atti di cattura illecita di aeromobili civili e di altri atti illeciti contro la sicurezza dell'aeromobile, dei loro passeggeri, dell'equipaggio, degli aeroporti e le strutture di navigazione e contro qualsiasi altra minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile.

3. Le Parti Contraenti, nelle loro mutue relazioni, agiscono in conformità alle norme in materia di sicurezza stabilite dall'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile ed indicate come Annessi alla Convenzione di Chicago nella misura in cui tali disposizioni siano applicabili ad entrambe le Parti Contraenti. Esse esigono che gli operatori aerei inseriti nel loro registro o gli operatori aerei che hanno nel territorio delle Parti Contraenti la sede di attività principale o la residenza permanente, o, nel caso dell'Italia, gli operatori aerei che siano stabiliti nel suo territorio ai sensi dei Trattati istitutivi della Comunità Europea e abbiano valide Autorizzazioni d'Esercizio conformi alla legge della Comunità Europea e gli operatori degli aeroporti nei loro territori agiscano conformemente a tali disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione.

4. Entrambe le Parti Contraenti concordano che tali operatori aerei siano tenuti ad osservare, alla partenza dal territorio dell'altra Parte Contraente o durante la permanenza su di esso, le disposizioni in materia di sicurezza aeronautica conformi alla legge vigente in tale Paese, ivi comprese, nel caso dell'Italia, le normative della Comunità Europea.

Ciascuna Parte Contraente si adopera affinché nel proprio territorio vengano adottate misure adeguate per proteggere l'aeromobile ed ispezionare i passeggeri, l'equipaggio,

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gli effetti personali, i bagagli, il carico e provviste di bordo prima e durante l'imbarco o il carico. Inoltre, ciascuna Parte Contraente prende favorevolmente in considerazione qualsiasi richiesta proveniente dall'altra Parte Contraente in materia di speciali e ragionevoli misure di sicurezza per far fronte ad una minaccia specifica.

5. Qualora si verifichi la cattura illecita o vi sia la minaccia della cattura illecita di un aeromobile civile o di altri atti illeciti contro la sicurezza di tale aeromobile, dei passeggeri o dell'equipaggio, di aeroporti o strutture di navigazione aerea, le Parti Contraenti si presteranno reciproca assistenza facilitando la comunicazione e adottando altre misure idonee per porre fine con rapidità e in sicurezza all'atto illecito o alla minaccia.

6. Qualora una Parte Contraente abbia occasionalmente problemi nel contesto del presente Articolo in materia di sicurezza dell'aviazione civile, le autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti possono richiedere alle autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente l'avvio di consultazioni immediate.

Articolo 12

Norme di Sicurezza (Aviation safety)

1. In qualsiasi momento ciascuna Parte Contraente può richiedere consultazioni in merito agli standard di sicurezza adottati dall'altra Parte Contraente relativamente alle strutture aeronautiche, all'equipaggio, all'aeromobile e al funzionamento dell'aeromobile. Tali consultazioni avranno luogo entro trenta (30) giorni dalla ricezione della richiesta.

2. Ove, a seguito di tali consultazioni, una Parte Contraente rilevi che l'altra Parte Contraente non mantenga e gestisca in modo efficiente gli standard di sicurezza relativamente agli ambiti di cui al paragrafo 1, conformi agli Standard in quel momento vigenti ai sensi della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale (Doc 7300), l'altra Parte Contraente viene informata di tali rilievi e delle misure ritenute necessarie per conformarsi agli Standard ICAO. L'altra Parte Contraente adotta allora idonee misure correttive entro un periodo di tempo concordato.

3. Ai sensi dell'Articolo 16 della Convenzione, si conviene inoltre che ciascun aeromobile operato da una compagnia aerea o per conto di una compagnia aerea di una Parte Contraente, in servizio con origine o destinazione nel territorio di un'altra Parte Contraente, possa, mentre si trova nel territorio dell'altra Parte Contraente essere soggetto ad un controllo da parte dei rappresentanti autorizzati dell'altra Parte Contraente, a condizione che ciò non causi un irragionevole ritardo nell'operazione dell'aeromobile. In deroga agli obblighi di cui all'Articolo 33 della Convenzione di Chicago, lo scopo di tale ispezione è di verificare la validità della documentazione dell'aeromobile, le autorizzazioni rilasciate al personale e la rispondenza

dell'equipaggiamento dell'aeromobile e delle condizioni di conformità dello stesso aeromobile agli Standard in quel momento vigenti ai sensi della Convenzione.

4. Qualora sia necessario porre in essere misure urgenti per assicurare la sicurezza di esercizio di una compagnia aerea, ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di sospendere immediatamente o modificare l'autorizzazione di esercizio di una o più compagnie aeree dell'altra Parte Contraente.

5. Le misure adottate da una Parte Contraente in conformità a quanto disposto al precedente Articolo 4 vengono disapplicate non appena le motivazioni che ne hanno motivato l'adozione cessino di esistere.

6. Con riferimento al precedente paragrafo 2, qualora si stabilisca che una Parte Contraente continui a non essere conforme agli Standard ICAO una volta trascorso il periodo convenuto, ne viene informato il Segretario Generale dell'ICAO. Quest'ultimo viene inoltre informato della successiva corretta soluzione della situazione.

7. Qualora l'Italia abbia designato una compagnia aerea il cui controllo sia esercitato e mantenuto da un altro Stato Membro della Comunità Europea, i diritti dell'altra Parte Contraente, ai sensi dell'Articolo 4, vengono parimenti applicati in relazione alla adozione, esercizio o mantenimento degli standard di sicurezza da tale altro Stato Membro della Comunità Europea e in relazione alla autorizzazione di esercizio di tale compagnia aerea.

Articolo 18

Riconoscimento delle licenze e dei certificati

1. I certificati di aeronavigabilità, i certificati di idoneità e i brevetti rilasciati o riconosciuti in base alla legge e alle procedure di una Parte Contraente, ivi comprese, per quanto riguarda l'Italia, la legislazione e la regolamentazione della Comunità Europea, e non scaduti, devono essere ritenuti validi dall'altra Parte Contraente al fine di effettuare i servizi concordati, sempre che tali certificati e brevetti siano stati rilasciati o riconosciuti come corrispondenti o superiori agli standard minimi stabiliti ai sensi della Convenzione di Chicago.

2. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere come validi, per le finalità di sorvolo del proprio territorio, certificati di idoneità e brevetti rilasciati a propri cittadini o resi validi per gli stessi dall'altra Parte Contraente.

Articolo (III)

Il presente Accordo entra in vigore - simultaneamente all' "Accordo sui Servizi Aerei" firmato a Roma il 24 settembre 2002 - alla data del ricevimento della seconda delle due notifiche tramite le quali le Parti Contraenti reciprocamente comunicano in via ufficiale il completamento delle rispettive procedure interne disposte per questa finalità.

In fede, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in Roma, in data 16 aprile 2012 _____ in duplice esemplare nelle lingue Arabo, Italiano e Inglese, ciascun testo parimenti autentico. Nel caso di divergenze di interpretazione o di applicazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLO
STATO DEL QATAR



AGREEMENT


BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR

FOR AIR SERVICES



[Handwritten signature]

The Government of the Italian Republic and the Government of the State of Qatar

Being Parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on 7 December 1944;

desiring to conclude an Agreement, supplementary to the said Convention, for the purpose of establishing air services between their respective territories;

Have agreed as follows:

ARTICLE I

DEFINITIONS

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires:

1. the term "the Convention" means the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944 and includes any annex adopted under article 90 of that Convention and any amendment of the annexes or Convention under articles 90 and 94 thereof, so far as those annexes and amendments have become effective for or been ratified by both Contracting Parties;
2. the term "aeronautical authorities" means: in the case of the Government of the Italian Republic, Ministry of Infrastructures and Transport and in the case of the Government of the State of Qatar, the Civil Aviation Authority; and in both cases, any person or body authorised to perform any functions at present exercisable by the said Minister or similar functions;
3. the term "designated airline" means an airline which has been designated and authorised in accordance with Article 5 of this Agreement, *4 F*
4. the term "territory" in relation to a State has the meaning assigned to it in Article 2 of the Convention;
5. the terms "air service", "international air service", "airline" and "stop for non-traffic purposes", have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Convention;
6. the term "Capacity" in relation to an aircraft means the payload of the aircraft available on the route or section of a route;
7. the term "Capacity" in relation to a specified air service means the capacity of aircraft, used on such service, multiplied by the frequency of

- the flights, operated by such an aircraft over a given period and route or section of route;
8. the term 'Agreed Services' and 'specified routes' have the meaning respectively of scheduled international air services and of routes specified in the Annex to this Agreement;
 9. the term 'Tariff' means the prices to be paid for the carriage of passengers, baggage and cargo and the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for agency and other auxiliary service, but excluding remuneration and conditions for the carriage of mail;
 10. the term 'change of gauge' means a change of aircraft at point on the specified routes;
 11. the term 'code sharing' means an operation performed by each designated airline utilising the code letter and the flight number of another airline in addition to its own code letter and flight number.

ARTICLE 2

APPLICABILITY OF CHICAGO CONVENTION

The provisions of this Agreement shall be subject to the provisions of the Convention in so far as those provisions are applicable to international air services.

ARTICLE 3

GRANT OF RIGHTS

1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the following rights in respect of its scheduled international air services:
 - (a) the right to fly across its territory without landing;
 - (b) the right to make stops in its territory for non-traffic purposes.
2. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in this Agreement for the purpose of establishing scheduled international air services on the routes specified in the appropriate section of the Schedules annexed to this Agreement. Such services and routes are hereafter called 'the agreed services' and 'the specified routes' respectively. While operating an agreed service on a specified route, the airlines designated by each Contracting party shall enjoy in addition to the rights specified in paragraph 1 of this Article the right to make stops in the territory of the other Contracting party at the points specified for that route in the schedules annexed to this Agreement for the purpose of taking on board and discharging passengers and cargo including mail, in combination or separately.
3. Nothing in paragraph (2) of this Article shall be deemed to confer on the airlines of one Contracting Party, the privilege to take on board, in the territory of the other Contracting Party, passengers and cargo including mail carried for hire or reward and destined for another point in the territory of the other Contracting Party.

ARTICLE 4

DESIGNATION AND AUTHORISATION

1. Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party an airline or airlines for the purposes of operating the agreed services on the specified routes.
2. On receipt of such designation, the other Contracting party shall, subject to the provisions of paragraphs (3) and (4) of this Article, without delay grant to the airline or airlines designated the appropriate operating authorisations.
3. The aeronautical authorities of one Contracting Party may require an airline designated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied to the operation of international air services by such authorities in conformity with the provisions of the Convention.
4. Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the operating authorisation referred to in paragraph (2) of this Article, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by a designated airline of the rights specified in Article (3) of this Agreement, in any case where the said Contracting Party is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals.
5. When an airline has been so designated and authorised it may begin at any time to operate the agreed services, provided that a tariff established in accordance with the provisions of Article (9) of this Agreement, is in force in respect of the service.

ARTICLE 5REVOCATION OR SUSPENSION OF OPERATING
AUTHORISATION

1. Each Contracting Party shall have the right to revoke an operating authorisation or to suspend the exercise of the rights specified in Article (3) of this Agreement by an airline designated by the other Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of these rights:
 - (a) in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in nationals of such Contracting Party; or
 - (b) in the case of failure by that airline to comply with laws or regulations of the Contracting Party granting these rights; or
 - (c) in case the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement.
2. Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph (1) of this Article is essential to prevent further infringement of laws or regulations, such right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party.

ARTICLE 6

EXEMPTION FROM CUSTOMS AND OTHER DUTIES

1. Aircraft operated on international air services by the designated airlines of one Contracting Party, as well as their regular equipment, spare parts including engines, supplies of fuels and lubricants, and aircraft stores (including food, beverages and tobacco) which are on board such aircraft, shall be exempted by the other Contracting Party from all kinds of customs duties, inspection fees and other fiscal charges on arriving in the territory of the other Contracting Party, provided such regular equipment and such other items remain on board the aircraft.
2. They shall also be exempt from the same duties, fees and charges, with the exception of charges relating to the service performed, for:
 - a) fuel lubricants, aircraft stores, spare parts including engines and regular airborne equipment introduced in the territory of one Contracting Party by the aircraft of the designated airlines of the other Contracting Party and exclusively intended for use by aircraft of the said airline;
 - b) fuel lubricants, aircraft stores, spare parts including engines and regular airborne equipment, taken on board in the territory of each Contracting Party by the aircraft of the designated airlines of one Contracting Party, while operating the agreed services, within the limits and conditions fixed by the competent Authorities of the said other Contracting Party, and intended solely for use and consumption during the flight.
3. The materials enjoying the exemptions from customs duties and other fiscal charges, provided for in the preceding paragraphs will not be used for purposes other than international air services and must be re-exported if not used, unless their transfer to other international airline is granted, or their permanent importation is permitted, in accordance with the provisions in the territory of the interested Contracting Party.

4. The exemptions set out in this Article, applicable also to the part of the above mentioned materials used or consumed during the flight over the territory of the Contracting Party granting the exemptions, are granted on a reciprocal basis and may be subject to compliance with the specific formalities generally applied in the said territory, including customs controls.

ARTICLE 7

PRINCIPLES GOVERNING OPERATION OF AGREED SERVICES

1. There shall be fair and equal opportunity for the airlines of both Contracting Parties to operate the agreed services on the specified routes.
2. In operating the agreed services, the designated airline of one Contracting Party shall take into account the interests of the designated airline of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provides on the whole or part of the same routes.
3. The agreed services provided by the designated airlines of the Contracting Parties shall bear close relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes and shall have as their primary objective the provision, at a reasonable load factor, of capacity adequate to carry the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers and cargo including mail originating from or destined for the territory of the Contracting Party which has designated the airline. Provision for the carriage of passengers and cargo including mail both taken on board and discharged at points on the specified routes in the territories of States other than that designating the airline shall be made in accordance with the general principles that capacity shall be related to:
 - (a) traffic requirements to and from the territory of the Contracting Party which has designated the airline;

- (b) traffic requirements of the area through which the agreed service passes, after taking account of other transport services established by airlines of the States comprising the area; and
 - (c) the requirements of through airline operation.
4. Any charges that may be imposed or permitted to be imposed by a Contracting Party for the use of airports and air navigation facilities by the aircraft of the other Contracting Party shall not be higher than those that would be paid by its national aircraft engaged in scheduled international air services.
5. The designated airlines of one Contracting Party shall provide for approval to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party flight schedules including information on the type of aircraft to be used, at least thirty (30) days before each summer or winter season.

ARTICLE 8

TARIFFS

1. For the purpose of the following paragraphs, the term (tariff) means the prices to be paid for the carriage of passengers and cargo and the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for agency and other auxiliary services but excluding remuneration and conditions for the carriage of mail.
2. The tariffs to be charged by the airline of one Contracting Party for carriage to or from the territory of the other Contracting Party shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors, including cost of operation, reasonable profit, and the tariffs of other airlines.
3. The tariffs referred to in paragraph (2) of this Article, shall, if possible, be the subject of consultations between the designated airlines of each Contracting Party.
4. The tariffs so agreed shall be submitted for the approval of the aeronautical authorities of both Contracting Parties at least forty - five (45) days before the proposed date of their introduction. In special cases, this period may be reduced, subject to the agreement of the said authorities.
5. This approval may be given expressly. If neither of the aeronautical authorities has expressed disapproval within thirty (30) days from the date of submission, in accordance with paragraph (3) of this Article, these tariffs shall be considered as approved. In the event of the period for submission being reduced, as provided for in paragraph (3), the aeronautical authorities may agree that the period within which any disapproval must be notified shall be less than thirty (30) days.
6. If a tariff cannot be agreed in accordance with paragraph (3) of this Article, or if, during the period applicable in accordance with paragraph (5) of this Article, one aeronautical authority gives the other aeronautical authority notice of its disapproval of a tariff agreed in accordance with

the provisions of paragraph (3) of this Article, the aeronautical authorities of the two Contracting Parties shall, after consultation with the aeronautical authorities of any other State whose advice they consider useful, endeavour to determine the tariff by mutual agreement.

7. If the aeronautical authorities cannot agree on any tariff submitted to them under paragraph (4) of this Article, or on the determination of any tariff under paragraph (6) of this Article, the dispute shall be settled in accordance with the provisions of Article 16 of this Agreement.

8. A tariff established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until a new tariff has been established. Nevertheless, a tariff shall not be prolonged by virtue of this paragraph for more than twelve (12) months after the date on which it would otherwise have expired.

ARTICLE 9**PROVISION OF STATISTICS.**

The aeronautical authorities of a Contracting Party shall supply to the aeronautical authorities of the other Contracting Party at their request such periodic or other statements of statistics as may be reasonably required. Such statements shall include all information required to determine the amount of traffic carried by those airlines on the agreed services.

ARTICLE 10

TRANSFER OF EARNINGS

1. Each Contracting Party shall grant to the designated airline(s) of the other Contracting Party, the right of free transfer of the excess receipts over expenditure earned in the territory of the respective Contracting Party. Such transfer shall be effected on the bases of official exchange rates or where there are no official exchange rates, at the prevailing foreign exchange market rates for current payment.
2. Whether the payments system between the Contracting Parties is governed by a special agreement, such special agreement shall apply.
3. If a Contracting Party imposes restrictions on the transfer of excess receipts over expenditure by the designated airlines of the other Contracting Party, the latter shall have the right to impose reciprocal restrictions on the designated airlines of that Contracting Party.

ARTICLE II

AVIATION SECURITY

1. Consistent with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties reaffirm that their obligation to each other to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this Agreement. Without limiting their rights and obligations under international law, the Contracting Parties shall in particular act in conformity with the provisions of the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at the Hague on 16 December 1970, and the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971.
2. The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of civil aviation.
3. The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation security provisions established by the International Civil Aviation Organisation and designated as Annexes to the Convention on International Civil Aviation to the extent that such security provisions are applicable to both Contracting Parties; they shall require that operators of aircraft of their registry or operators of aircraft who have their principal place of business or permanent residence in their territory and the operators of airports in their territory act in conformity with such aviation security provisions.
4. Each Contracting Party agrees that such operators of aircraft may be required to observe the aviation security provisions referred to in paragraph (3) above required by the other Contracting Party for entry into, departure from, or while within, the territory of that other Contracting Party.

Each Contracting Party shall ensure that adequate measures are effectively applied within its territory to protect the aircraft and to inspect passengers, crew, carry-on items, baggage, cargo and aircraft stores prior to and during boarding or loading. Each Contracting Party shall also give positive consideration to any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat.

5. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports or air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such an incident or threat thereof.
6. Should one Contracting Party have problems with regard to the aviation security provisions of this Article, the aeronautical authorities of either Contracting Party may request immediate consultations with the aeronautical authorities of the other Contracting Party.

ARTICLE 12

AVIATION SAFETY

1. Each Contracting Party may request consultations at any time concerning safety standards in any area relating to aircrew, aircraft or their operation adopted by the other Contracting Party. Such consultations shall take place within thirty (30) days of that request.
2. If, following such consultations, one Contracting Party finds that the other Contracting Party does not effectively maintain and administer safety standards in any such area that are at least equal to the minimum standards established at that time pursuant to the Convention, the first Contracting Party shall notify the other Contracting Party of those findings and the steps considered necessary to conform with those minimum standards, and that other Contracting Party shall take appropriate corrective action. Failure by the other Contracting Party to take appropriate action within fifteen (15) days or such longer period as may be agreed, shall be grounds for the application of Article 5 of this Agreement.
3. Notwithstanding the obligations mentioned in Article 33 of the Convention, it is agreed that any aircraft operated by the airline or airlines of one Contracting Party on services to or from the territory of another Party, may, while within the territory of the other Contracting Party, be made the subject of an examination by the authorised representatives of the other Contracting Party, on board and around the aircraft to check both the validity of the aircraft documents and those of its crew and the apparent condition of the aircraft and its equipment (in this Article called 'ramp inspection'), provided this does not lead to unreasonable delay.
4. If any such ramp inspection or series of ramp inspections gives rise to:
 - (a) serious concerns that an aircraft or the operation of an aircraft does not comply with the minimum standards established at that time pursuant to the Convention, or
 - (b) serious concerns that there is a lack of effective maintenance and administration of safety standards established at that time pursuant to

the Convention, the Contracting Party carrying out the inspection shall, for the purposes of Article 33 of the Convention, be free to conclude that the requirements under which the certificate or licenses in respect of that aircraft or in respect of the crew of that aircraft had been issued or rendered valid, or that the requirements under which that aircraft is operated, are not equal to or above the minimum standards established pursuant to the Convention.

5. In the event that access for the purpose of undertaking a ramp inspection of an aircraft operated by the airline or airlines of one Contracting Party in accordance with paragraph 3 above is denied by the representative of that airline or airlines, the other Contracting Party shall be free to infer that serious concerns of the type referred to in paragraph 4 above arise and draw the conclusions referred in that paragraph.
6. Each Contracting Party reserves the right to suspend or vary the operating authorisation of an airline or airlines of the other Contracting Party immediately in the event the first Contracting Party concludes, whether as a result of a ramp inspection, consultation or otherwise, that immediate action is essential to the safety of an airline operation.
7. Any action by one Contracting Party in accordance with paragraphs 2 or 6 above shall be discontinued once the basis for the taking of that action ceases to exist.

ARTICLE 13

APPLICABILITY OF NATIONAL LEGISLATION

1. The laws, regulations and administrative directives of one Contracting Party relating to the admission to, the stay in or departure from its territory of aircraft engaged in international air navigation, or to the operation and navigation of such aircraft while within its territory, shall be applied to the aircraft of the airlines designated by the other Contracting Party and shall be complied with by such aircraft upon entrance into or departure from, or while within the territory of that Contracting Party.
2. The laws, regulations and administrative directives of one Contracting Party relating to the admission to, the stay in or departure from its territory of passengers, crew, cargo or mail of aircraft, including regulations relating to entry, clearance, immigration, passports, customs and quarantine, shall be complied with by or on behalf of such passengers, crew, cargo or mail of the airlines of the other Contracting Party upon entrance into or departure from, or while within the territory of the first Contracting Party.
3. The appropriate authorities of a Contracting Party shall have the right without unreasonable delays, to search aircraft of the other Contracting Party on landing or departure and to inspect the certificate and other documents prescribed by the Convention.

ARTICLE 14

COMMERCIAL ACTIVITIES

Each Contracting Party shall permit the designated airline of the other Contracting Party to bring and maintain in the territory of the other Contracting Party, employees and other responsible personnel for the administration, technical and commercial operations of their air services activities in accordance with the entry, residence and employment rules and regulations of the other Contracting Party.

ARTICLE 15

CONSULTATION

1. In a spirit of close co-operation, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory compliance with, the provisions of this Agreement and the Annexed Schedules and shall consult when necessary to provide for modifications thereof.
2. Either Contracting Party may request consultation in writing which shall begin within a period of sixty (60) days of the date of receipt of the request, unless both Contracting Parties agree to an extension of this period.

ARTICLE 16

SETTLEMENT OF DISPUTES

1. If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiations.
2. If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiations, the dispute will be settled in accordance with the provisions of the Chicago Convention of 1944.

ARTICLE 17

ADAPTATION TO MULTILATERAL CONVENTIONS

In the event of the conclusion of a multilateral Convention or Agreement concerning air transport to which both Contracting Parties adhere, this Agreement shall be modified to conform to the provisions of such Convention or Agreement, by consultations between the two Contracting Parties.

ARTICLE 18

RECOGNITION OF LICENCES AND CERTIFICATES

1. Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued or rendered valid by one Contracting Party shall, during the period of their validity subject to the provisions of paragraph (2) of this Article, be recognised as valid by the other Contracting Party.
2. Each Contracting Party reserves the right to refuse to recognise as valid, for the purpose of flight over its territory, certificates of airworthiness, certificates of competency or licences granted to or rendered valid for its own nationals by the other Contracting Party or by a third State.

ARTICLE 19

AMENDMENT

1. If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provision of this Agreement, such modifications, if agreed between the Contracting Parties and if necessary after consultation in accordance with Article (15) of this Agreement, shall come into effect when confirmed by an exchange of notes.
2. If the amendments relates to the provisions of the Agreement other than those of the annexed schedules, the amendment shall be approved by each Contracting Party.
3. If the amendment relates only to the provisions of the annexed schedule, it shall be agreed upon between the aeronautical authorities of both Contracting Parties.

ARTICLE 20

REGISTRATION WITH INTERNATIONAL CIVIL AVIATION
ORGANISATION

This Agreement and any subsequent amendments thereto shall be registered with the International Civil Aviation Organisation.

ARTICLE 21

- ANNEX

Annex to this Agreement shall be deemed to be part of the Agreement and all references to it shall include reference to the Annex except where otherwise expressly provided.

ARTICLE 22

- TERMINATION

Either Contracting Party may at any time give notice to the other Contracting Party of its decision to terminate this Agreement; such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organisation. In such case the Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of this notice by the International Civil Aviation Organisation.

ARTICLE 23

ENTRY INTO FORCE


The present Agreement shall enter into force at the date of reception of the second of the two notifications by which the Contracting Parties communicated officially each other the completion of their respective internal procedures provided for at this end.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at Rome, the 24th day of September 02 in two originals, in Italian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergent interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC

H. E. Ambassador Antonio Badini
General Director for
Mediterranean
And Middle East Countries
Ministry of Foreign Affairs



FOR THE GOVERNMENT OF
THE STATE OF QATAR

H.E. Ambassador Ali Bin Fahad
Al-Hajri
Ambassador of the State of Qatar to the
Italian Republic



ROUTE SCHEDULESECTION 1

Routes to be operated by the designated airlines of the Italian Republic:

<u>From</u>	<u>Intermediate Points</u>	<u>To</u>	<u>Points Beyond</u>
Points in Italy	Any point	Points in Qatar	Any point

SECTION 2

Routes to be operated by the designated airlines of the State of Qatar:

<u>From</u>	<u>Intermediate Points</u>	<u>To</u>	<u>Points Beyond</u>
Points in Qatar	Any point	Rome and/or Milan	Any point

Footnotes:

1. The designated airlines of each Contracting Party may on any or all flights omit calling at intermediate and/or beyond points mentioned above provided that the agreed services on the route begin or terminate in the territory of the Contracting Party which has designated the airlines.
2. The designated airlines of each Contracting Party may also operate points of call in the territory of the other Contracting Party with the faculty of co-terminalisation.
3. No cabotage rights will be allowed between points of call in Italy and between points of call in Qatar.

**AGREEMENT TO INTRODUCE AMENDMENTS TO
SOME PROVISIONS OF THE AIR SERVICES
AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR**

The Government of the Italian Republic and the Government of the State of Qatar hereinafter referred to as the 'Contracting Parties';

Desiring to introduce amendments to the "Air Services Agreement", signed by them in Rome on 24th of September 2002;

As per the Memorandum of Understanding between the Civil Aviation Authorities of the two Countries, signed in Rome on 3rd February 2005, regarding amending the said "Air Services Agreement";

Have agreed as follows:

ARTICLE (I)

To article 13 of the "Air Services Agreement" shall be added the following paragraph:

"4. References in this Agreement to nationals of Italy

shall be understood as referring to nationals of the European Community Member States;
References in this Agreement to airline(s) of Italy shall be understood as referring to airline(s) designated by Italy."

ARTICLE (II)

The under mentioned articles of the "Air Services Agreement" shall be substituted as follows:

ARTICLE (4)

Designation and Authorization

1. Each Contracting Party shall have the right to designate one or more airlines for the purpose of operating the agreed services on each of the routes specified in Annex and to withdraw or alter such designations. Such designations shall be made in writing.
2. On receipt of such a designation, the other Party shall grant the appropriate authorizations and permissions with minimum procedural delay, provided:
 - a. in the case of an airline designated by Italy:
 - i. it is established in the territory of Italy under the Treaty establishing the European

- Community and has a valid Operating License in accordance with European Community Law; and
- ii. effective regulatory control of the airline is exercised and maintained by the European Community Member State responsible for issuing its Air Operator's Certificate and the relevant aeronautical authority is clearly identified in the designation.

b. in the case of an airline designated by Qatar:

- i. it is established in the territory of Qatar and is licensed in accordance with the applicable law of Qatar; and
- ii. Qatar has and maintains effective regulatory control of the airline.

c. The designated airline is qualified to meet the conditions prescribed under the laws and regulations normally applied to the operation of international air services by the Party considering the application or applications.

ARTICLE (5)

Revocation or Suspension of operating Authorization

Either Party may revoke, suspend or limit the operating authorization or technical permissions of an airline designated by the other Party where:

- a. in the case of an airline designated by Italy:
- i. it is not established in the territory of Italy under the Treaty establishing the European Community or does not have a valid Operating License in accordance with European Community law; or
 - ii. effective regulatory control of the airline is not exercised or not maintained by the European Community member State responsible for issuing its Air Operator's Certificate, or the relevant aeronautical authority is not clearly identified in the designation.
- b. in case of an airline designated by Qatar:
- i. it is not established in the territory of Qatar or it is not licensed in accordance with the applicable law of Qatar; or
 - ii. Qatar is not maintaining effective regulatory control of the airline.
- c. the airline has failed to comply with the laws and regulations referred to in article (13) of the Agreement.

ARTICLE (8)

Tariffs

1. For the purpose of the following paragraphs, the term "tariff" means the price to be paid for the carriage of passengers and cargo and the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for agency and other auxiliary services by excluding remuneration and conditions for the carriage of mail.

2. The tariffs to be charged by an airline of one Contracting Party for carriage to or from the territory of the other Contracting Party shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors, including cost of operation, reasonable profit.

3. The tariffs shall be submitted for the approval of the Aeronautical Authorities of both Contracting Parties at least forty five (45) days before the proposed dates of their introduction. In special cases, this period may be reduced, subject to the agreement of the said Authorities.

4. This approval may be given in writing. If neither of the Aeronautical Authorities has expressed disapproval within thirty (30) days of the date of submission, in accordance with paragraph 3) of this Article, this tariff shall be considered as approved. In the event of the period for submission being reduced, as provided for in paragraph 3), the Aeronautical Authorities may agree that the period within which any disapproval must be notified shall be less than thirty (30) days.

5. A tariff established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until a new tariff has been established.

Article (11)

Aviation Security

1. Consistent with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties reaffirm that their obligation to each other to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this Agreement. Without limiting the generality of their rights and obligations under international law, the Contracting Parties shall in particular act in conformity with the provisions of the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at the Hague on 16 December 1970, the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971 and the Montreal Supplementary Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, signed at Montreal on 24 February 1988, the Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection, signed at Montreal on 1 March 1991 and any aviation security agreement that becomes binding on both Contracting Parties.

2. The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts

against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities and any other threat to the security of civil aviation.

3. The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation security provisions established by the International Civil Aviation Organization and designated as Annexes to the Chicago Convention to the extent that such security provisions are applicable to both Contracting Parties; they shall require that operators of aircraft of their registry or operators of aircraft which have their principal place of business or permanent residence in the territory of the Contracting Parties or, in the case of Italy, operators of aircraft which are established in its territory under the Treaty establishing the European Community and have valid Operating Licenses in accordance with European Community law, and the operators of airports in their territory act in conformity with such aviation security provisions.

4. Each Contracting Party agrees that such operators of aircraft may be required to observe, for departure from or while within the territory of the other Contracting Party, aviation security provisions in conformity with the law in force in that country, including, in the case of Italy, European Community law.

Each Contracting Party shall ensure that adequate measures are effectively applied within its territory to protect the aircraft and to inspect passengers, crew, carry-on items, baggage, cargo and aircraft stores prior to and during boarding or loading. Each Contracting

Party shall also give sympathetic consideration to any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat.

5. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports or air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such an incident or threat thereof.

6. If a Contracting Party has occasional problems in the context of the present Article on safety of civil aviation, the aeronautical authorities of both Contracting Parties may request immediate consultations with the aeronautical authorities of other Contracting Party.

Article (12)

Aviation Safety

1. Each Contracting Party may request consultations at any time concerning safety standards maintained by the other Contracting Party in areas relating to aeronautical facilities, flight crew, aircraft and the operation of aircraft. Such consultations shall take place within thirty (30) days of that request.

2. If, following such consultations, one Party finds that the other Party does not effectively maintain and

administer safety standards in the areas referred to in paragraph 1 that meet the Standards established at that time pursuant to the Convention on International Civil Aviation (Doc 7300), the other Party shall be informed of such findings and of the steps considered necessary to conform with the ICAO standards. The other Party shall then take appropriate corrective action within an agreed time period

3. Pursuant to Article 16 of the Convention, it is further agreed that, any aircraft operated by, or on behalf of an airline of one Party, on service to or from the territory of another Party, may, while within the territory of the other Party be subject of a search by the authorized representatives of the other Party, provided this does not cause unreasonable delay in the operation of the aircraft. Notwithstanding the obligations mentioned in Article 33 of the Chicago Convention, the purpose of this search is to verify the validity of the relevant aircraft documentation, the licensing of its crew, and that the aircraft equipment and the condition of the aircraft conform to the Standards established at that time pursuant to the Convention.

4. When urgent action is essential to ensure the safety of an airline operation, each Contracting party reserves the right to immediately suspend or vary the operating authorization of an airline or airlines of the other Contracting Party.

5. Any action by one Party in accordance with paragraph 4 above shall be discontinued once the basis for the taking of that action ceased to exist.

6. With reference to paragraph 2 above, if it is determined that one Party remains in non-compliance with ICAO standards when the agreed time period has lapsed, the Secretary General of ICAO should be advised thereof. The latter should also be advised of the subsequent satisfactory resolution of the situation.

7. Where Italy has designated an air carrier whose regulatory control is exercised and maintained by another European Community Member State, the rights of the other Contracting Party under Article 4 shall apply equally in respect of the adoption, exercise or maintenance of safety standards by that other European Community Member State and in respect of the operating authorization of that air carrier.

Article (18)

Recognition of Licenses and Certificates

1. Certificates of airworthiness, certificates of competency and licenses issued or validated in accordance with the laws and regulations of one Contracting Party including in the case of Italy, the laws and regulations of the European Community, and the unexpired shall be recognized as valid by the other Contracting Party for the purpose of operating the agreed services, provided always that such certificates or licenses were issued, or validated, equal or above the minimum standards established under the Chicago Convention.

2. Each Contracting Party reserves the right to refuse to recognize as valid, for the purpose of flight over its territory, certificates of airworthiness, certificates of competency or licenses granted to or rendered valid for its own nationals by the other Contracting Party.

ARTICLE (III)

The present Agreement, shall enter into force – simultaneously with the “Air Services Agreement” signed in Rome on 24th September 2002 – at the date of reception of the second of the two notifications by which the Contracting Parties communicated officially to each other the completion of their respective internal procedures provided at this end.


In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at Rome, on the day of 16/04/2012 in two originals, each in Arabic, Italian and English languages, all text being equally authentic. In case of divergence on interpretation or application, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF
THE STATE OF QATAR





ACCORDO

SUI SERVIZI DI TRASPORTO AEREO

TRA IL

GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED IL

GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE

Il Governo della Repubblica Italiana

ed

il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare

desiderosi di promuovere lo sviluppo dei trasporti aerei tra l'Italia e l'Algeria e di continuare la cooperazione internazionale, nella più ampia misura possibile in questo settore, ispirandosi in particolare ai principi e alle disposizioni della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti ed i benefici specificati nel presente Accordo allo scopo di istituire i servizi aerei civili internazionali specificati nell'Allegato I.

TITOLO I - DEFINIZIONI

Articolo 2

Ai fini del presente accordo e dei suoi Allegati:

- a) il termine "Territorio" indica quanto stabilito nell'articolo 2 della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale;
- b) la locuzione «Autorità Aeronautiche» indica, nel caso dell'Italia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nel caso dell'Algeria, il Ministero dei Trasporti, Direzione dell'Aviazione Civile e della Meteorologia, o in ambedue i casi, qualsiasi soggetto o ente autorizzato ad esercitare le funzioni attualmente attribuite a dette Autorità;
- c) la locuzione «vettore designato» indica un vettore di trasporto aereo designato ai sensi dell'articolo 6 del presente Accordo;
- d) ogni riferimento del presente Accordo ai cittadini della Repubblica Italiana, deve essere inteso come riferito ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o dell'Associazione Europea di Libero Scambio;
- e) ogni riferimento del presente Accordo ai vettori della Repubblica Italiana deve essere inteso come riferito ai vettori designati dalla Repubblica Italiana;
- f) ogni riferimento ai "Trattati sull'Unione Europea" deve essere inteso come riferito al Trattato sull'Unione Europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI**Articolo 3**

Le disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna Parte Contraente relative all'ingresso, la permanenza e la partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o relative alla conduzione e navigazione di tali aeromobili durante la permanenza nel proprio territorio, si applicano agli aeromobili dell'altra Parte Contraente.

Gli equipaggi, i passeggeri e gli spedizionieri di merci sono tenuti a rispettare, o personalmente o quando un soggetto terzo che agisce per loro conto e in loro nome, le disposizioni legislative e regolamentari, nel territorio di ciascuna delle Parti contraenti, relative all'ingresso, permanenza e partenza degli equipaggi, passeggeri e merci, così come quelle relative all'ingresso, immigrazione, emigrazione, passaporti, quarantene, dogane, sanità e valuta.

Articolo 4

I certificati di aereonavigabilità, le licenze e i brevetti rilasciati o riconosciuti da una Parte Contraente, devono essere ritenuti validi dall'altra Parte Contraente a condizione che non siano scaduti.

Tuttavia, ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di non riconoscere, per l'uso nel suo territorio e per il sorvolo del proprio territorio, licenze e brevetti rilasciati ai propri cittadini dall'altra Parte Contraente.

Articolo 5

Gli aeromobili impiegati dal vettore designato da una Parte Contraente per i servizi concordati sono ammessi nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione dai dazi doganali, tasse d'ispezione e altre imposte analoghe.

I carburanti, gli oli lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio ed il normale materiale aeronautico introdotto nel territorio di una Parte Contraente ad uso esclusivo degli aeromobili del vettore designato dall'altra Parte Contraente, destinati allo svolgimento dei servizi convenuti, sono esenti da dazi doganali, tasse d'ispezione ed altre imposte analoghe, in conformità alla normativa doganale normalmente applicata nel suddetto territorio.

I carburanti, gli oli lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio ed il normale materiale aeronautico a bordo dell'aeromobile introdotto nel territorio di una Parte Contraente ad uso esclusivo di tali aeromobili destinati allo svolgimento dei servizi convenuti, nel territorio dell'altra Parte Contraente sono esenti da dazi doganali, tasse d'ispezione ed altre imposte analoghe, a condizione che la normativa doganale del suddetto territorio sia rispettata.

I carburanti, gli oli lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio ed il normale materiale aeronautico a bordo dell'aeromobile che, sulla base delle disposizioni dei paragrafi precedenti, sono esenti da dazi doganali, tasse d'ispezione ed altre imposte analoghe, possono essere sbarcati solo dopo l'autorizzazione delle autorità doganali dell'altra Parte Contraente.

Se tali materiali non vengono utilizzati o consumati, devono essere riesportati. In attesa della loro utilizzazione o riesportazione devono essere affidati alla sorveglianza delle autorità doganali dell'altra Parte Contraente.

Nessuna disposizione del presente Accordo potrà essere interpretata nel senso di privare la Repubblica Algerina Democratica e Popolare del diritto di imporre tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sul carburante fornito sul proprio territorio per essere utilizzato da un aeromobile di un vettore designato dalla Repubblica Italiana che operi tra un punto nel territorio della Repubblica Algerina Democratica e Popolare e un altro punto nel territorio della Repubblica Algerina Democratica e Popolare.

Nessuna disposizione del presente Accordo potrà essere interpretata nel senso di privare la Repubblica Italiana del diritto di imporre tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sul carburante fornito sul proprio territorio per essere utilizzato da un aeromobile di un vettore designato dalla Repubblica Algerina Democratica e Popolare che operi tra un punto nel territorio della Repubblica Italiana e un altro punto nel territorio della Repubblica Italiana o nel territorio di un altro Stato Membro dell'Unione Europea.

Articolo 6

1. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di designare, per iscritto all'altra Parte Contraente, uno o più vettori aerei per l'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate. Tali designazioni sono comunicate tramite i canali diplomatici.
2. Al ricevimento di una designazione effettuata da una delle Parti contraenti, nel rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, su richiesta del vettore aereo designato, e presentata nella forma e con le modalità prescritte, le autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente accordano, con tempi procedurali minimi, la corrispondente autorizzazione, a condizione che:
 - a) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica Italiana:
 - i. il vettore sia stabilito in territorio italiano conformemente a quanto previsto nel Trattato dell'Unione Europea e disponga di una licenza d'esercizio valida, ai sensi della normativa dell'Unione Europea; e
 - ii. lo Stato membro dell'Unione europea responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo eserciti e mantenga un controllo regolamentare effettivo sul vettore e che, a tal fine, l'Autorità competente sia chiaramente identificata nella designazione; e
 - iii. il vettore sia, direttamente o in virtù del possesso di una quota di maggioranza, di proprietà e soggetto al controllo effettivo di Stati Membri dell'Unione Europea o degli Stati elencati nell'Allegato II del presente Accordo e/o di cittadini di tali Stati.
 - b) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica Algerina Democratica e Popolare:
 - i. il vettore sia stabilito in territorio algerino e disponga di una licenza d'esercizio valida, ai sensi delle leggi della Repubblica Algerina Democratica e Popolare; e

- ii. la Repubblica Algerina Democratica e Popolare eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo;
 - iii. il vettore sia, direttamente o in virtù del possesso di una quota di maggioranza, di proprietà e soggetto al controllo effettivo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare e/o di suoi cittadini.
- e) il vettore designato sia in grado soddisfare le condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati per l'esercizio di servizi aerei internazionali dalla Parte Contraente che prende in esame la richiesta o le richieste ai sensi delle disposizioni della Convenzione di Chicago;
- d) le norme sulla sicurezza aerea, di cui agli articoli 8 (Safety) e 9 (Security), siano rispettate ed attuate.
3. Una volta designati e autorizzati secondo le modalità prescritte, i vettori aerei possono, in ogni momento, operare tutti i servizi convenuti, nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo.

Articolo 7

1. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di revocare una licenza di esercizio, di sospendere l'esercizio dei diritti concessi ai sensi del presente Accordo ad un vettore designato dall'altra Parte Contraente o di imporre all'esercizio di tali diritti le condizioni ritenute necessarie, qualora:
- a) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica italiana:
 - i. il vettore non sia stabilito in territorio italiano secondo quanto previsto nel Trattato dell'Unione Europea o non disponga di una licenza d'esercizio valida, ai sensi delle vigenti norme dell'Unione Europea; oppure
 - ii. lo Stato membro dell'Unione europea responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo non eserciti o non garantisca un effettivo controllo regolamentare sul vettore, o l'Autorità a tal fine competente non sia chiaramente identificata nella designazione; oppure
 - iii. il vettore non sia, direttamente o in virtù del possesso di una quota di maggioranza, di proprietà o non sia soggetto al controllo effettivo di Stati Membri dell'Unione Europea o degli Stati elencati nell'Allegato II del presente Accordo e/o di cittadini di tali Stati;
 - b) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica Algerina Democratica e Popolare:
 - i. il vettore aereo non sia stabilito in territorio algerino o non disponga di una licenza d'esercizio valida ai sensi delle leggi della Repubblica Algerina Democratica e Popolare; oppure
 - ii. la Repubblica Algerina Democratica e Popolare non eserciti e non garantisca un effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo; oppure

- iii. il vettore non sia, direttamente o in virtù del possesso di una quota di maggioranza, di proprietà o soggetto, in qualsiasi momento, al controllo effettivo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare e/o di suoi cittadini.
 - c) il vettore non rispetti le leggi o i regolamenti, normalmente e ragionevolmente applicati per l'esercizio di servizi aerei internazionali della Parte Contraente che ha concesso i diritti; o,
 - d) in tutti i casi in cui le norme sulla sicurezza aerea di cui al presente accordo, in particolare le norme di cui agli articoli 8 (Safety) e 9 (Security) non siano rispettate ed attuate.
2. Nei casi in cui la revoca, la sospensione o l'imposizione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non siano atti urgenti e necessari per evitare ulteriori violazioni di leggi e regolamenti o delle disposizioni del presente Accordo, i diritti definiti nel presente Accordo possono essere esercitati solo dopo consultazioni con l'altra Parte Contraente. Tali consultazioni devono tenersi entro trenta (30) giorni dalla data di richiesta di una delle Parti Contraenti, salvo diverso accordo tra le due Parti.

Articolo 8

1. In qualsiasi momento ciascuna Parte Contraente ha facoltà di chiedere consultazioni in merito agli standard di sicurezza adottati dall'altra Parte Contraente relativamente alle strutture aeronautiche, all'equipaggio, all'aeromobile e al funzionamento dell'aeromobile. Tali consultazioni avranno luogo entro trenta (30) giorni dalla richiesta.
2. Ove, a seguito di tali consultazioni, una Parte Contraente ritenga che l'altra Parte Contraente non rispetti o attui in modo efficiente le norme di sicurezza, di cui al paragrafo 1, secondo gli standard minimi, in quel momento vigenti, ai sensi della Convenzione di Chicago, essa informa l'altra Parte Contraente di tali rilievi e l'altra Parte Contraente adotta le conseguenti misure correttive. Se l'altra Parte non adotta le misure correttive entro un termine ragionevole e, in ogni caso, entro 15 giorni ovvero entro il termine concordato, si applicherà quando disposto dall'articolo 7 del presente Accordo sulla "revoca o sospensione di una autorizzazione ad operare".
3. In deroga agli obblighi di cui all'Articolo 33 della Convenzione di Chicago, si conviene che ciascun aeromobile utilizzato da un vettore o per conto di un vettore di una Parte Contraente, in servizio con origine o destinazione nel territorio di un'altra Parte Contraente, possa, mentre si trova nel territorio dell'altra Parte Contraente, essere soggetto da parte dei rappresentanti autorizzati dell'altra Parte Contraente ad un controllo a bordo o all'esterno dell'aeromobile allo scopo di verificare la validità dei documenti dell'aeromobile e del suo equipaggio nonché le condizioni dell'aeromobile e delle sue attrezzature (controllo da ora in poi denominato "ispezione a terra"), a condizione che ciò non comporti un ritardo irragionevole.
4. Se a seguito di una ispezione o una serie di ispezioni a terra emergano:
 - a) fondati motivi di ritenere che un aeromobile o il suo utilizzo non sia conforme alle norme minime di sicurezza (Safety), in quel momento vigenti, ai sensi della Convenzione di Chicago, o
 - b) fondati motivi per temere carenze nella adozione ed attuazione delle norme di sicurezza (Safety), in quel momento vigenti, ai sensi della Convenzione di Chicago.

la Parte Contraente che effettua l'ispezione, ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione, è libera di concludere che i criteri in base ai quali i certificati o licenze relative all'aeromobile sono stati rilasciati o convalidati al suo operatore o al suo equipaggio, non rispettano gli standard minimi di sicurezza (Safety), in quel momento vigenti, ai sensi della Convenzione di Chicago.

5. Nel caso cui venga impedito l'accesso ad un aeromobile operato dai vettori di una Parte Contraente per la sua ispezione a terra, ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, l'altra Parte Contraente ha la facoltà di ritenere che possano ricorrere i fondati motivi di cui al paragrafo 4 del presente articolo e trarre le conclusioni di cui al medesimo paragrafo.
6. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di sospendere immediatamente o modificare l'autorizzazione di esercizio di un vettore o di più vettori dell'altra Parte Contraente qualora, a seguito di una ispezione a terra, di una serie di ispezioni a terra, di un accesso non consentito per ispezione a terra, di consultazione o di altra forma di dialogo, ritenga necessario porre in essere misure urgenti per assicurare la sicurezza di esercizio di uno o più vettori.
7. Le misure adottate da una Parte Contraente, in conformità a quanto disposto nei paragrafi 2 o 6 del presente articolo, saranno sospese non appena le cause che ne hanno motivato l'adozione avranno cessato di esistere.
8. Qualora la Repubblica italiana abbia designato un vettore il cui controllo regolamentare sia esercitato e mantenuto da un altro Stato Membro dell'Unione Europea, i diritti della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, ai sensi del presente articolo, verranno parimenti applicati in relazione all'adozione, esercizio o mantenimento degli standard di sicurezza da parte di tale altro Stato Membro dell'Unione Europea e in relazione alla autorizzazione ad operare di tale vettore.

Articolo 9

1. Fatti salvi i diritti e gli obblighi contratti in virtù del diritto internazionale, le Parti contraenti riaffermano che gli obblighi reciprocamente assunti in materia di tutela della sicurezza (Security) dell'aviazione civile contro atti di interferenza illegittima formano parte integrante del presente Accordo. Senza porre alcun limite alla generalità dei diritti e degli obblighi derivanti dal diritto internazionale, le Parti contraenti operano, in particolare, in conformità alle disposizioni della Convenzione sui reati e taluni altri atti commessi a bordo degli aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all'Aia il 16 dicembre 1970, della Convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971, del Protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti impiegati dall'aviazione civile internazionale che integra la Convenzione per la repressione di atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 e della Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici e in foglie ai fini di rilevamento, firmata a Montreal il 1 marzo 1991, e di ogni altro accordo multilaterale in materia di protezione dell'aviazione civile che sia vincolante per entrambe le Parti contraenti.
2. A richiesta, le Parti contraenti si prestano reciprocamente tutta l'assistenza necessaria a prevenire atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illegittimi contro la sicurezza (Safety) dell'aeromobile, dei loro passeggeri ed equipaggio, degli aeroporti e le strutture di navigazione e contro qualsiasi altra minaccia alla sicurezza (Security) dell'aviazione civile.

3. Le Parti contraenti agiscono in conformità alle norme in materia di sicurezza (Security) dell'aviazione civile sancite dalla Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile ed indicate come Allegati alla Convenzione di Chicago nella misura in cui tali disposizioni siano applicabili alle Parti contraenti. Esse esigono che gli operatori degli aeromobili inseriti nel loro registro o gli operatori di aeromobili che hanno nel territorio delle Parti contraenti la sede di attività principale o la residenza permanente, o, nel caso dell'Italia, gli operatori di aeromobili che siano costituiti nel suo territorio ai sensi delle leggi dell'Unione Europea e gli operatori degli aeroporti nei loro territori agiscano conformemente a tali disposizioni in materia di sicurezza (Security) dell'aviazione.
4. Ciascuna Parte Contraente accetta che i propri operatori di aeromobili siano tenuti ad osservare, alla partenza dal territorio dell'altra Parte Contraente o durante la permanenza su di esso, le disposizioni in materia di sicurezza (Security) dell'aviazione conformi alla legge vigente in tale Paese, ivi comprese, nel caso dell'Italia, le leggi dell'Unione Europea, in conformità con le altre disposizioni del presente Accordo. Ciascuna Parte Contraente assicura che nel suo territorio siano applicate efficacemente misure adeguate per proteggere gli aeromobili e per ispezionare passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e provviste di bordo prima e durante l'imbarco o il carico. Ciascuna Parte Contraente si impegna anche ad esaminare favorevolmente qualsiasi richiesta dell'altra Parte Contraente di adottare particolari e ragionevoli misure di sicurezza (Security) per poter far fronte ad una particolare minaccia.
5. Qualora si verifichi la cattura illegittima, o vi sia la minaccia della cattura illegittima di un aeromobile civile o di altri atu illegittimi contro la sicurezza (Safety) di un aeromobile, dei passeggeri o dell'equipaggio, di aeroporti o strutture di navigazione aerea, le Parti Contraenti si presteranno reciproca assistenza facilitando la comunicazione e adottando altre misure idonee a far cessare rapidamente e in sicurezza tale cattura o minaccia di cattura.
6. Qualora una Parte Contraente abbia fondati motivi per ritenere che l'altra Parte Contraente non abbia rispettato le disposizioni in materia di sicurezza (Security) dell'aviazione civile ai sensi delle presente articolo, essa ha facoltà di fare richiesta di consultazioni immediate con l'altra Parte Contraente. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7 del presente Accordo sulla "revoca o sospensione di una autorizzazione ad operare", l'assenza di un accordo soddisfacente, entro quindici (15) giorni dalla data della richiesta di consultazioni, costituisce motivo di sospensione dei diritti riconosciuti alle Parti contraenti ai sensi del presente Accordo. In caso d'urgenza rappresentato da una minaccia diretta ed eccezionale per la sicurezza (Security) dei passeggeri, degli equipaggi o degli aeromobili di una Parte Contraente e laddove l'altra Parte Contraente non abbia adeguatamente adempiuto gli obblighi di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, una Parte Contraente può adottare immediatamente, in via provvisoria, le misure di protezione appropriate per far fronte a detta minaccia. Qualsiasi misura adottata ai sensi del presente paragrafo viene sospesa quando l'altra Parte Contraente si sia conformata alle disposizioni in materia di sicurezza (Security) del presente articolo.

TITOLO III - TRANSITO DEI SERVIZI AEREI INTERNAZIONALI

Articolo 10

1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i seguenti diritti in relazione all'esercizio di servizi aerei internazionali, regolari o meno, effettuati dai vettori dell'altra Parte Contraente:

- a) il diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il proprio territorio;
 - b) il diritto di effettuare, sul proprio territorio, scali non commerciali.
2. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti di cui al presente Accordo per istituire e svolgere servizi aerei internazionali regolari sulle rotte indicate nell'Allegato I del presente Accordo. Nell'operare un servizio concordato su una rotta specifica, il vettore designato da una Parte Contraente può esercitare, oltre ai diritti specificati nel paragrafo 1 del presente articolo, il diritto di atterrare nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti previsti dalla tabella delle rotte di cui all'Allegato I del presente Accordo, per imbarcare e sbarcare, separatamente o insieme, passeggeri, merci e posta da o verso il territorio della prima Parte Contraente.
 3. Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata nel senso di conferire alla compagnia aerea di una Parte Contraente il diritto di imbarcare sul territorio dell'altra Parte Contraente, a mezzo di noleggio o dietro compenso, passeggeri, loro bagagli, merci e posta verso un altro punto del territorio dell'altra Parte Contraente.

TITOLO IV - SERVIZI CONCORDATI

Articolo 11

Il governo della Repubblica Italiana concede al Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare e reciprocamente il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare concede al Governo della Repubblica Italiana il diritto di operare, con i vettori designati, i servizi concordati specificati nella tabella delle rotte di cui all'Allegato I del presente Accordo.

Articolo 12

I servizi concordati saranno operati da uno o più vettori designati da ciascuna Parte Contraente per le rotte specificate.

Articolo 13

L'esercizio dei servizi concordati da parte dei vettori designati resta subordinato alla concessione della Parte Contraente che concede i diritti, di una autorizzazione ad operare. Resta inteso che tale autorizzazione sarà concessa al vettore interessato nel più breve tempo possibile, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del presente Accordo.

Articolo 14

I vettori designati, se del caso, saranno tenuti a dimostrare alle autorità aeronautiche della Parte Contraente che concede i diritti che sono in grado di soddisfare i requisiti prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari di detta Parte Contraente relativamente al funzionamento dei trasporti aerei commerciali.

Articolo 15

I servizi concordati possono essere esercitati immediatamente o in un momento successivo, a scelta della Parte Contraente alla quale sono concessi i diritti.

Articolo 16

Ai vettori designati da ciascuna delle due Parti contraenti sarà garantito un trattamento giusto ed equo, beneficiando di pari condizioni per l'esercizio dei servizi concordati.

Articolo 17

I vettori designati da ciascuna delle Parti contraenti, ai sensi del presente Accordo, nel territorio della Parte Contraente beneficeranno del diritto di sbarcare ed imbarcare, per traffico internazionale, passeggeri, merci e posta nei punti e sulle rotte di cui all'Allegato 1, alle condizioni indicate nei seguenti articoli.

Articolo 18

1. I servizi concordati operati dai vettori designati da entrambe le Parti Contraenti devono soddisfare le richieste dell'utenza in materia di trasporto aereo sulle rotte specificate al fine di soddisfare principalmente, con un coefficiente di carico ragionevole, le esigenze attuali e quelle ragionevolmente prevedibili relative al trasporto di passeggeri, posta e merci tra il territorio della Parte Contraente che ha designato il vettore ed il territorio di destinazione.
2. Il trasporto di passeggeri, merci e posta imbarcati e sbarcati in punti del territorio di Paesi terzi, sulle rotte concordate, sarà effettuato tenendo conto del principio generale che la capacità dovrà rispondere:
 - a) alle esigenze del traffico tra i Paesi di origine,
 - b) ai requisiti dei servizi di lungo raggio,
 - c) alle esigenze del Paese attraversato, tenendo conto degli interessi di altri vettori appartenenti ai Paesi stessi.
3. Prima di operare i servizi concordati, e prima di qualsiasi variazione della capacità offerta, le Autorità Aeronautiche delle due Parti contraenti si accorderanno sulla modalità di applicazione, per i servizi operati dai vettori designati, dei principi precedentemente enunciati.
4. Su richiesta delle Autorità Aeronautiche di una Parte Contraente, le Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente forniranno dati statistici periodici o altre informazioni allo scopo di poter verificare la capacità disposta e la quantità di traffico realizzato sui servizi concordati dai vettori designati.

Articolo 19

Le Parti contraenti si consulteranno, ogni volta che lo riterranno opportuno, per esaminare le modalità con cui i vettori designati applicano le disposizioni del presente Titolo dell'Accordo al fine di assicurare che i loro interessi non siano lesi. Nel corso di tali consultazioni, si valuteranno le statistiche sul traffico effettuato, che si scambieranno regolarmente tra di loro.

Articolo 20

1. Le tariffe applicate da vettori designati da una Parte Contraente per il trasporto da o verso il territorio dell'altra Parte Contraente, sono fissate a livelli ragionevoli, tenendo debitamente conto di tutti i fattori pertinenti, comprendendo i costi d'esercizio, le caratteristiche dei servizi, le commissioni e un utile ragionevole.
2. Le tariffe sono depositate presso le Autorità Aeronautiche almeno trenta (30) giorni prima della data della loro entrata in vigore. In casi particolari, tale lasso di tempo può essere inferiore, previa intesa tra le Autorità stesse. Qualora, entro trenta (30) giorni, nessuna delle Autorità Aeronautiche abbia espresso il suo disaccordo verso una tariffa depositata a norma del presente paragrafo, il prezzo si intenderà approvato.
3. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di non approvare, entro i termini di cui al paragrafo 2, le tariffe presentate dai vettori designati.
4. È consentito non approvare le tariffe nei casi in cui esse non soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e, in particolare, nei casi in cui esse siano discriminatorie, eccessivamente elevate in virtù di un abuso di posizione dominante, tenute basse per sovvenzioni o sussidi diretti o indiretti o nei casi in cui possano impedire, limitare o eliminare la concorrenza.
5. Qualora una delle Parti Contraenti ritenga che la tariffa depositata o praticata da un vettore designato dall'altra Parte Contraente rientri nei casi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, può chiedere consultazioni con l'altra Parte Contraente specificando le motivazioni. Tali consultazioni si svolgeranno entro quindici (15) giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Se le Parti Contraenti pervengono ad una intesa sulla tariffa in questione, ciascuna Parte Contraente adotta le misure necessarie per l'attuazione dell'intesa a cui si è pervenuti. In caso contrario, la tariffa entra o rimane in vigore.

Articolo 21

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, le Autorità Aeronautiche delle due Parti contraenti comunicano, nel più breve tempo possibile, le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate ai vettori designati per l'esercizio dei servizi concordati.
2. Tali informazioni comprendono, tra l'altro, una copia dell'autorizzazione rilasciata, eventuali modifiche e gli eventuali documenti allegati.
3. I programmi dei vettori designati da una Parte Contraente sono rimessi all'approvazione delle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente.
4. Tali programmi sono comunicati trenta (30) giorni prima dell'avvio dell'esercizio e specificano, in particolare, i servizi regolari, la loro frequenza, le tipologie di aeromobili, la loro configurazione e il numero di posti disponibili per l'utenza. Previa intesa tra le Autorità Aeronautiche delle due Parti contraenti, il termine di trenta (30) giorni, in alcuni casi, può essere inferiore.
5. Le eventuali modifiche ai programmi approvati di un vettore designato da una Parte Contraente sono rimesse all'approvazione delle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente. In questo caso, il termine di trenta (30) giorni non è richiesto.

**TITOLO V - ATTIVITA' COMMERCIALI
E TRASFERIMENTO DEGLI INTROITI****Articolo 22**

1. I vettori designati da una Parte Contraente hanno facoltà, a condizione di reciprocità, di stabilire uffici nel territorio dell'altra Parte Contraente per la promozione e la vendita di servizi di trasporto aereo.
2. I vettori designati da una Parte Contraente sono autorizzati, a condizione di reciprocità, a far entrare e soggiornare nel territorio dell'altra Parte Contraente il personale addetto alla gestione, alle operazioni, nonché personale addetto alla vendita e specializzato, necessario per garantire il trasporto aereo.
3. Ciascuna Parte Contraente permette al personale dei vettori designati dall'altra Parte Contraente, a condizione di reciprocità, di accedere, nel suo territorio, all'aeroporto, alle aree adibite alla manutenzione degli aeromobili, alle aeree riservate agli equipaggi, ai passeggeri e alle merci di un vettore dell'altra parte contraente.
4. Ciascuna Parte Contraente, su base reciproca, consente ai vettori designati dall'altra Parte Contraente di far entrare e soggiornare nel suo territorio per brevi periodi, non superiori a novanta (90) giorni, personale aggiuntivo, richiesto dai vettori designati dall'altra Parte Contraente per lo svolgimento delle sue attività.
5. Le Parti Contraenti assicurano che i passeggeri, qualunque sia la loro nazionalità, possano acquistare i biglietti del vettore da loro scelto in valuta locale o in una valuta liberamente convertibile accettata dal vettore aereo. Tali disposizioni si applicano anche per il trasporto merci.
6. Su base reciproca, i vettori designati da una Parte Contraente, nel territorio dell'altra Parte Contraente, hanno il diritto di effettuare, in valuta locale o in una valuta liberamente convertibile, la vendita di biglietti di trasporto aereo di passeggeri e merci nei loro uffici così come tramite gli agenti da loro accreditati. I vettori designati da una Parte Contraente hanno, pertanto, il diritto di aprire e mantenere nel territorio dell'altra Parte Contraente conti bancari nominativi nella valuta dell'una o dell'altra Parte Contraente o in qualsiasi valuta liberamente convertibile, a loro discrezione.
7. Nell'esercizio o offerta di servizi autorizzati sulle rotte concordate, i vettori designati da una Parte Contraente hanno facoltà di stipulare intese di cooperazione commerciale, incluse quelle di block-space, code-sharing o di leasing, a condizione che tutti i vettori partecipanti a tali intese dispongano delle necessarie autorizzazioni ed ottemperino a quanto normalmente disposto da tali intese.
 - i. con uno o più vettori di una delle due Parti Contraenti;
 - ii. con uno o più vettori di un Paese terzo, a condizione che il Paese terzo autorizzi o permetta tali intese tra i vettori designati dall'altra Parte Contraente e da altri vettori per operazioni similari.

Per ogni biglietto venduto, all'acquirente viene comunicato al momento della vendita e nel caso di un eventuale cambiamento del vettore aereo, il vettore che opererà ogni parte del servizio.

Articolo 23

1. Ciascuna Parte Contraente accorda, a condizione di reciprocità e su richiesta, ai vettori designati dall'altra Parte Contraente il diritto di convertire e trasferire in un territorio a loro scelta le eccedenze di introiti locali derivanti dalla vendita dei servizi di trasporto (passeggeri, bagagli, merci e posta) nel territorio dell'altra Parte Contraente. La conversione ed il trasferimento sono autorizzati immediatamente senza restrizioni o imposizioni, al tasso di cambio in vigore alla data del trasferimento.
2. Ciascuna Parte Contraente concede ai vettori designati dall'altra Parte Contraente il diritto di impiegare tutti o parte dei loro introiti realizzati nel territorio dell'altra Parte Contraente per i pagamenti derivanti dalle loro attività di trasporto (compreso l'acquisto del carburante).
3. Se il regime dei pagamenti delle Parti contraenti è disciplinato da un'intesa speciale, si applica tale intesa.

**TITOLO VI - INTERPRETAZIONE, REVISIONE,
RECESSO E CONTROVERSIE****Articolo 24**

Ciascuna Parte Contraente può, in ogni momento, chiedere consultazioni tra le Autorità competenti delle Parti Contraenti in merito all'interpretazione, all'applicazione o alla modifica del presente Accordo.

Le consultazioni avranno luogo al più tardi entro quarantacinque (45) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Le modifiche che vengono apportate al presente Accordo entreranno in vigore una volta che saranno confermate con scambio di note diplomatiche.

Articolo 25

Ciascuna Parte Contraente può, in qualsiasi momento, notificare all'altra Parte Contraente la propria decisione di recedere dal presente Accordo.

Tale notifica dovrà essere inviata contestualmente all'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO).

Il presente Accordo cesserà di produrre effetti sei (6) mesi dopo il ricevimento della notifica, a meno che la notifica non sia revocata di comune intesa fra le Parti contraenti prima dello scadere di questo termine.

Nei casi in cui la Parte Contraente che riceve tale notifica non attesta di averla ricevuta, la suddetta notifica si considera pervenuta quindici (15) giorni dopo che sia stata ricevuta dall'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO).

Articolo 26

1. In caso di controversie tra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti tenderanno, in primo luogo, di comporre tramite negoziati diretti tra le Autorità Aeronautiche, secondo quanto disposto dall'articolo 19 del presente Accordo.
2. Qualora le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti non riescano a raggiungere un'intesa, si potrà tentare di risolvere le controversie attraverso consultazioni diplomatiche. Queste avranno luogo entro sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni da parte di una Parte Contraente.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**Articolo 27**

Il presente Accordo ed i suoi Allegati saranno trasmessi all'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO), per la loro registrazione.

Articolo 28


Il presente Accordo entra in vigore un mese dopo la data in cui ognuna delle Parti contraenti abbia notificato all'altra Parte Contraente di aver espletato le formalità richieste, per la Parte italiana quelle attinenti alla legislazione nazionale e dell'Unione Europea, per la Parte algerina quelle attinenti agli obblighi costituzionali.

A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente Accordo annulla e sostituisce l'Accordo sul trasporto aereo firmato a Roma il 3 giugno 1965 tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare sul trasporto aereo.

Fatto a ALGERI, il 22/1/2013 in duplice copia originale, per ciascuna lingua: italiano, arabo e francese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergenza di interpretazione, fa fede il testo in lingua francese.

Per il governo della
Repubblica italiana



Per il governo della
Repubblica Algerina Democratica e Popolare



ALLEGATO I

Rotte che possono essere operate dai vettori designati dalla Repubblica italiana:

Punti di partenza	Punti intermedi	Punti in Algeria	Punti oltre
Punti in Italia	Tutti i punti	Algeri, Orano, Costantina ed un 4° punto a scelta da definire	Casablanca

Rotte che possono essere operate dai vettori designati dalla Repubblica Algerina Democratica e popolare:

Punti di partenza	Punti intermedi	Punti in Italia	Punti oltre
Punti in Algeria	Tutti i punti	Roma, Milano, Palermo ed un 4° punto a scelta da definire	Belgrado

NOTE:

- i. I vettori designati da entrambe le Parti contraenti possono, per ogni volo o per tutti i voli, omettere ogni punto della tabella delle rotte di cui sopra, a condizione che i servizi concordati inizino o si concludano nei rispettivi territori.
- ii. Nessun diritto di cabotaggio è autorizzato tra punti nel territorio dell'altra Parte Contraente.
- iii. I servizi concordati possono essere operati con diritti di traffico 3a e 4a libertà.
- iv. L'esercizio dei diritti di traffico da parte dei vettori designati di ciascuna delle Parte contraenti tra punti in un Paese terzo e il territorio dell'altra Parte Contraente, è subordinato ad una intesa tra le Autorità Aeronautiche delle due Parti contraenti.
- v. I vettori designati possono operare i servizi concordati con aeromobili in locazione (leasing) anche con equipaggio (wet lease) di altri vettori aerei o soggetti.

ALLEGATO II

Elenco degli Stati (diversi dagli Stati membri dell'Unione europea), che, così come i loro cittadini, detengono e controllano vettori aerei che possono essere designati dalla Repubblica italiana:

- a) la Repubblica di Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo);
- b) il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo);
- c) il Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo);
- d) la Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo).

ACCORD

RELATIF AUX SERVICES DE TRANSPORT AERIEN

ENTRE LE

GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

ET LE

GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire

et

Le Gouvernement de la République Italienne

Désireux de favoriser le développement des transports aériens entre l'Algérie et l'Italie et de poursuivre, dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine, en s'inspirant notamment des principes et des dispositions de la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 7 Décembre 1944 :

ONT CONVENU DE CE QUI SUIT

Article 1

Les parties contractantes s'accordent l'une à l'autre les droits et les avantages spécifiés au présent accord, en vue de l'établissement des relations aériennes civiles internationales énumérées à l'annexe I jointe

TITRE I- DEFINITION

Article 2

Pour l'application du présent accord et de ses annexes :

- a) le mot "Territoire" s'entend tel qu'il est défini à l'article 2 de la Convention relative à l'Aviation civile internationale.
- b) l'expression "Autorités Aéronautiques" signifie, en ce qui concerne l'Algérie le Ministère des Transports, Direction de l'Aviation Civile et de la Météorologie, et en ce qui concerne l'Italie le Ministère des Infrastructures et des Transports, ou dans les deux cas tout organisme ou toute personne habilité à exercer les fonctions qu'exercent actuellement lesdites autorités.
- c) l'expression "Transporteur désigné" s'entend un transporteur aérien désigné conformément à l'article 6 du présent Accord.
- d) les références faites dans le présent accord aux ressortissants de la République Italienne s'entendent comme faites aux ressortissants des Etats membres de l'Union Européenne ou de l'Association Européenne de Libre-Echange.
- e) les références faites dans le présent accord aux transporteurs de la République Italienne s'entendent comme faites aux transporteurs désignés par la République Italienne.

f) les références faites aux "Traité de l'Union Européenne" s'entendent comme le Traité sur l'Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne.

TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES

Article 3

Les lois et règlements de chaque partie contractante relatifs à l'entrée, au séjour et à la sortie de son territoire des aéronefs employés à la navigation internationale ou relatifs à l'exploitation et à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire s'appliquent aux aéronefs de l'autre partie contractante.

Les équipages, les passagers et les expéditeurs de marchandises sont tenus de se conformer, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour leur compte et leur nom, aux lois et règlements régissant, sur le territoire de chaque partie contractante, l'entrée, le séjour et la sortie des équipages, passagers et marchandises, tels que ceux qui s'appliquent à l'entrée, à l'immigration, à l'émigration, aux passeports, aux formalités de congé, aux douanes, à la santé et au régime des devises.

Article 4

Les certificats de navigabilité des aéronefs et les licences et qualifications délivrées ou validés par une partie contractante, seront reconnus valables par l'autre partie contractante pour autant qu'ils soient en état de validité. Toutefois, chaque partie contractante se réserve le droit de ne pas reconnaître valables, aux fins d'usage dans les limites de son territoire et de son espace, les licences et qualifications délivrées à ses ressortissants par l'autre partie contractante.

Article 5

Les aéronefs utilisés par le transporteur désigné d'une partie contractante dans les services agréés sont admis sur le territoire de l'autre partie contractante en exemption des droits de douane, frais d'inspection et autres droits similaires.

Les carburants, les lubrifiants, les provisions de bord, les pièces de rechange et les dotations en équipements normaux de bord introduits sur le territoire d'une partie contractante pour l'usage exclusif des aéronefs du transporteur désigné par l'autre partie contractante, utilisés dans l'exploitation des services agréés, sont exemptes de droits de douane, frais d'inspection et autres droits similaires, avec observation des formalités douanières appliquées normalement dans le susdit territoire.

Les carburants, les lubrifiants, les provisions de bord, les pièces de rechange et les dotations en équipements normaux de bord existant à bord des aéronefs du transporteur désigné d'une partie contractante pour l'usage exclusif desdits

aéronefs utilisés dans l'exploitation des services agréés, sur le territoire de l'autre partie contractante sont exemptés des droits de douane, frais d'inspection et autres droits similaires, sous la condition que les règlements douaniers dudit territoire soient observés.

Les carburants, les lubrifiants, les provisions de bord, les pièces de rechange et les dotations en équipements normaux de bord qui, sur la base des dispositions des paragraphes précédents, sont exemptés des droits de douane, frais d'inspection et autres droits similaires, ne peuvent être débarqués qu'après autorisation des autorités douanières de l'autre partie contractante.

Dans le cas où ceux-ci ne peuvent être employés ou consommés, ils doivent être réexportés. En attendant leur utilisation ou leur réexportation ils doivent être placés sous la surveillance des autorités douanières de l'autre partie contractante.

Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme privant la République Algérienne Démocratique et Populaire du droit d'imposer des taxes, impôts réels, droits d'inspection, droits d'accise ou des droits ou redevances analogues sur le carburant introduit et fourni à bord d'aéronef d'un transporteur aérien désigné par la République Italienne pour effectuer des vols entre des points situés sur le territoire de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme privant la République Italienne du droit d'imposer des taxes, impôts réels, droits d'inspection, droits d'accise ou des droits ou redevances analogues sur le carburant introduit et fourni à bord d'aéronef d'un transporteur aérien désigné par la République Algérienne Démocratique et Populaire pour effectuer des vols entre un point situé sur le territoire de la République Italienne et un autre point situé sur le territoire de la République Italienne ou d'un autre Etat membre.

Article 6

1. Chaque Partie contractante a le droit de désigner par écrit à l'autre partie contractante un ou plusieurs transporteurs aériens aux fins d'exploitation des services agréés sur les routes spécifiées. Ces désignations sont faites par la voie diplomatique.
2. Dès réception d'une désignation effectuée par l'une des parties contractantes conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article et sur demande du transporteur aérien désigné présentée dans la forme et selon les modalités prescrites, les autorités aéronautiques de l'autre partie contractante accordent dans les délais les plus brefs les autorisations d'exploitations appropriées, à condition:
 - a) dans le cas d'un transporteur aérien désigné par la République Algérienne Démocratique et Populaire:

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- i. que le transporteur aérien soit établi sur le territoire de la République Algérienne Démocratique et Populaire et ait obtenu une licence conformément au droit applicable de la République Algérienne Démocratique et Populaire; et
 - ii. que la République Algérienne Démocratique et Populaire exerce et assure un contrôle réglementaire effectif sur le transporteur aérien; et
 - iii. que ce transporteur soit de propriété directe ou majoritaire de la République Algérienne Démocratique et Populaire et/ou de ressortissants de la République Algérienne Démocratique et Populaire et soit soumis à un contrôle effectif de cet Etat et/ou de ses ressortissants
- b) dans le cas d'un transporteur aérien désigné par la République Italienne:
- i. que ce transporteur soit établi sur le territoire de la République Italienne en vertu des traités de l'Union européenne et possède une licence d'exploitation en cours de validité conformément au droit de l'Union Européenne; et
 - ii. qu'un contrôle réglementaire effectif du transporteur soit exercé et assuré par l'Etat membre de l'Union Européenne responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et
 - iii. que le transporteur soit détenu, et effectivement contrôlé directement ou par une participation majoritaire, par des Etats membres de l'Union Européenne ou par des Etats dont la liste figure en annexe II à cet Accord et/ou par des ressortissants de ces Etats.
- c) que le transporteur aérien désigné soit à même de satisfaire aux conditions prescrites au titre des lois et règlements normalement et raisonnablement applicables en matière de transport aérien international par la Partie contractante qui examine la ou les demandes conformément aux dispositions de la Convention;
- d) que les normes énoncées aux articles « Sécurité de l'Aviation » et « Sécurité de l'Aviation » soient appliquées et mises en oeuvre.
3. Lorsqu'un transporteur aérien a été ainsi désigné et autorisé il peut commencer à tout moment l'exploitation des services agréés, sous réserve de respecter les dispositions du présent Accord.

Article 7

1. Chaque Partie contractante a le droit de révoquer une autorisation d'exploitation, de suspendre l'exercice des droits accordés par le présent Accord à un transporteur aérien désigné par l'autre Partie contractante ou d'imposer à l'exercice de ces droits les conditions qu'elle estime nécessaires lorsque:

a) dans le cas d'un transporteur aérien désigné par la République Algérienne Démocratique et Populaire:

- i. le transporteur aérien n'est pas établi sur le territoire de la République Algérienne Démocratique et Populaire ou n'a pas obtenu une licence conformément au droit applicable de la République Algérienne Démocratique et Populaire; ou
- ii. la République Algérienne Démocratique et Populaire n'exerce pas et n'assure pas un contrôle réglementaire effectif sur le transporteur aérien; ou
- iii. Ce transporteur n'est pas la propriété directe ou majoritaire de la République Algérienne Démocratique et Populaire et/ou de ses ressortissants, ou n'est pas soumis à tout moment à un contrôle effectif de cet État et/ou de ses ressortissants;

b) dans le cas d'un transporteur aérien désigné par la République Italienne:

- i. ce transporteur n'est pas établi sur le territoire de la République Italienne en vertu des traités de l'Union Européenne ou ne possède pas une licence d'exploitation conformément au droit de l'Union Européenne ou
- ii. le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou assuré par l'État membre de l'Union Européenne responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien ou l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation; ou
- iii. ce transporteur n'est pas détenu et effectivement contrôlé, directement ou par une participation majoritaire, par des États membres de l'Union européenne ou par des États dont la liste figure en annexe II à cet Accord et/ ou par des ressortissants de ces États;

c) Lorsque ce transporteur ne se conforme pas aux lois ou règlements normalement et raisonnablement appliqués à l'exploitation de transports aériens internationaux par la Partie contractante qui accorde ces droits, ou

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) Dans tous les cas où les normes énoncées au présent Accord, en particulier aux articles « Sécurité de l'Aviation » et « Sûreté de l'Aviation », ne sont pas appliquées et mises en œuvre.

2. A moins que la révocation, la suspension ou l'imposition des conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions auxdits lois et règlements ou aux dispositions du présent Accord, ce droit n'est exercé qu'après des consultations avec l'autre Partie contractante. Ces consultations doivent se tenir dans les trente (30) jours suivants la date de leur demande par l'une des Parties contractantes, sauf accord contraire entre les deux parties contractantes.

Article 8

1. Chaque Partie contractante peut demander à tout moment des consultations au sujet des normes de sécurité adoptées par l'autre Partie contractante relatives aux installations aéronautiques, aux équipages, aux aéronefs et à leur exploitation. Ces consultations ont lieu dans un délai de trente (30) jours à compter de la demande.
2. Si, à la suite de ces consultations, une Partie contractante estime que l'autre partie contractante ne requiert pas ou n'applique pas effectivement dans le domaine mentionné au paragraphe 1, des normes de sécurité au moins égales aux normes minimales instituées au moment considéré en application de la Convention de Chicago, elle informe l'autre Partie contractante de ces constatations et l'autre partie contractante adopte des mesures correctives en conséquence. Si l'autre Partie contractante ne prend pas des mesures dans un délai raisonnable et, en tout cas, dans les 15 jours ou dans un délai plus long éventuellement arrêté d'un commun accord, il y a lieu d'appliquer concernant la « révocation ou suspension d'une autorisation d'exploitation » du présent Accord.
3. Nonobstant les obligations énoncées par l'article 33 de la Convention, il est convenu que tout aéronef exploité ou loué par le ou les transporteurs aériens d'une partie contractante pour des services à destination ou en provenance du territoire d'une autre Partie contractante peut, pendant son séjour sur le territoire de l'autre partie contractante, être soumis par les représentants habilités de l'autre partie contractante à un examen à bord ou à l'extérieur de l'aéronef afin de vérifier la validité des documents de l'aéronef et de ceux de son équipage ainsi que l'état apparent de l'aéronef et de ses équipements (examen dénommé « inspection au sol » dans la suite du présent article), pour autant que cela n'entraîne pas un retard déraisonnable.
4. Si une inspection ou une série d'inspections au sol donne lieu à:
 - a) des motifs sérieux de penser qu'un aéronef ou son exploitation ne respecte pas les normes minimales en vigueur au moment considéré conformément à la convention, ou

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) des motifs sérieux de craindre des déficiences dans l'adoption et la mise en œuvre effectives de normes de sécurité en vigueur au moment considéré conformément à la Convention.

la Partie contractante qui effectue l'inspection est, pour l'application de l'article 33 de la Convention, libre de conclure que les critères suivant lesquels les certificats ou les licences relatifs à cet aéronef, à son opérateur ou à son équipage ont été délivrés ou validés ne sont pas égaux ou supérieurs aux normes minimales en vigueur au moment considéré conformément à la Convention de Chicago.

5. En cas de refus d'accès à un aéronef exploité par le ou les transporteurs aériens d'une Partie contractante aux fins de son inspection au sol conformément au paragraphe 3 ci-dessus, l'autre Partie contractante a toute latitude d'en déduire qu'il existe des motifs sérieux du type de ceux mentionnés au paragraphe 4 ci-dessus et d'en tirer les conclusions mentionnées au même paragraphe.
6. Chaque Partie contractante se réserve le droit de suspendre ou de modifier immédiatement l'autorisation d'exploitation accordée à un ou plusieurs transporteurs aériens de l'autre Partie contractante si, à la suite d'une inspection au sol, d'une série d'inspections au sol, d'un refus d'accès pour inspection au sol, de consultations ou de toute autre forme de dialogue, elle conclut à la nécessité d'agir immédiatement pour assurer la sécurité de l'exploitation d'un ou de plusieurs transporteurs aériens.
7. Toute mesure prise par une Partie contractante conformément aux paragraphes 2 ou 6 ci-dessus est suspendue dès que les faits qui l'ont motivée ont cessé d'exister.
8. Si la République italienne a désigné un transporteur aérien dont le Contrôle réglementaire est exercé et assuré par un autre Etat membre de l'Union Européenne les droits de la République Algérienne Démocratique et Populaire au titre du présent article s'appliquent également à l'adoption, à l'application ou à la mise en œuvre de critères de sécurité par cet Etat membre de l'Union Européenne et à l'autorisation d'exploitation de ce transporteur aérien.

Article 9

1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger la sûreté de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite forme partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la portée générale de leurs droits et obligations découlant du droit international, les Parties contractantes agissent notamment conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

illicite d'aéronefs signée à La Haye le 16 décembre 1970 de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile signée à Montréal le 23 septembre 1971, du Protocole pour la répression des actes illicites de violences dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, ouvert à la signature à Montréal le 24 février 1968, de la Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection signée à Montréal le 1er mars 1991 et de tout autre accord multilatéral régissant la sûreté de l'aviation civile et liant les deux Parties contractantes.

2. Les Parties contractantes s'accorderont mutuellement, sur demande toute l'aide nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs civils et les autres actes illicites dirigés contre la sécurité desdits aéronefs, de leurs passagers, de leurs équipages, des aéroports et des installations de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile.
3. Les Parties contractantes agissent, dans leurs relations mutuelles, conformément aux dispositions relatives à la sûreté de l'aviation établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale et désignées comme Annexes à la Convention dans la mesure où ces dispositions leur sont applicables. Elles exigent que les exploitants d'aéronefs dont le siège principal d'exploitation ou la résidence permanente est situé sur leur territoire et, dans le cas de la République italienne, que les exploitants qui sont établis sur son territoire et possèdent une licence d'exploitation conformément au droit de l'Union Européenne, ainsi que les exploitants des aéroports situés sur leur territoire agissent conformément à ces dispositions relatives à la sûreté de l'aviation.
4. Chaque Partie contractante convient que ses exploitants d'aéronefs peuvent être tenus de respecter, pour le départ ou durant le séjour sur territoire de l'autre partie contractante, les dispositions en matière de sûreté de l'aviation, conformément à la législation en vigueur dans ce pays, notamment, dans le cas de la République italienne, au droit de la Union Européenne, conformément aux autres dispositions du présent Accord. Chaque Partie contractante fait en sorte que des mesures appropriées soient effectivement appliquées sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour inspecter les passagers, les équipages, leurs bagages, le fret et les provisions de bord, avant et pendant l'embarquement ou le chargement. Chaque partie contractante examine également avec bienveillance toute demande émanant de l'autre Partie contractante en vue d'instituer des mesures spéciales mais raisonnables de sûreté afin de faire face à une menace particulière.
5. En cas d'incident ou de menace d'incident de capture illicite d'un aéronef civil ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité de passagers, d'équipages, d'aéronefs, d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne, les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance en facilitant les communications en prenant d'autres mesures appropriées destinées à mettre fin rapidement et en toute sécurité à cet incident ou à cette menace.

6. Si una Partie contractante a des motifs raisonnables d'estimer que l'autre partie contractante n'a pas respecté les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation prévues au présent article, elle peut demander des consultations immédiates à l'autre Partie contractante. Sans préjuger des dispositions de l'article concernant la « révocation ou suspension d'une autorisation d'exploitation » du présent accord, l'absence d'accord satisfaisant dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de cette demande constitue un motif de suspension des droits accordés aux Parties contractantes en vertu du présent Accord. En cas d'urgence constitué par une menace directe et exceptionnelle pour la sûreté de passagers, d'équipages ou d'aéronefs d'une Partie contractante et si l'autre Partie contractante ne s'est pas acquittée de manière adéquate des obligations qui découlent pour elle des paragraphes 4 et 5 du présent article, une Partie contractante peut prendre immédiatement, à titre provisoire, les mesures de protection appropriées pour parer à cette menace. Toute mesure prise conformément au présent paragraphe est suspendue dès que l'autre Partie contractante s'est conformée aux dispositions du présent article en matière de sûreté.

TITRE III — TRANSIT DE SERVICES AERIENS INTERNATIONAUX

Article-10

1. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante les droits ci-après aux fins des services aériens internationaux, réguliers ou non, effectués par les transporteurs aériens de l'autre Partie contractante :
 - a) le droit de survoler son territoire sans atterrir ;
 - b) le droit d'effectuer des escales sur son territoire à des fins non commerciales.
2. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante les droits énoncés au présent Accord afin d'établir et d'exploiter des services aériens internationaux réguliers sur les routes spécifiées dans l'Annexe I au présent Accord. Dans le cadre de l'exploitation d'un service agréé sur une route spécifiée, un transporteur aérien désigné par une Partie contractante a, outre les droits énoncés au paragraphe 1 du présent article, le droit d'effectuer des escales sur le territoire de l'autre Partie contractante aux points mentionnés pour ladite route spécifiée afin d'embarquer et de débarquer, séparément ou ensemble, des passagers et du fret, y compris du courrier, à destination ou en provenance du territoire de la première Partie contractante.
3. Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme conférant au transporteur aérien d'une Partie contractante le droit d'embarquer sur le territoire de l'autre Partie contractante, moyennant location ou rémunération, des passagers, leurs bagages ou du fret, y compris du courrier, à destination d'un autre point situé sur le territoire de cette autre Partie contractante.

TITRE IV - SERVICES AGREES

Article 11

Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire accorde au Gouvernement de la République Italienne et réciproquement le Gouvernement de la République Italienne accorde au Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire le droit de faire exploiter, par les transporteurs désignés, les services agréés spécifiés aux tableaux de routes figurant à l'Annexe I du présent Accord.

Article 12

Les services agréés seront exploités par un ou plusieurs(s) transporteur(s) désigné(s) par chacune des parties contractantes pour exploiter la ou les routes spécifiées.

Article 13

L'exploitation des services agréés par les transporteurs désignés reste toutefois subordonnée à l'octroi par la partie contractante qui accorde les droits d'une autorisation d'exploitation. Il est entendu que cette autorisation d'exploitation sera accordée dans le plus court délai possible au transporteur intéressé, sous réserve des dispositions des articles 6 et 7 du présent Accord.

Article 14

Les transporteurs désignés seront le cas échéant tenus de fournir aux autorités aéronautiques de la partie contractante qui concède les droits la preuve qu'ils se trouvent en mesure de satisfaire aux exigences prescrites par les lois et règlements de ladite partie contractante relatifs au fonctionnement des transporteurs commerciaux de transport aérien.

Article 15

Les services agréés pourront être exploités immédiatement ou à une date ultérieure au gré de la partie contractante à laquelle les droits sont accordés.

Article 16

Les transporteurs désignés par chacune des deux parties contractantes seront assurés d'un traitement juste et équitable, afin de bénéficier de possibilités égales pour l'exploitation des services agréés.

Article 17

Les transporteurs désignés par l'une des parties contractantes conformément au présent Accord bénéficieront, sur le territoire de l'autre partie contractante, du droit de débarquer et embarquer, en trafic international des passagers, de courrier et des marchandises, aux escales et sur les routes énumérées à l'Annexe 1, ci-jointe, et dans les conditions précisées aux articles suivants.

Article 18

1. Les services agréés exploités par les transporteurs désignés par les deux parties contractantes devront répondre aux exigences du public en ce qui concerne le transport aérien sur les routes spécifiées : leur but principal sera d'assurer, suivant un coefficient d'utilisation raisonnable, une capacité suffisante aux exigences courantes et raisonnablement prévisibles pour le transport des passagers, des marchandises et du courrier, entre le territoire de la partie contractante qui a désigné le transporteur et le territoire de destination.
2. Le transport des passagers, des marchandises et du courrier embarqués et débarqués à des points dans le territoire des Pays tiers, sur les itinéraires spécifiés, sera assuré en tenant compte du principe général que la capacité doit être adaptée
 - a) aux exigences du trafic entre les pays d'origine,
 - b) aux exigences des services long courrier,
 - b) aux exigences des Pays traversés, compte tenu des intérêts d'autres transporteurs appartenant auxdits pays.
3. Avant la mise en exploitation des services agréés, ainsi qu'avant chaque variation de capacité offerte, les Autorités Aéronautiques des deux parties contractantes s'accorderont sur l'application, aux services réalisés par les transporteurs désignés, des principes énoncés aux précédents.
4. A la demande des autorités aéronautiques de l'une des parties contractantes, les autorités aéronautiques de l'autre partie contractante présenteront des rapports statistiques périodiques ou autres, permettant la vérification de la capacité fournie et de la quantité de trafic réalisée sur les services agréés par les transporteurs désignés.

Article 19

Les parties contractantes se consulteront aussi souvent qu'elles jugeront nécessaire en vue d'examiner les conditions dans lesquelles sont appliquées les

dispositions du présent Titre de l'Accord par les transporteurs désignés et de s'assurer que leurs intérêts ne sont pas lésés. Il sera tenu compte, au cours de ces consultations, des statistiques du trafic effectué, statistiques qu'elles échangeront régulièrement entre elles.

Article 20

1. Les tarifs à appliquer par le ou les transporteurs aériens désignés d'une Partie contractante pour le transport à destination ou en provenance du territoire de l'autre Partie contractante sont fixés à des niveaux raisonnables, en tenant dûment compte de tous les facteurs pertinents, y compris les coûts d'exploitation, les caractéristiques des services, le taux des commissions, un bénéfice raisonnable.
2. Les tarifs sont déposés auprès des autorités aéronautiques au moins trente (30) jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Ce délai peut être réduit dans des cas particuliers, sous réserve de l'accord desdites autorités. Si aucune des autorités aéronautiques n'a fait part de son désaccord sur un tarif déposé conformément au présent paragraphe dans un délai de trente (30) jours, le tarif est réputé approuvé.
3. Chaque partie contractante peut désapprouver dans les délais prévus au paragraphe 2, les tarifs déposés par une des entreprises de transport aérien qu'elle a désignée.
4. La désapprobation des tarifs est possible dans les cas où ceux-ci ne respectent pas les conditions mentionnées au paragraphe 1, et en particulier dans les cas de tarifs discriminatoires, de tarifs exagérément élevés en raison d'abus de position dominante, de tarifs artificiellement bas en raison de subventions ou d'aides directes ou indirectes ou de tarifs susceptibles d'avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou d'éliminer la concurrence.
5. Si l'une des parties contractante estime qu'un tarif déposé ou pratiqué par un transporteur aérien désigné par l'autre Partie contractante répond aux dispositions du paragraphe 4 du présent article, elle peut demander des consultations à l'autre Partie contractante et en précise le motif. Ces consultations ont lieu dans les quinze jours à compter de la date de réception de la demande. Si les Parties parviennent à un accord sur le tarif concerné, chaque Partie contractante prend les mesures appropriées afin de mettre en oeuvre ledit accord. Dans le cas contraire, le tarif entre ou demeure en vigueur.

Article 21

1. A partir de l'entrée en vigueur du présent Accord, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes devront se communiquer dans le meilleur

délai possible, les informations concernant les autorisations données aux transporteurs désignés pour exploiter les services agréés.

2. Ces informations comporteront, notamment, la copie des autorisations accordées, de leurs modifications éventuelles ainsi que de tous documents annexés.
3. Les programmes du ou des transporteurs aériens désignés d'une Partie contractante sont soumis pour approbation aux autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante.
4. Lesdits programmes sont communiqués trente (30) jours au moins avant la mise en exploitation et précisent, en particulier, les services réguliers, leur fréquence, les types d'aéronefs, leur configuration et le nombre de sièges à la disposition du public. Ce délai de trente (30) jours peut, dans certains cas, être réduit, sous réserve d'accord entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.
5. Toute modification apportée aux programmes approuvés d'un transporteur aérien désigné d'une Partie contractante est soumise pour approbation aux autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante. Dans ce cas le délai de trente (30) jours n'est pas requis.

TITRE V — ACTIVITÉS COMMERCIALES ET TRANSFERT DES
EXCÉDENTS DE RECETTES

Article 22

1. Le ou les transporteurs aériens désignés d'une Partie contractante ont le droit, sur la base de la réciprocité, d'établir des bureaux sur le territoire de l'autre Partie contractante aux fins de la promotion et de la vente de services de transport aérien.
2. Le ou les transporteurs aériens désignés d'une Partie contractante sont autorisés, sur la base de la réciprocité, à faire entrer et séjourner sur le territoire de l'autre Partie contractante leur personnel de gestion, d'exploitation, leur personnel commercial et tout autre personnel spécialisé nécessaire pour assurer les transports aériens.
3. Chaque Partie contractante accorde au personnel nécessaire du ou des transporteurs aériens désignés de l'autre Partie contractante, sur la base de la réciprocité, l'autorisation d'accéder, sur son territoire, à l'aéroport et aux zones en rapport avec l'exploitation des aéronefs, les équipages, les passagers et le fret d'un transporteur aérien de l'autre Partie contractante.
4. Chaque Partie contractante accorde, sur la base de la réciprocité, au(x) transporteur(s) aérien(s) désigné(s) de l'autre Partie contractante le droit de faire entrer et séjourner sur son territoire, pendant de brèves périodes n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours, le personnel supplémentaire requis par le ou les transporteurs aériens désignés de l'autre Partie contractante pour ses activités.
5. Les Parties contractantes s'assurent que les passagers, quelle que soit leur nationalité, puissent acheter des billets auprès du transporteur aérien de leur choix, en monnaie locale ou en toute devise librement convertible acceptée par ce transporteur aérien. Ces principes s'appliquent également au transport de fret.
6. Sur la base de la réciprocité, le ou les transporteurs aériens désignés d'une Partie contractante ont, sur le territoire de l'autre Partie contractante, le droit de procéder, en monnaie locale ou en toute devise librement convertible, à la vente de billets de transport aérien de passagers et de fret, dans leurs propres bureaux comme par l'intermédiaire des agents accrédités de leur choix. Le ou les transporteurs aériens désignés d'une Partie contractante ont, en conséquence, le droit d'ouvrir et de conserver sur le territoire de l'autre Partie contractante des comptes bancaires nominatifs dans la monnaie de l'une ou l'autre des Parties contractantes ou en toute devise librement convertible, à leur discrétion.

- 7) Dans le cadre de l'exploitation ou de l'offre des services autorisés sur les routes agréées, à condition que tous les transporteurs aériens parties à de tels accords (a) disposent des autorisations adéquates et (b) satisfassent aux critères normalement applicables à de tels accords, tout transporteur aérien désigné d'une Partie peut conclure des accords de coopération commerciale, notamment des accords de réservation de capacité, de partage de codes ou de location
- i) avec un ou plusieurs transporteurs aériens de l'une ou l'autre des Parties ; et
 - ii) avec un ou plusieurs transporteurs aériens d'un pays tiers sous réserve que ce pays tiers autorise ou permette des accords semblables entre les transporteurs aériens désignés de l'autre Partie contractante et d'autres transporteurs aériens pour les opérations similaires.

Pour chaque billet vendu, l'acquéreur est informé au moment de la vente et a l'occasion d'un éventuel changement de transporteur aérien, du transporteur aérien qui exploitera chaque tronçon du service

Article 23

1. Chaque Partie contractante accorde, sur la base de la réciprocité et sur demande, au(x) transporteur(s) aérien(s) désigné(s) de l'autre Partie contractante le droit de convertir et de transférer vers le ou les territoires de leur choix l'excédent des recettes locales tirées de la vente de services de transport aérien (transport de passagers, de baggages, de courrier et de fret) sur le territoire de l'autre Partie contractante. Sa conversion et son transfert sont autorisés promptement, sans restriction ni imposition, au taux de change applicable à la date du transfert.
2. Chaque Partie contractante accorde au(x) transporteur(s) aérien(s) désignés de l'autre Partie contractante le droit d'affecter tout ou partie de leurs recettes réalisées sur le territoire de l'autre Partie contractante au règlement de toutes dépenses en rapport avec leurs activités de transport (y compris les achats de carburant).
3. Si le régime des règlements entre les Parties contractantes est régi par un accord particulier, ledit accord s'applique.

TITRE VI — INTERPRÉTATION — RÉVISION —
DÉNONCIATION — LITIGE

Article 24

Chaque partie contractante pourra, à tout instant, demander une consultation entre les autorités compétentes des deux parties contractantes pour l'interprétation, l'application ou les modifications du présent accord.

Cette consultation commencera au plus tard dans les quarante cinq jours à compter du jour de réception de la demande.

Les modifications qu'il aurait été décidé d'apporter à cet accord entreront en vigueur après leur confirmation par un échange de notes par voie diplomatique.

Article 25

Chaque partie contractante pourra, à tout moment notifier à l'autre partie contractante son désir de dénoncer le présent accord.

Une telle notification sera communiquée simultanément à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (O. A. C. I.).

La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par l'autre partie contractante, à moins que cette notification ne soit retirée d'un commun accord, avant la fin de cette période.

Au cas où la partie contractante qui recevrait une telle notification n'en accuserait pas réception, la dite notification sera tenue pour reçue quinze jours après sa réception au siège de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (O. A. C. I.).

Article 26

1. En cas de différend entre les Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord, les Parties contractantes s'efforcent en premier lieu de le régler par voie de négociations directes entre les autorités aéronautiques, conformément aux dispositions de l'article 19 du présent Accord.

2. Si les autorités aéronautiques des Parties contractantes ne parviennent pas à un accord, le règlement du différend peut être recherché par voie de consultations diplomatiques. Ces consultations commencent dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception d'une demande de consultations émanant d'une Partie contractante.

TITRE VII — DISPOSITIONS FINALES

Article 27

Le présent Accord et ses Annexes seront communiqués à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, pour y être enregistrés.

Article 28


Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle les deux parties contractantes se seront mutuellement notifiées l'accomplissement des formalités requises, constitutionnelles par la Partie Algérienne et législatives nationales et de l'Union Européenne par la Partie Italienne.

Dès son entrée en vigueur, le présent accord annule et remplace l'accord signé à Rome le 03 Juin 1965 entre le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire et le Gouvernement de la République Italienne relatif aux transport aérien.


Fait à ALGERE le 22/1/2003 en deux originaux, chacun en langues: Arabe, Italienne, et Française, tous les textes faisant également foi.

En cas de divergence dans leur interprétation, le texte en Français prévaudra

Pour le Gouvernement de
la République Algérienne
Démocratique et Populaire



Pour le Gouvernement de
la République Italienne



ANNEXE I

Routes à exploiter par les transporteurs désignés par l'Algérie :

Points d'origine	Points intermédiaires	Points en Italie	Points au-delà
Points en Algérie	Tout point	Rome, Milan, Palerme et un 4 ^{ème} point à définir ultérieurement	Belgrade

Routes à exploiter par les transporteurs désignés par l'Italie :

Points d'origine	Points intermédiaires	Points en Algérie	Points au-delà
Points en Italie	Tout point	Alger, Oran, Casablanca et un 4 ^{ème} point à définir ultérieurement	Casablanca

NOTES:

- i. Les transporteurs désignés par les deux parties contractantes peuvent, sur chaque vol ou tous les vols, annuler de desservir n'importe quel point sur le tableau de route sus-indiqué à condition que les services agréés commencent ou prennent fin sur leurs territoires respectifs
- ii. Aucun droit de cabotage n'est autorisé entre les points du territoire de l'autre partie contractante
- iii. Les services agréés peuvent être exploités avec les droits de trafic de 3^{ème} et 4^{ème} liberté.
- iv. L'exercice de droits de trafic par un ou plusieurs transporteurs aériens désignés de chaque Partie contractante entre des points situés dans un pays tiers et le territoire de l'autre Partie contractante est subordonné à un accord entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.
- v. Les transporteurs désignés peuvent exploiter les services agréés aussi en location avec équipage (wet leasing) par avion d'autre sujets ou transporteurs.

ANNEXE II

Liste des Etats (autres que les Etats membres de la Union Européenne) pouvant, ainsi que leurs ressortissants, détenir et contrôler les transporteurs aériens désignés par la République Italienne:

- a) la République d'Islande (en vertu de l'accord sur l'EEE);
- b) la Principauté du Liechtenstein (en vertu de l'accord sur l'EEE);
- c) le Royaume de Norvège (en vertu de l'accord sur l'EEE);
- d) la Confédération Suisse (en vertu de l'accord entre la Union Européenne et la Confédération Suisse en matière de transport aérien).

AIR SERVICES AGREEMENT

BETWEEN

**THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC**

AND

**THE GOVERNMENT
OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**



Services des Consuls, des Relations
et des Traités

Per copia conforme

AIR SERVICES AGREEMENT

between

the Government of the Italian Republic

and

the Government of the Socialist Republic of Viet Nam

The Government of the Italian Republic and the Government of the Socialist Republic of Viet Nam, hereinafter referred to as the "Contracting Parties";

Being Parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago, on 7th day of December 1944;

Being equally desirous to conclude an Agreement for the purpose of establishing and operating scheduled air services between and beyond their respective territories;

Have agreed as follows:

Article 1
Definitions

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires:

1. "Member States shall mean Member States of the European Union and "EU Treaties" shall mean the Treaty on the European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union.
2. References in this Agreement to nationals of the Italian Republic shall be understood, as referring to nationals of Member States of the European Union or to nationals of other states listed in Annex 2.

3. References in this Agreement to airline(s) of the Italian Republic shall be understood as referring to airline(s) designated by the Italian Republic
4. The term "Aeronautical Authorities" means, in the case of the Socialist Republic of Viet Nam, the Civil Aviation Authority of Viet Nam, Ministry of Transport and any person or body authorized and, in the case of the Italian Republic, the Ministry of Infrastructures and Transport and any person or body authorized to perform any functions at present exercised by the said Authority or similar functions to perform any functions at present exercised by the said Organization or similar functions.
5. The term "the Convention" means the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago, on the seventh day of December, 1944, and includes:
 - a) any amendment thereto which has entered into force under Article 94 (a) thereof and has been ratified by both Contracting Parties; and
 - b) any Annex or any amendments thereto adopted under Article 90 of that Convention, insofar as such amendment or Annex is at any given time effective for those Contracting Parties.
6. The term "Agreement" means this Agreement, the Annexes attached thereto, and any Protocols or similar documents amending this Agreement or the Annexes.
7. The term "designated airline" means, any airline which has been designated and authorized in accordance with the provisions of Article 3 of this Agreement.
8. The term "agreed services" means scheduled air services on the routes specified in Annex I to this Agreement for the transport of passengers, cargo and mail, separately or in combination.
9. The term "capacity" in relation to an aircraft means, the payload of that aircraft available on a route or section of a route and the term "capacity" in relation to "an agreed service" means, the capacity of the aircraft used on such service, multiplied by the frequency operated by such aircraft over a given period and a route or section of a route.

10. The term "territory" means the land areas (mainland and islands), internal waters and territorial sea, and the airspace above them, under the sovereignty of a Contracting Party.
11. The terms "air service", "international air service", "airline" and "stop for non-traffic purposes" shall have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Convention.
12. The term "code sharing" means an operation performed by one, designated airline using the code letter and the flight number of another airline in addition to its own code letter and flight number.
13. The term "tariff" means the price to be charged for the carriage of passengers, baggage and cargo and the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for agency and other auxiliary services performed by the carrier in connection with the air transportation but excluding remuneration and conditions for the carriage of mail.
14. The term "user charge" means a charge made to airlines for the provision of airport, air navigation or aviation security property or facilities.

It is understood that the titles given to the Articles of this Agreement do in no way restrict or extend the meanings of any of the provisions of this Agreement.

Article 2 Grant of Rights

1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in this Agreement for the conduct of scheduled international air services by the airline(s) of the other Contracting Party as follows:
 - a) To fly, without landing, across the territory of the other Contracting party;
 - b) To make stops in the said territory for non traffic purposes.
2. The airline(s) designated by each Contracting Party, while operating on the specified routes, shall enjoy the privilege to make stops in the said territory at the points on the route(s) specified in the Route Schedule (Annex 1) annexed to this Agreement for the purpose of taking on

board and discharging international traffic in passengers, cargo and mail, separately or in combination.

3. Nothing in the provisions of paragraph (1) shall be deemed to confer on the airline(s) of one Contracting Party the right to take on board, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo or mail carried for remuneration or hire and destined for another point in the territory of the other Contracting Party.

Article 3

Designation and Authorizations

1. Each Contracting Party shall have the right to designate, and inform in writing, the other Contracting Party, one or more airlines for the purpose of operating the agreed services on the specified routes, and to withdraw or alter such designations.
2. On receipt of such a designation the other Contracting Party shall grant the appropriate authorizations and permissions with the minimum procedural delay, provided :
 - a) in the case of an airline designated by the Italian Republic:
 - i) it is established in the territory of Italy under the EU Treaties and has a valid Operating Licence in accordance with the law of the European Union; and
 - ii) effective regulatory control of the airline(s) is exercised and maintained by the Member State of the European Union responsible for issuing its Air Operator's Certificate and the relevant aeronautical authority is clearly identified in the designation; and
 - iii) the airline is owned, directly or through majority ownership, or it is effectively controlled by Member States and/or nationals of Member States, and/or by other states listed in Annex 2 and/or nationals of such other states;
 - b) in the case of an airline designated by the Socialist Republic of Viet Nam:

- i) it is established in the territory of the Socialist Republic of Viet Nam and is licensed in accordance with the applicable law of the Socialist Republic of Viet Nam; and
 - ii) the Socialist Republic of Viet Nam has and maintains effective regulatory control of the airline(s); and
 - iii) the airline is owned directly or through majority ownership by the Socialist Republic of Viet Nam and/or nationals of the Socialist Republic of Viet Nam, or is effectively controlled by such state and/or its nationals;
 - c) the designated airline is qualified to meet the conditions prescribed under the laws and regulations normally applied - in conformity with the provisions of the Convention - to the operation of international air services by the Party receiving the designation.
3. On receipt of the operating authorization of paragraph 2, a designated airline may at any time begin to operate the agreed services for which it is so designated, provided that the airline complies with the applicable provisions of this Agreement.

Article 4
Suspension and Revocation

1. Either Contracting Party may revoke, suspend or limit the operating authorization or technical permissions of an airline by the other Contracting Party, where:
 - a) in the case of an airline designated by the Italian Republic:
 - i) it is not established in the territory of the Italian Republic under the EU Treaties or does not have a valid Operating Licence in accordance with the law of the European Union; or
 - ii) effective regulatory control of the airline is not exercised or not maintained by the Member State of the European Union responsible for issuing its Air Operator's Certificate or the relevant aeronautical authority is not clearly identified in the designation; or
 - iii) the airline is not owned, directly or through majority ownership, or it is not effectively controlled by Member

States and/or nationals of Member States, and/or by other states listed in Annex 2 and/or nationals of such other states;

- b) in the case of an airline designated by the Socialist Republic of Viet Nam:
- i) it is not established in the territory of the Socialist Republic of Viet Nam and is not licensed in accordance with the applicable law of the Socialist Republic of Viet Nam; or
 - ii) the Socialist Republic of Viet Nam is not maintaining effective regulatory control of the airline; or
 - iii) the airline is not owned directly or through majority ownership by the Socialist Republic of Viet Nam and/or nationals of the Socialist Republic of Viet Nam, or is not at all times effectively controlled by such State and/or its nationals;
- c) such airline is unable to prove that it is qualified to fulfill the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied in conformity with the Convention to the operation of international air services by the Party receiving the designation; or
- d) the airline fails to comply with the laws and/or regulations of the Contracting Party granting these rights; or
- e) the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement.
2. Unless immediate revocation or suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph 1 of this Article is essential to prevent further infringements of laws and/or regulations, such right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party, in conformity with Article 15 of this Agreement.

Article 5

Applicability of laws and regulations

1. The laws, regulations and procedures of one Contracting Party relating to entering into, remaining in or departing from its territory of aircraft engaged in international air navigation or to the operation and navigation of such aircraft shall be complied with by the designated airline(s) of the other Contracting Party upon entry into, while within and departure from the said territory.
2. The laws and regulations of one Contracting Party relating to entry, clearance, staying or transit, emigration or immigration, passports, customs and quarantine shall be complied with by the designated airline(s) of the other Contracting Party and by or on behalf of its crew, passengers, cargo and mail upon transit of, admission to, while within and departure from the territory of such Contracting Party.
3. Passengers, baggage and cargo in direct transit across the territory of one Contracting Party and not leaving the area of the airport reserved for such purpose shall only be subject to a simplified control. Baggage and cargo in direct transit shall be exempt from customs duties and other similar taxes.

Article 6

Recognition of Certificates and Licences

1. Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued or validated in accordance with the laws and regulations of one Contracting Party, including in the case of the Italian Republic the laws and regulations of the European Union, and unexpired shall be recognised as valid by the other Contracting Party, for the purpose of operating the agreed services, provided always that the requirements under which such certificates or licences were issued or validated are equal or above the minimum standards established under the Convention. Each Contracting Party reserves the right, however to refuse to recognize, for the purpose of flights above its own territory, certificates of competency and licences granted to its own nationals or rendered valid for them by the other Contracting Party or by any other State.
2. If the privileges or conditions of the licences or certificates referred to in paragraph (1) above, issued by the Aeronautical Authorities of one Contracting Party to any person or designated airline or in respect of an aircraft operating the agreed services on the specified routes would permit a difference from the standards established under the Convention, and which difference has been filed with the International

Civil Aviation Organization, the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party may request consultations in accordance with Article 15 of this Agreement with the Aeronautical Authorities of that Contracting Party with a view to satisfying themselves that the practice in question is acceptable to them. Failure to reach a satisfactory agreement will constitute grounds for the application of Article 4 of this Agreement.

Article 7
Aviation Safety

1. Each Contracting Party may request consultations at any time concerning safety standards maintained in respect of an airline designated by the other Contracting Party in any area relating to aircrew, aircraft or their operation. Such consultations shall take place within 30 days of that request.
2. If, following such consultations, one Contracting Party finds that the safety standards in the areas referred to in paragraph 1 that are at least equal to the minimum standards established at that time pursuant to the Chicago Convention, are not being effectively maintained and administered in respect of airline(s) designated by the other Contracting Party, the first Contracting Party shall notify the other Contracting Party of those findings and the steps considered necessary to conform with the ICAO Standards and that other Contracting Party shall take appropriate corrective action. Failure by the other Contracting Party to take appropriate action within 15 days or such longer period as may be agreed, shall be grounds for the application of Article 4 of this Agreement.
3. Notwithstanding the obligations mentioned in Article 33 of the Chicago Convention it is agreed that any aircraft operated by or on behalf of the designated airline or airlines of one Contracting Party on services to or from the territory of the other Contracting Party may, while within the territory of the other Contracting Party, be made the subject of an examination by the authorised representatives of the other Contracting Party, on board and around the aircraft to check both the validity of the aircraft documents and those of its crew and the apparent condition of the aircraft and its equipment (in this Article called "ramp inspection"), provided this does not lead to unreasonable delay.
4. If any ramp inspection or series of ramp inspections gives rise to:

- a) serious concerns that an aircraft or the operation of an aircraft does not comply with the minimum standards established at that time pursuant to the Chicago Convention, or
- b) serious concerns that there is a lack of effective maintenance and administration of safety standards established at that time pursuant to the Chicago Convention,

the Contracting Party carrying out the inspection shall, for the purposes of Article 33 of the Chicago Convention, be free to conclude that the requirements under which the certificates or licences in respect of that aircraft or in respect of the crew of that aircraft had been issued or rendered valid, or that the requirements under which that aircraft is operated, are not equal to or above the minimum standards established pursuant to the Chicago Convention.

5. In the event that access for the purpose of undertaking a ramp inspection of an aircraft operated by the airline or airlines of one Contracting Party in accordance with paragraph 3 above is denied by the representative of that airline or airlines, the other Contracting Party shall be free to infer that serious concerns of the type referred to in paragraph 4 above arise and draw the conclusions referred in that paragraph.
6. Each Contracting Party reserves the right to suspend or vary the operating authorisation of an airline or airlines of the other Contracting Party immediately in the event the first Contracting Party concludes, whether as a result of a ramp inspection, a series of ramp inspections, a denial of access for ramp inspection, consultation or otherwise, that immediate action is essential to the safety of an airline operation.
7. Any action by one Contracting Party in accordance with paragraphs 2 or 6 above shall be discontinued once the basis for the taking of that action ceases to exist.
8. Where the Italian Republic has designated an air carrier whose regulatory control is exercised and maintained by another Member State of the European Union, the rights of the Socialist Republic of Viet Nam under this article shall apply equally in respect of the adoption, exercise or maintenance of safety standards by that other Member State and in respect of the operating authorisation of that air carrier.

Article 8
Aviation Security

1. Consistent with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties reaffirm that their obligation to each other to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this Agreement. Without limiting the generality of their rights and obligations under international law, the Contracting Parties shall in particular act in conformity with the provisions of the Convention of Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at the Hague on 16 December 1970 and the Convention for the suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971, the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of International Airports, signed at Montreal on 24 February 1988 and all other international instruments in the same field which may be ratified in the future by the Contracting Parties.
2. The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of civil aviation.
3. The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation security provisions established by the International Civil Aviation Organization and designated as Annexes to the Convention on International Civil Aviation to the extent that such security provisions are applicable to the Contracting Parties; they shall require that operators of aircraft of their registry or operators of aircraft which have their principal place of business or permanent residence in the territory of the Contracting Parties or, in the case of the Italian Republic, operators of aircraft which are established in its territory under the EU Treaties and have valid Operating Licences in accordance with the law of the European Union, and the operators of airports in their territory act in conformity with such aviation security provisions.
4. Each Contracting Party agrees that its operators of aircraft shall be required to observe, for departure from or while within the territory of the other Contracting Party, aviation security provisions in conformity with the law in force in that country, including, in the case of the Italian Republic, the law of the European Union. Each Contracting Party shall

ensure that adequate measures are effectively applied within its territory to protect the aircraft and to screen passengers and their carry-on items and to carry out appropriate checks on crew, baggage, cargo and aircraft stores prior to and during boarding or loading. Each Contracting Party shall also give positive consideration to any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat.

5. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports or air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat thereof.

Article 9

Commercial Opportunities

1. The designated airline(s) of one Contracting Party shall have the right to maintain its own representation in the territory of the other Contracting Party.
2. The designated airline(s) of one Contracting Party may, in accordance with the laws and regulations of the other Party relating to entry, residence and employment, bring in and maintain in the territory of the other Contracting Party managerial, sales, technical, operational and other specialist staff required for the provision of air services.
3. In case of nomination of a general agent or a general sales agent, this agent shall be appointed in accordance with the relevant applicable laws and regulations of each Contracting Party.
4. Each designated airline shall have the right to engage in the sale of air transportation in the territory of the other Contracting Party directly or through its agents and any person shall be able to purchase such transportation in accordance with the relevant applicable laws and regulations.
5. Each Party shall permit airline(s) of the other Party to convert and transmit abroad, all local revenues from the sale of air transport services and associated activities directly linked to air transport in excess of sums locally disbursed, including the related banking interests without any delay or limitation, with conversion and remittance

permitted promptly at the rate of exchange applicable as of the date of the request for conversion and remittance.

6. If one Contracting Party imposes restrictions on the transfer of the excess of receipts achieved by the designated airline(s) of the other Contracting Party, the other Party will also have the right to impose the same restrictions to the other Contracting Party's airline(s).
7. Subject to the laws and regulations of each Contracting Party including, in the case of Italy, the law of the European Union, each designated airline shall have in the territory of the other Contracting Party the right to perform its own ground handling ("self-handling") or, at its option, the right to select among competing suppliers that provide ground handling services in whole or in part. Where such laws and regulations limit or preclude self-handling and where there is no effective competition between suppliers that provide ground handling services, each designated airline shall be treated on a non-discriminatory basis as regards their access to self-handling and ground handling services provided by a supplier or suppliers.

Article 10

Exemption from customs and other duties

1. Each Contracting Party shall, on the basis of reciprocity, exempt the designated airline(s) of the other Contracting Party under its relevant applicable law from import restrictions, customs duties, other taxes, inspection fees and other national duties and charges on aircraft, fuel, lubricating oils, consumable technical supplies, spare parts including engines, regular aircraft equipment, aircraft stores and other items intended for use or used solely in connection with the operation or servicing of aircraft of the designated airline(s) of such other Contracting Party operating the agreed services, as well as the office equipment introduced in the territory of either Contracting Party in order to be used in the offices of the designated airline(s) within the limits of the international airports to which the designated airline(s) operates, ticket stock, air way bills, any printed material which bears the insignia of the company printed thereon and usual publicity material distributed without charge by that designated airline.
2. The exemptions granted by this Article shall apply to the items referred to in paragraph (1) of this Article:

- a) introduced in the territory of one Contracting Party by or on behalf of the designated airline(s) of the other Contracting Party ;
 - b) retained on board aircraft of the designated airline(s) of one Contracting Party upon arriving in or leaving the territory of the other Contracting Party;
 - c) taken on board aircraft of the designated airline(s) of the other Contracting Party and intended for use in operating the agreed services; whether or not such items are used or consumed wholly within the territory of the Contracting Party granting the exemption, provided that the ownership and/or use of such items is not transferred in the territory of the said Contracting Party.
3. The regular airborne equipment, as well as the materials and supplies normally retained on board the aircraft of either Contracting Party may be unloaded in the territory of the other Contracting Party only with the approval of the Customs Authorities of that Contracting Party. In such case, they may be placed under supervision of the said authorities up to such time as they are re-exported or otherwise disposed of in accordance with customs regulations.

Article 11
User Charges

1. User charges, that may be imposed by the relevant Authorities or bodies from one Party on the designated airline(s) of the other Party for the use of airport facilities and services, safety, security, air navigation and other facilities under their control shall be just, reasonable, non discriminatory and equitably apportioned among categories of users.
2. Each of the Contracting Parties agree, however, that such charges shall not be higher than would be paid for the use of such airports and facilities by its national aircraft engaged in similar international services.

Article 12
Capacity Regulations and Approval of Timetables

1. The designated airline(s) of the Contracting Parties shall be afforded fair and equal treatment in order that they may enjoy equal opportunities in the operation of the agreed services on the specified routes.

2. In operating the agreed services the designated airline(s) of each Contracting Party shall take into account the interests of the designated airline(s) of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provide on the whole or part of the same routes.
3. The agreed services provided by the designated airline(s) of the Contracting Parties shall have as their primary objective the provision, at a reasonable load factor, of capacity adequate to carry the current and reasonably anticipated requirements for carriage of passengers, cargo and mail between the territory of the Contracting Party designating the airline(s) and the territory of the other Contracting Party.
4. Provision for the carriage of passengers, cargo and mail both taken on board and discharged at points on routes to be specified in the territories of states other than that designating the airline(s) shall be agreed upon between the Aeronautical Authorities of the two Contracting Parties.
5. The capacity to be provided including the frequency of services by the designated airline(s) of the Contracting Parties on the agreed services shall be agreed upon by the Aeronautical Authorities.
6. In case of disagreement between the Contracting Parties, the issues referred to in paragraph 5 above shall be settled in accordance with the provisions of Article 16 of this Agreement. Until such agreement has been reached, the capacity provided by the designated airline(s) shall remain unchanged.
7. The designated airline(s) of each Contracting Party shall submit for approval to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party not later than (30) thirty days prior to the introduction of services on the specified routes the flight timetables. This shall, likewise, apply to later changes. In special cases, this time limit may be reduced subject to the approval of the said Authorities.

Article 13
Air Transport Tariffs

1. Each Contracting Party shall allow tariffs for air services to be established freely by each designated airline.

2. Neither Contracting Party may require notification or filing of any tariff to be charged by an airline or airlines designated under this Agreement.
3. The tariffs shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors, including interests of users, cost of operation, characteristics of service, reasonable profit and other commercial considerations in the market-place. The tariffs cannot be unreasonably discriminatory, unduly high, artificially low or restrictive.

Article 14 **Supply of Statistics**

The Aeronautical Authorities of either Contracting Party shall supply to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party, at their request, such information and statistics relating to the traffic carried on the agreed services by the designated airline(s) of the first Contracting Party to and from the territory of the other Contracting Party as may normally be prepared and submitted by the designated airline(s) to their national Aeronautical Authorities. Any additional statistical traffic data which the Aeronautical Authorities of one Contracting Party may desire from the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party shall, upon request, be a subject of mutual discussion and agreement between the two Contracting Parties.

Article 15 **Consultations and Modifications**

1. Each Contracting Party or its Aeronautical Authorities may at any time request consultations with the other Contracting Party or with its Aeronautical Authorities.
2. A consultation requested by one of the Contracting Parties or their Aeronautical Authorities shall begin within a period of sixty (60) days from the date of receipt of the request.
3. This Agreement may be modified by mutual consent by the Contracting Parties. Any modification to this Agreement shall enter into force on the date of the last notification whereby the Contracting Parties notify each other in writing, through the diplomatic channel, of the fulfillment of their legal procedures for its entry into force.
4. Notwithstanding the provisions of paragraph (3), modifications to the route schedule (Annex 1) annexed to this Agreement may be agreed

directly in writing between the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties.

Article 16
Settlement of Disputes

1. If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement and its Annexes, the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiations.
2. If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation of the said dispute, it shall be settled through diplomatic channels and according to the laws and regulations of each Contracting Party.

Article 17
Termination

Either Contracting Party may at any time give written notice to the other Contracting Party of its intention to terminate this Agreement, through diplomatic channels; such notice shall simultaneously be communicated to the International Civil Aviation Organization.

In such case the Agreement shall terminate twelve months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization.

Article 18
Conformity with Multilateral Conventions

If a general multilateral air transport convention or agreement, comes into force in respect of both Contracting Parties, this Agreement and its Annexes shall be deemed to be amended accordingly.

Article 19
Registration

This Agreement, its Annexes and all amendments thereto shall be registered with the International Civil Aviation Organization.


Article 20
Entry into Force

This Agreement shall enter into force on the date of the last notification whereby the Contracting Parties notify each other in writing, through the diplomatic channel, of the fulfillment of their legal procedures for its entry into force.

In witness thereof, the undersigned being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Rome..... in two original copies, on 21 June 2013....., in the English language.

For the Government of
the Italian Republic



BRUNO ARCHI

For the Government of
the Socialist Republic of Viet Nam



PHAM QUY TIEU

ANNEX I

Route Schedule

Routes to be operated by the designated airline or airlines of the Italian Republic:

Points of departure	Intermediate Points	Points in Viet Nam	Beyond Points
Points in Italy	Any points	Ha Noi and/or Ho Chi Minh City and/or a third point in Viet Nam to be freely selected	Any points

Routes to be operated by the designated airline or airlines of the Socialist Republic of Viet Nam:

Points of departure	Intermediate Points	Points in Italy	Beyond Points
Points in Viet Nam	Any points	Rome and/or Milan and/or a third point in Italy to be freely selected	Any points

Notes

- a) Intermediate and beyond points will be operated without any directional or geographical constraints.
- b) The right of the designated airline(s) of either Contracting Party to transport passengers, cargo and mail between the points in the territory of the other Contracting Party and points in the territory of third parties shall be discussed and agreed upon by the aeronautical authorities of the two Contracting Parties.
- c) The airline(s) may omit any point provided that the services originate or terminate in its home Country.

ANNEX 2

List of other States referred to in Article 1 of this Agreement

- (a) Republic of Iceland (under the Agreement on the European Economic Area);
- (b) The Principality of Liechtenstein (under the Agreement on the European Economic Area);
- (c) The Kingdom of Norway (under the Agreement on the European Economic Area);
- (d) The Swiss Confederation (under the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on Air Transport).

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO SUI SERVIZI AEREI

tra

il Governo della Repubblica Italiana

e

il Governo della Repubblica Socialista del Viet Nam

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Socialista del Viet Nam, di seguito indicati come le "Parti Contraenti";

in quanto firmatari della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;

essendo entrambi desiderosi di concludere un Accordo finalizzato alla definizione e prestazione di servizi aerei di linea tra i rispettivi territori ed oltre;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente Accordo, e salvo disposizione contraria richiesta dal contesto:

1. con "Stati Membri", si indicano gli Stati Membri dell'Unione Europea e con "Trattati UE", si indicano il Trattato sull'Unione Europea e il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
2. I riferimenti contenuti nel presente Accordo a cittadini della Repubblica Italiana saranno intesi indicare cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea o i cittadini degli altri Paesi elencati nell' Annesso 2.
3. I riferimenti contenuti nel presente Accordo ad un vettore aereo (a vettori aerei) della Repubblica Italiana saranno intesi indicare il vettore aereo designato (i vettori aerei designati) dalla Repubblica Italiana
4. Con "Autorità Aeronautiche" si indica, nel caso della Repubblica Socialista del Viet Nam, l'Autorità per l'Aviazione Civile del Viet Nam, il Ministero dei Trasporti e ogni altro soggetto o ente autorizzato e, nel caso della Repubblica Italiana, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e ogni altro soggetto o ente autorizzato ad esercitare le funzioni attualmente esercitate da detta Autorità o funzioni simili, ad esercitare le funzioni attualmente esercitate da detta Organizzazione o funzioni simili.

5. Con "la Convenzione" si indica la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago, il 7 dicembre 1944, ivi inclusi
 - a) tutti gli emendamenti entrati in vigore ai sensi dell' Articolo 94 (a) della stessa e ratificati da entrambe le Parti Contraenti; e
 - b) tutti gli Annessi o emendamenti adottati ai sensi dell' Articolo 90 di detta Convenzione, ancorché tali emendamenti o Annessi siano in ogni momento ritenuti vigenti per le stesse Parti Contraenti.
6. Con "Accordo" si indica il presente Accordo, i suoi Annessi ed ogni Protocollo o documento simile che emendi il presente Accordo o i suoi Annessi.
7. Con "vettore aereo designato" si indica ogni vettore aereo che sia stato designato ed autorizzato secondo le disposizioni di cui all'Articolo 3 del presente Accordo.
8. Con "servizio concordato" si indicano servizi di linea sulle rotte specificate all'Annesso 1 del presente Accordo per il trasporto di passeggeri, merci e posta, separatamente o in combinazione.
9. Il termine "capacità" in relazione ad un aeromobile indica il carico utile di tale aeromobile disponibile su una rotta o sezione di rotta e il termine "capacità" in relazione ad un "servizio concordato" indica la capacità dell'aeromobile impiegata su tale servizio, moltiplicata per la frequenza operata da tale aeromobile su un determinato periodo e su una rotta o sezione di rotta.
10. Il termine "territorio" indica le porzioni di terra (continentale e isole), acque interne e acque territoriali e lo spazio aereo sovrastante le stesse, soggetto alla sovranità di una Parte Contraente.
11. I termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "vettore aereo" e "scali per scopi non di traffico" avranno i significati rispettivamente loro attribuiti dall'Articolo 96 della Convenzione.
12. Il termine "code sharing" indica una operazione effettuata da un vettore aereo designato utilizzando il codice vettore e il numero di volo di un altro vettore aereo in aggiunta al proprio codice vettore e numero di volo.
13. Il termine "tariffa" indica il prezzo da pagare per il trasporto di passeggeri, bagagli e merci effettuato dal vettore aereo in relazione al trasporto aereo, nonché tutte le condizioni per l'applicabilità di tale prezzo, ivi compresi i prezzi e le condizioni di agenzia ed altri servizi ausiliari, ad esclusione della remunerazione e delle condizioni per il trasporto di posta.
14. Con "onere di uso" si indica un onere imposto ai vettori aerei per la disponibilità di beni o strutture aeroportuali, per la navigazione aerea o per la sicurezza dell'aviazione.

Resta inteso che i titoli degli Articoli del presente Accordo in alcun modo possono limitare o estendere il significato di alcuna delle disposizioni del presente Accordo.

Articolo 2
Concessione di diritti

1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo per la prestazione di servizi di trasporto aereo internazionale di linea da parte del vettore aereo (dei vettori aerei) dell'altra Parte Contraente, secondo quanto segue:
 - a) il diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell'altra Parte Contraente
 - b) il diritto di effettuare scali in detto territorio per scopi non di traffico
2. Il vettore aereo designato (i vettori aerei designati) da ciascuna Parte Contraente che opera sulle rotte specificate ha facoltà di effettuare scali in tale territorio nei punti della rotta (delle rotte) specificati nella Tabella delle Rotte (Annesso 1) annessa al presente Accordo allo scopo di caricare e scaricare traffico internazionale di passeggeri, merci e posta, separatamente o in combinazione.
3. Nulla di quanto stabilito al paragrafo (1) potrà essere inteso conferire al vettore aereo (vettori aerei) di una Parte Contraente il diritto di caricare, nel territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri, merci o posta trasportati contro remunerazione o locazione e destinati ad un altro punto nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo 3
Designazione e Autorizzazioni

1. Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di designare, informandone per iscritto l'altra Parte Contraente, uno o più vettori aerei allo scopo di operare i servizi concordati sulle rotte specificate e di ritirare o modificare tali designazioni.
2. Alla ricezione di tale designazione l'altra Parte Contraente concederà le idonee autorizzazioni e licenze nel più breve tempo possibile consentito dalla procedura, a condizione che
 - a) Nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica Italiana:
 - i) il vettore aereo sia stato stabilito in territorio italiano conformemente a quanto previsto nel Trattato dell'Unione Europea e disponga di una Autorizzazione d'Esercizio valida, ai sensi della normativa dell'Unione Europea e

- ii) l'effettivo controllo regolamentare su tale vettore aereo (vettori aerei) sia esercitato e mantenuto dallo Stato Membro dell'Unione Europea responsabile del rilascio allo stesso del Certificato di Operatore Aereo e l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione e
 - iii) il vettore aereo appartenga o sia soggetto al controllo effettivo, direttamente o in virtù di quota di maggioranza, di uno o più Stati Membri dell'Unione Europea o di altri stati elencati nell'Annesso 2 e/o di cittadini di tali altri stati
- b) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica Socialista del Viet Nam:
- i) il vettore aereo sia stato stabilito nel territorio della Repubblica Socialista del Viet Nam e sia autorizzato ai sensi della legge applicabile della Repubblica Socialista del Viet Nam; e
 - ii) l'effettivo controllo regolamentare su tale vettore aereo (vettori aerei) sia esercitato e mantenuto dalla Repubblica Socialista del Viet Nam; e
 - iii) il vettore aereo appartenga, direttamente o in virtù di quota di maggioranza, alla Repubblica Socialista del Viet Nam e/o a cittadini della Repubblica Socialista del Viet Nam o sia soggetto al controllo effettivo, di tale stato o e/o di suoi cittadini.
- c) il vettore aereo designato sia in grado soddisfare le condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari applicate di norma alla prestazione di servizi aerei internazionali dalla Parte Contraente che prende in esame la richiesta o le richieste, in linea con le disposizioni della Convenzione
3. Una volta ricevute le autorizzazioni di esercizio di cui al paragrafo 2, il vettore aereo designato può, in qualsiasi momento, iniziare ad operare i servizi concordati, a condizione che il vettore aereo rispetti le disposizioni applicabili del presente Accordo.

Articolo 4

Sospensione e revoca

1. Ciascuna Parte Contraente può revocare, sospendere o limitare l'autorizzazione di esercizio o i permessi tecnici di un vettore aereo designato dall'altra Parte Contraente ove:
 - a) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica Italiana:

- i) il vettore non sia stato stabilito in territorio della Repubblica Italiana secondo quanto stabilito nei Trattati dell'Unione Europea e non disponga di una Autorizzazione d'Esercizio valida, ai sensi della normativa dell'Unione Europea; o
 - ii) L'effettivo controllo regolamentare su tale vettore aereo non sia esercitato o mantenuto dallo Stato Membro dell'Unione Europea responsabile del rilascio dello stesso del Certificato di Operatore Aereo o l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o
 - iii) il vettore aereo non appartenga e non sia soggetto al controllo effettivo, direttamente o in virtù di quota di maggioranza, di uno o più Stati Membri dell'Unione Europea e/o di altri stati elencati all'Annesso 2 e/o di cittadini di tali altri stati.
- b) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica Socialista del Viet Nam:
- i) il vettore aereo non sia stato stabilito nel territorio della Repubblica Socialista del Viet Nam e non sia autorizzato ai sensi della legge applicabile della Repubblica Socialista del Viet Nam; o
 - ii) L'effettivo controllo regolamentare su tale vettore aereo non sia esercitato o mantenuto dalla Repubblica Socialista del Viet Nam; o
 - iii) il vettore aereo non appartenga, direttamente o in virtù di quota di maggioranza, alla Repubblica Socialista del Viet Nam e/o a cittadini della Repubblica Socialista del Viet Nam, o non sia in qualsiasi momento soggetto al controllo effettivo di tale Stato e/o di suoi cittadini;
- c) tale vettore aereo non sia in grado di dimostrare la propria capacità di ottemperare alle condizioni prescritte dalla Parte che riceve la designazione ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari normalmente e ragionevolmente applicati conformemente alla Convenzione per l'esercizio di servizi aerei internazionali o,
- d) il vettore aereo non ottemperi alle disposizioni legislative e/o regolamentari della Parte Contraente concedente questi diritti; o
- e) il vettore aereo in altro modo non agisca secondo le condizioni prescritte ai sensi del presente Accordo.
2. Salvo il caso in cui la revoca immediata, la sospensione o l'imposizione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano necessari per evitare altre infrazioni di disposizioni legislative e regolamentari, tale diritto viene

esercitato solo a seguito di consultazione con l'altra Parte Contraente, secondo quanto disposto all'articolo 15 del presente Accordo.

Articolo 5

Applicabilità delle leggi e dei regolamenti

1. Le disposizioni legislative e regolamentari nonché le procedure di una Parte Contraente che disciplinano sul proprio territorio l'ingresso, la permanenza o la partenza di vettori aerei impegnati nella navigazione area internazionale o che disciplinano l'esercizio e la navigazione di tali vettori aerei devono essere osservate dal vettore aereo designato (dai vettori aerei designati) dell'altra Parte Contraente all'ingresso, durante la permanenza e alla partenza da detto territorio.
2. Le disposizioni legislative e regolamentari di una Parte Contraente che disciplinano l'ingresso, lo sdoganamento, la permanenza o il transito, l'emigrazione o l'immigrazione, i passaporti, le questioni doganali e la quarantena, devono essere osservate dal vettore aereo designato (vettori aerei designati) dell'altra Parte Contraente e da o per conto di equipaggio, passeggeri, merci e posta di questo che siano in transito, in ingresso, durante la permanenza o alla partenza dal territorio di tale Parte Contraente.
3. I passeggeri, il bagaglio e le merci in transito diretto sul territorio di una Parte Contraente che non lascino la zona dell'aeroporto riservata a tale scopo saranno soggetti unicamente ad un controllo semplificato. Il bagaglio e le merci in transito diretto saranno esenti da dazi doganali e da altre imposte simili.

Articolo 6

Riconoscimento di certificati e licenze

1. I certificati di aeronavigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze in corso di validità rilasciati o convalidati ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari di una Parte Contraente, ivi incluse, nel caso della Repubblica Italiana, le disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione Europea, sono riconosciuti come validi dall'altra Parte Contraente, per le finalità di operare i servizi concordati, sempre a condizione che i requisiti in base ai quali tali certificati o licenze sono stati rilasciati o convalidati siano corrispondenti o al di sopra degli standard minimi stabiliti ai sensi della Convenzione. Ciascuna Parte Contraente si riserva comunque il diritto di rifiutare di riconoscere, per le finalità di sorvolo del proprio territorio, i brevetti di idoneità e le licenze concesse a propri cittadini o rese valide per gli stessi dall'altra Parte Contraente o da qualsiasi altro Stato.
2. Ove i privilegi o le condizioni delle licenze o dei certificati di cui al precedente paragrafo (1), rilasciati dalle Autorità Aeronautiche di una Parte Contraente a qualsiasi soggetto o vettore aereo o in relazione ad un aeromobile utilizzato nell'esercizio dei servizi aerei concordati sulle rotte specificate, consentano di

applicare una normativa difforme dagli standard stabiliti dalla Convenzione e tale difformità sia stata notificata all'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile, le Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente possono chiedere consultazioni con le Autorità Aeronautiche di tale Parte Contraente, secondo quanto disposto all'Articolo 15 del presente Accordo, allo scopo di accertare l'accettabilità della pratica in oggetto. Laddove non si riesca ad addivenire ad un accordo soddisfacente vi saranno le condizioni per l'applicazione dell'Articolo 4 del presente Accordo.

Articolo 7
Sicurezza dell'aviazione civile

1. Ciascuna Parte Contraente può, in qualsiasi momento, richiedere consultazioni in merito agli standard di sicurezza adottati da un vettore aereo designato dall'altra Parte Contraente relativamente a settori quali l'equipaggio, l'aeromobile o il loro esercizio. Tali consultazioni avranno luogo entro 30 giorni dalla richiesta.
2. Se, a seguito di tali consultazioni, una Parte Contraente rilevi che gli standard di sicurezza relativi ai settori di cui al paragrafo 1 corrispondenti almeno agli standard minimi vigenti ai sensi della Convenzione di Chicago, non siano efficacemente mantenuti ed amministrati in relazione al vettore aereo designato (vettori aerei designati) dall'altra Parte Contraente, la prima Parte Contraente notifica all'altra Parte Contraente tali rilievi e le azioni ritenute necessarie per conformarsi agli Standard ICAO e tale altra Parte Contraente è tenuta ad adottare idonee misure correttive. La mancata adozione di idonee misure correttive da parte dell'altra Parte Contraente entro 15 giorni o entro un periodo maggiore eventualmente concordato, costituisce motivo per l'applicazione dell'Articolo 4 del presente Accordo.
3. In deroga agli obblighi menzionati all'Articolo 33 della Convenzione di Chicago, si conviene che ciascun aeromobile utilizzato da o per conto di un vettore aereo o di vettori aerei di una Parte Contraente su un servizio avente destinazione o origine nel territorio dell'altra Parte Contraente può, mentre si trova nel territorio dell'altra Parte Contraente, essere soggetto ad un controllo da parte dei rappresentanti autorizzati dell'altra Parte Contraente, a bordo dell'aeromobile ed esternamente ad esso, allo scopo di verificare sia la validità dei documenti dell'aeromobile e dell'equipaggio che le condizioni apparenti dell'aeromobile e del suo equipaggio (nel presente Articolo chiamato "ispezione di rampa"), a condizione che ciò non sia causa di un irragionevole ritardo.
4. Qualora una ispezione di rampa o una serie di ispezioni di rampa dia luogo a:
 - a) serie preoccupazioni sul rispetto degli standard minimi stabiliti e vigenti ai sensi della Convenzione di Chicago relativamente all'aeromobile o al funzionamento dell'aeromobile, o

- b) serie preoccupazioni rispetto al mancato mantenimento e amministrazione degli standard di sicurezza stabiliti e vigenti ai sensi della Convenzione di Chicago,

la Parte Contraente che effettua l'ispezione, per le finalità dell'Articolo 33 della Convenzione di Chicago, è libera di stabilire che i requisiti richiesti per il rilascio o la convalida di certificati o licenze relativamente a tale aeromobile o in relazione all'equipaggio di tale aeromobile, o che i requisiti che disciplinano il funzionamento dell'aeromobile non corrispondono o non siano superiori agli standard minimi stabiliti e vigenti ai sensi della Convenzione di Chicago.

5. Nel caso in cui l'accesso finalizzato allo svolgimento di una ispezione di rampa di un aeromobile operato dal vettore aereo o dai vettori aerei di una Parte Contraente ai sensi del precedente paragrafo 3 venga negato dal rappresentante di tale vettore o di tali vettori, l'altra Parte Contraente è libera di desumere il verificarsi delle gravi preoccupazioni del tipo enunciato al precedente paragrafo 4 e di trarre le conclusioni di cui al detto paragrafo.
6. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di sospendere o variare immediatamente le autorizzazioni di esercizio di uno o più vettori aerei dell'altra Parte Contraente nel caso in cui la prima Parte Contraente stabilisca, indipendentemente se a seguito di una ispezione di rampa, di una serie di ispezioni di rampa, o di un rifiuto di accesso per effettuare una ispezione di rampa, una consultazione o altro, che sia indispensabile una azione immediata ai fini della sicurezza di funzionamento del vettore aereo.
7. Le misure adottate da una Parte Contraente in conformità a quanto disposto ai precedenti paragrafi 2 o 6 sono disapplicate non appena le motivazioni che ne hanno determinato l'adozione cessano di esistere.
8. Qualora la Repubblica Italiana abbia designato un vettore il cui controllo regolamentare sia esercitato e mantenuto da un altro Stato Membro dell'Unione Europea, i diritti della Repubblica Socialista del Viet Nam, ai sensi del presente Articolo, verranno allo stesso modo applicati in relazione all'adozione, esercizio o mantenimento degli standard di sicurezza da parte di tale altro Stato Membro e in relazione alla autorizzazione di esercizio di tale vettore aereo.

Articolo 8

Protezione dell'aviazione civile

1. Fatti salvi diritti e obblighi contratti in virtù del diritto internazionale, le Parti Contraenti riaffermano che gli obblighi reciprocamente assunti in materia di protezione della sicurezza dell'aviazione civile contro atti di interferenza illegittima formano parte integrante del presente Accordo. Senza porre alcun limite alla generalità dei diritti e degli obblighi contratti in virtù del diritto internazionale, le Parti Contraenti operano, in particolare, in conformità alle disposizioni della Convenzione sui reati e taluni altri atti commessi a bordo degli aeromobili, firmata

a Tokyo il 14 settembre 1963, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all'Aia il 16 dicembre 1970, della Convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971, del Protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 e di tutti gli altri strumenti internazionali operanti nello stesso ambito che possano essere in futuro ratificati dalle Parti Contraenti.

2. Le Parti Contraenti si prestano reciprocamente, a richiesta, tutta l'assistenza necessaria a prevenire atti di cattura illecita di aeromobili civili ed altri atti illegittimi contro la sicurezza di tali aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggio, degli aeroporti e delle installazioni per la navigazione e contro qualsiasi altra minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile.
3. Le Parti Contraenti, nelle loro reciproche relazioni, agiscono in conformità alle norme in materia di protezione dell'aviazione civile sancite dalla Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile ed indicate come Annessi alla Convenzione sulla Aviazione Civile Internazionale nella misura in cui tali norme in materia di protezione dell'aviazione civile siano applicabili alle Parti Contraenti. Esse esigono che gli operatori degli aeromobili presenti nel loro registro o gli operatori di aeromobili che hanno nel territorio delle Parti Contraenti la sede principale di attività o la residenza permanente, o, nel caso della Repubblica Italiana, gli operatori di aeromobili che siano stati stabiliti nel suo territorio ai sensi dei Trattati dell'Unione Europea e che abbiano una Licenza di Esercizio valida ai sensi delle disposizioni legislative dell'Unione Europea, e gli operatori degli aeroporti nei loro territori agiscano conformemente a tali disposizioni in materia di protezione dell'aviazione civile.
4. Ciascuna Parte Contraente acconsente a che i propri operatori di aeromobili siano tenuti ad osservare, alla partenza dal territorio dell'altra Parte Contraente o durante la permanenza su di esso, le disposizioni in materia di protezione dell'aviazione conformi alla legge vigente in tale Paese, ivi comprese, nel caso della Repubblica Italiana, le leggi dell'Unione Europea. Ciascuna Parte Contraente si assicura della effettiva adozione di misure idonee all'interno del proprio territorio per proteggere l'aeromobile e per sottoporre al vaglio di sicurezza i passeggeri e i loro bagagli a mano e per effettuare adeguati controlli sull'equipaggio, sul bagaglio, sulle merci e sulle provviste di bordo prima e durante le operazioni di imbarco o carico. Ciascuna Parte Contraente terrà inoltre in positiva considerazione le richieste presentate dall'altra Parte Contraente relative a particolari e ragionevoli misure di sicurezza finalizzate a fronteggiare una minaccia specifica.
5. Qualora si verifichi un sequestro illegale o la minaccia di un sequestro illegale di un aeromobile civile o altri atti illeciti contro la sicurezza di un aeromobile, dei passeggeri o dell'equipaggio, di aeroporti o installazioni per la navigazione aerea, le Parti Contraenti si presteranno reciproca assistenza facilitando la comunicazione e adottando altri provvedimenti adeguati volti a far cessare rapidamente e in sicurezza tale sequestro o minaccia di sequestro.

Articolo 9
Opportunità Commerciali

1. Il vettore aereo designato (i vettori aerei designati) di una Parte Contraente ha (hanno) il diritto di mantenere propri e rappresentanti sul territorio dell'altra Parte Contraente.
2. Il vettore aereo designato (i vettori aerei designati) di una Parte Contraente può (possono), nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari dell'altra Parte Contraente disciplinanti l'ingresso, la residenza e l'impiego, inviare e mantenere sul territorio dell'altra Parte Contraente personale dirigente, commerciale, tecnico, operativo o altro personale specializzato necessario per la prestazione di servizi aerei.
3. Nel caso della nomina di un agente generale o un agente di vendita generale, tale agente viene designato nel rispetto delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili di ciascuna Parte Contraente.
4. Ciascun vettore aereo designato ha il diritto di occuparsi della vendita di servizi di trasporto aereo nel territorio dell'altra Parte Contraente direttamente o tramite propri agenti e tali servizi di trasporto devono poter essere acquistabili da tutti nel rispetto delle pertinenti disposizioni legislative o regolamentari applicabili.
5. Ciascuna Parte consente al vettore aereo (vettori aerei) dell'altra Parte di convertire e trasferire all'estero, tutti i proventi locali generati dalla vendita di servizi di trasporto aereo e da attività associate direttamente connesse all'attività di trasporto, nella misura eccedente le somme pagate localmente, ivi inclusi i relativi interessi bancari, prontamente e senza limitazioni, consentendo la pronta conversione e la rimessa al tasso di cambio applicabile alla data della richiesta di conversione o rimessa.
6. Ove una Parte Contraente imponga restrizioni al trasferimento delle eccedenze delle entrate ottenute dal vettore aereo designato (dai vettori aerei designati) dell'altra Parte Contraente, l'altra Parte Contraente avrà anch'essa il diritto di imporre le stesse restrizioni al vettore aereo (ai vettori aerei) dell'altra Parte Contraente.
7. Fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna Parte Contraente, ivi incluse, nel caso dell'Italia, la normativa dell'Unione Europea, ciascun vettore aereo designato avrà il diritto di provvedere autonomamente ai servizi di *ground handling* nel territorio dell'altra Parte Contraente, ("*self handling*") o, a sua scelta, il diritto di effettuare una selezione tra i fornitori concorrenti che offrono servizi di assistenza a terra parziali o totali. Nei casi in cui tali disposizioni legislative e regolamentari limitino o impediscano di esercitare il "*self-handling*" e laddove non vi sia un'effettiva concorrenza tra i fornitori di servizi di assistenza a terra, ciascun vettore aereo designato avrà diritto ad un trattamento non discriminatorio

per quanto attiene all'accesso a servizi di *self-handling* e *ground-handling* offerti da uno o più fornitori.

Articolo 10

Esenzione da dazi doganali e altre imposte

1. Ciascuna Parte Contraente esenta, a condizione di reciprocità, il vettore aereo designato (i vettori aerei designati) dell'altra Parte Contraente ai sensi della legge applicabile, da restrizioni alle importazioni, dazi doganali, altre imposte, costi di ispezione e altre accise ed oneri nazionali su aeromobile, carburante, lubrificanti, materiale tecnico di consumo, parti di ricambio (compresi i motori), dotazioni normali dell'aeromobile, provviste di bordo ed altri prodotti destinati all'utilizzo o utilizzati unicamente in relazione al funzionamento o alla manutenzione dell'aeromobile del vettore aereo designato (dei vettori aerei designati) di tale altra Parte Contraente che operi i servizi concordati, nonché l'attrezzatura d'ufficio introdotta nel territorio di una o l'altra Parte Contraente per essere utilizzata negli uffici del vettore aereo designato (dei vettori aerei designati) limitatamente agli aeroporti internazionali sui quali opera il vettore aereo designato (operano i vettori aerei designati), come stock di biglietti, lettere di trasporto aereo, materiale stampato recante le insegne del vettore aereo e normale materiale pubblicitario distribuito a titolo gratuito da tale vettore aereo designato.
2. Le esenzioni concesse dal presente Articolo si applicano agli articoli di cui al paragrafo (1) del presente Articolo:
 - a) introdotti nel territorio di una Parte Contraente dal vettore aereo designato (dai vettori aerei designati) o per conto di esso (essi) dell'altra Parte Contraente;
 - b) mantenuti a bordo dell'aeromobile del vettore aereo designato (dei vettori aerei designati) di una Parte Contraente all'arrivo nel territorio o alla partenza dal territorio dell'altra Parte Contraente;
 - c) presi a bordo dell'aeromobile del vettore aereo designato (dei vettori aerei designati) dell'altra Parte Contraente e destinati ad essere usati nell'esercizio dei servizi concordati; indipendentemente dal fatto che tali articoli siano utilizzati o consumati interamente all'interno del territorio della Parte Contraente concedente l'esenzione, sempre che la proprietà e/o l'utilizzo di tali articoli non sia trasferito nel territorio di detta Parte Contraente.
3. Le normali dotazioni di bordo, come pure i materiali e le forniture normalmente presenti a bordo dell'aeromobile di una o l'altra Parte Contraente, possono essere scaricati sul territorio dell'altra Parte Contraente solo con l'approvazione delle Autorità Doganali di tale Parte Contraente. In tal caso tali materiali possono essere posti sotto il controllo di tali autorità fino al momento in cui sono riesportati o altrimenti ceduti in conformità con la normativa doganale.

Articolo 11
Oneri d' Uso

1. Gli oneri di uso che possono essere imposti dalle competenti Autorità o enti di una Parte sul vettore aereo designato (sui vettori aerei designati) dell'altra Parte per l'uso di infrastrutture e servizi aeroportuali, di infrastrutture per la sicurezza e la protezione dell'aviazione, per la navigazione aerea e di altre infrastrutture poste sotto il loro controllo sono equi, ragionevoli, non discriminatori ed equamente ripartiti tra categorie di utilizzatori.
2. Ciascuna Parte Contraente concorda, tuttavia, che tali oneri non siano superiori all'importo pagato per l'uso di tali aeroporti e infrastrutture dai propri vettori aerei nazionali che operino servizi Internazionali simili.

Articolo 12
Disciplina della capacità e approvazione delle tabelle orarie

1. Al vettore aereo designato (ai vettori aerei designati) delle Parti Contraenti viene garantito un equo e pari trattamento tale che essi godano di pari opportunità nell'operare i servizi concordati sulle rotte specificate.
2. Nell'operare i servizi concordati il vettore aereo designato (i vettori aerei designati) di ciascuna Parte Contraente tiene in considerazione gli interessi del vettore aereo designato (dei vettori aerei designati) dell'altra Parte Contraente in modo tale da non influire in maniera indebita sui servizi che quest'ultimo offre su tutte le stesse rotte o parte di esse.
3. I servizi concordati offerti dal vettore aereo designato (dai vettori aerei designati) delle Parti Contraenti hanno come obiettivo primario l'offerta, ad un fattore di carico ragionevole, di una capacità adeguata a sostenere le esigenze correnti e ragionevolmente attese di trasporto di passeggeri, merci e posta tra il territorio della Parte Contraente che designa il vettore aereo (i vettori aerei) e il territorio dell'altra Parte Contraente.
4. Le disposizioni relative al trasporto di passeggeri, merci e posta sia caricati a bordo che scaricati in punti delle rotte da specificare sul territorio di stati diversi da quello che ha designato il vettore aereo (i vettori aerei) sono concordate tra le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti.
5. La capacità dell'offerta, incluse le frequenze dei servizi, del vettore aereo designato (dei vettori aerei designati) delle Parti Contraenti sui servizi concordati viene concordata tra le Autorità Aeronautiche.
6. In caso di disaccordo tra le Parti Contraenti, le questioni oggetto del precedente paragrafo 5 sono regolate ai sensi delle disposizioni dell'Articolo 16 del presente Accordo. Fino al raggiungimento di un accordo in merito, la capacità offerta dal vettore aereo designato (dai vettori aerei designati) rimane invariata.

7. il vettore aereo designato (I vettori aerei designati) di ciascuna Parte Contraente sottopone all'approvazione delle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente gli orari di volo almeno (30) giorni prima dell'introduzione dei servizi sulle rotte specificate. Ciò vale, allo stesso modo, per cambiamenti successivi. In casi particolari questo limite temporale può essere ridotto subordinatamente alla approvazione delle dette Autorità.

Articolo 13

Tariffe per il trasporto aereo

1. Ciascuna Parte Contraente consente ad ogni vettore aereo designato di fissare liberamente le tariffe per i servizi aerei.
2. Nessuna Parte Contraente può richiedere la notifica o la registrazione di una tariffa stabilita da un vettore aereo designato o da vettori aerei designati ai sensi del presente Accordo.
3. Le tariffe sono stabilite a livelli ragionevoli, tenendo in dovuta considerazione tutti i fattori di rilievo, ivi inclusi gli interessi degli utenti, il costo di esercizio, le caratteristiche del servizio, un ragionevole profitto ed altre considerazioni commerciali di mercato. Le tariffe non possono essere irragionevolmente discriminatorie, indebitamente alte, artificialmente basse o restrittive.

Articolo 14

Fornitura di statistiche

Le Autorità Aeronautiche di una Parte Contraente forniscono alle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, su richiesta di quest'ultime, le informazioni e le statistiche - tali che possano essere normalmente preparati e presentati dal vettore aereo designato (dai vettori aerei designati) alle proprie Autorità Aeronautiche - relative al traffico operato sui servizi aerei concordati dal vettore aereo designato (dai vettori aerei designate) della prima Parte Contraente, avente destinazione e origine nel territorio dell'altra Parte Contraente. L'eventuale richiesta di ulteriori dati statistici di traffico da parte delle Autorità Aeronautiche di una Parte Contraente alle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, sarà oggetto di discussione ed accordo tra le due Parti Contraenti.

Articolo 15

Consultazioni e modifiche

1. Ciascuna Parte Contraente o le Autorità Aeronautiche di tale Parte Contraente possono, in qualsiasi momento, richiedere consultazioni con l'altra Parte Contraente o con le Autorità Aeronautiche di tale Parte Contraente.

2. La consultazione richiesta da una Parte Contraente o dalle Autorità Aeronautiche di questa ha inizio entro un periodo di 60 sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
3. Il presente Accordo può essere modificato dalle Parti Contraenti sulla base del reciproco consenso. Ogni modifica al presente Accordo entra in vigore alla data dell'ultima notifica a mezzo della quale le Parti Contraenti hanno reciprocamente comunicato, in forma scritta e per il tramite dei canali diplomatici, l'espletamento delle procedure legali previste per l'entrata in vigore della stessa.
4. In deroga alle disposizioni del paragrafo (3), modifiche alla Tabella delle Rotte (Annesso 1) annessa al presente Accordo possono essere concordate direttamente in forma scritta tra le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti..

Articolo 16

Composizione delle controversie

1. In caso di controversia tra le Parti Contraenti in merito alla interpretazione o applicazione del presente Accordo e dei suoi Annessi, le Parti Contraenti si impegnano a comporre tale controversia in primo luogo tramite negoziato.
2. Ove non sia possibile per le Parti Contraenti comporre la controversia tramite negoziato, detta controversia viene risolta tramite canali diplomatici e secondo le disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna Parte Contraente.

Articolo 17

Cessazione

Ciascuna Parte Contraente può in qualsiasi momento notificare in forma scritta e tramite i canali diplomatici all'altra Parte Contraente, la propria decisione di denunciare il presente Accordo; tale preavviso deve essere comunicato simultaneamente alla Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile.

In questo caso l'Accordo cessa dodici mesi dopo la data in cui l'altra Parte Contraente ha ricevuto il preavviso, a meno che quest'ultimo non sia ritirato consensualmente prima dello scadere di tale periodo. Qualora l'altra Parte Contraente non comunichi l'avvenuto ricevimento della nota, quest'ultima si considera pervenuta quattordici (14) giorni dopo il ricevimento della stessa da parte dell'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile.

Articolo 18

Conformità a Convenzioni Multilaterali

Ove entri in vigore una convenzione o un accordo generale multilaterale in materia di trasporto aereo che sia vincolante per entrambe le Parti Contraenti, il presente Accordo e i suoi Annessi sono considerati conseguentemente emendati.

Articolo 19**Registrazione**

Il presente Accordo, i suoi Annessi e tutti i suoi emendamenti devono essere registrati presso l'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile.

Articolo 20**Entrata in vigore**

Il presente Accordo entra in vigore alla data dell'ultima notifica con la quale le Parti Contraenti comunicano reciprocamente in forma scritta e tramite canali diplomatici l'espletamento delle procedure legali richieste per l'entrata in vigore dello stesso.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO in Roma, in duplice esemplare originale, il 21 giugno 2013, in lingua inglese.

**Per il Governo della
Repubblica Italiana**

Il Vice Ministro degli Affari Esteri
Bruno Archi

**Per il Governo della
Repubblica Socialista di Viet Nam**

Il Vice Ministro dei Trasporti
Pham Quy Tieu

ANNESSE 1

Tabella delle Rotte

Rotte sulle quali verranno operati servizi da parte del vettore aereo designato o dei vettori aerei designati della Repubblica Italiana:

Punti di partenza	Punti intermedi	Punti in Viet Nam	Punti oltre
Punti in Italia	Tutti i punti	Hanoi e/o Ho Chi Minh City e/o un terzo punto in Viet Nam da selezionare liberamente	Tutti i punti

Rotte sulle quali verranno operati servizi da parte del vettore aereo designato o dei vettori aerei designati della Repubblica Socialista del Viet Nam:

Punti di partenza	Punti intermedi	Punti in Italy	Punti oltre
Punti in Viet Nam	Tutti i punti	Roma e/o Milano e/o un terzo punto in Italia da selezionare liberamente	Tutti i punti

Notes

- a) I punti intermedi e i punti oltre sono operati senza restrizioni di carattere direzionale o geografico.
- b) Il diritto del vettore aereo designato (dei vettori aerei designati) di ciascuna Parte Contraente di trasportare passeggeri, merci e posta tra i punti nel territorio dell'altra Parte Contraente e punti nel territorio di terze parti viene è oggetto di discussione e approvazione da parte delle autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti.
- c) Il vettore aereo può (i vettori aerei possono) omettere scali in qualsiasi punto a condizione che i servizi abbiano origine o destinazione all'interno del Paese del vettore.

ANNESSO 2

Elenco degli altri Stati di cui all'Articolo 1 del presente Accordo

- (a) Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo);
- (b) Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo);
- (c) Regno di Norvegia (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo);
- (d) Confederazione Elvetica (ai sensi dell'Accordo sul Trasporto Aereo tra la Comunità Europea e la Confederazione Elvetica).

**ACCORDO DI COOPERAZIONE
NEL CAMPO
DEI TRASPORTI MARITTIMI**

TRA

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA**

ED

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ALGERINA DEMOCRATICA
E POPOLARE**

Il Governo della Repubblica Italiana

ed

il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare,

Qui di seguito denominati le "Parti Contraenti";

Desiderosi di rafforzare, conformemente ai principi di sovranità e nell'interesse reciproco delle due Parti Contraenti, la promozione della cooperazione nel campo dei trasporti marittimi e lo sfruttamento dei loro porti e delle loro flotte mercantili;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I **OBIETTIVI DELL'ACCORDO**

Il presente Accordo mira a:

- Promuovere e sviluppare la navigazione marittima e l'industria dei trasporti marittimi tra i due Paesi, conformemente alle norme internazionali in materia;
- Organizzare le relazioni e le attività marittime tra i due Paesi ed assicurare un migliore coordinamento;
- Eliminare tutti gli ostacoli che intralciano l'evoluzione delle operazioni di trasporto marittimo tra i due Paesi;
- Coordinare le azioni nei campi del salvataggio in mare, della lotta contro l'inquinamento e della protezione dell'ambiente marino e lo scambio di informazioni tra i due Paesi allo scopo di garantire le migliori condizioni di "security" e di sicurezza per la navigazione e l'industria dei trasporti marittimi tra i due Paesi;
- Cooperare nel campo della facilitazione delle procedure applicabili alle navi, ai passeggeri, ai carichi ed ai marittimi imbarcati a bordo delle navi delle due Parti;
- Unificare le posizioni in seno ai fori e alle organizzazioni marittime regionali ed internazionali;
- Promuovere la cooperazione nei campi della gestione e dello sfruttamento dei porti, del mantenimento e della riparazione navali;
- Promuovere la cooperazione tra gli operatori dei settori marittimi e portuali dei due Paesi;
- Scambiare informazioni relative alle legislazioni marittime e portuali delle due Parti.

ARTICOLO 2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Accordo si applica al territorio della Repubblica Italiana ed al territorio della Repubblica Algerina Democratica e Popolare. Le disposizioni del presente Accordo si applicano al trasporto marittimo internazionale delle Parti Contraenti ed a quello in provenienza o a destinazione dei Paesi terzi.

Esso non si applica per:

- a) le navi militari e quelle esercitanti missioni di Guardia Costiera;
- b) le navi governative non destinate ad attività commerciali;
- c) le navi ospedale;
- d) le navi scuola;
- e) le navi da diporto;
- f) le navi di ricerca idrografica, oceanografica e scientifica;
- g) le navi da pesca;
- h) le navi destinate ai servizi portuali, in particolare il pilotaggio, il rimorchio, il salvataggio e l'assistenza in mare, così come ai lavori marittimi.

Esso non si applica, ugualmente:

- i) alle attività relative al cabotaggio nazionale ed alla navigazione interna; tuttavia per "cabotaggio" non si intendono i casi in cui una nave di una delle Parti naviga tra i porti dell'altra Parte per caricare o scaricare merci, o per imbarcare o sbarcare passeggeri, in provenienza o a destinazione della prima Parte Contraente o di un Paese terzo.

ARTICOLO 3 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo, i termini seguenti indicano:

1. **"Nave di una Parte Contraente"**:

Ogni nave commerciale appartenente a persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente, immatricolata nel Registro o Registri marittimi della predetta Parte Contraente e / o battente la bandiera di quella Parte, conformemente alla sua legislazione nazionale.

2. **"Nave utilizzata dalle Compagnie marittime di una Parte Contraente"**:

Ogni nave di una delle due Parti Contraenti, nonché ogni nave noleggiata dalle loro Compagnie marittime, ad eccezione delle navi che fanno parte delle categorie previste all'articolo 2 del presente Accordo.

3. **"Compagnia marittima di una Parte Contraente"**:

Ogni Compagnia marittima che utilizzi delle navi, e che sia riconosciuta come tale dall'Autorità marittima competente conformemente alla sua legislazione nazionale.

4. "Autorità marittima competente":

- a) per la Repubblica Italiana, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- b) per la Repubblica Algerina Democratica e Popolare, il Ministero dei Trasporti.

5. "Membro di equipaggio":

Ogni persona che è effettivamente impiegata per compiere a bordo, nel corso di un viaggio, dei compiti che si riferiscano al funzionamento o al servizio della nave e che figuri nel ruolo di equipaggio.

ARTICOLO 4

LIBERTA' DELLA NAVIGAZIONE

1. Le Parti Contraenti, al fine di assicurare l'applicazione effettiva del presente Accordo, riaffermano il loro rispetto dei principi di libertà della navigazione marittima e si sforzano di eliminare ogni ostacolo suscettibile di intralciare lo sviluppo degli scambi marittimi tra le due Parti. Esse si astengono ugualmente dall'adottare misure discriminatorie che possano limitare l'attività delle navi utilizzate dalle Compagnie marittime dei loro Paesi rispettivi.
2. Nessuna delle due Parti Contraenti impedisce alle navi utilizzate dalle Compagnie marittime dell'altra Parte Contraente di partecipare al trasporto di merci e di passeggeri tra i porti della prima Parte Contraente ed i porti di Paesi terzi. Le due Parti Contraenti non impediscono alle navi di Paesi terzi di partecipare al trasporto di merci e di passeggeri tra i porti dei due Paesi.
3. Le due Parti Contraenti si sforzano di attuare i principali strumenti internazionali in materia di "security" e di sicurezza della navigazione, di protezione dell'ambiente marino e di condizioni sociali dei marittimi. Esse favoriscono, ugualmente, la cooperazione tra le Autorità marittime competenti per l'applicazione delle norme e dei regolamenti in materia di ricerca e di salvaguardia della vita umana in mare, di "security" e di sicurezza della navigazione, di protezione e di lotta contro l'inquinamento marino, nonché di lotta contro gli atti illeciti commessi in violazione delle leggi marittime.

ARTICOLO 5

TRATTAMENTO DELLE NAVI, DEGLI EQUIPAGGI, DEI PASSEGGIERI E DELLE MERCI NEI PORTI

1. Ciascuna delle due Parti Contraenti accorda nei propri porti alle navi dell'altra Parte lo stesso trattamento che essa accorda alle proprie navi, concernente il libero accesso ai porti, il soggiorno nei porti e l'utilizzo di tutte le facilitazioni

offerte alla navigazione e alle operazioni commerciali, tanto per le navi ed i loro equipaggi quanto per i passeggeri, le merci ed i contenitori.

2. Le due Parti Contraenti si adoperano per ridurre nella misura del possibile il soggiorno dei contenitori nei porti attraverso la facilitazione e la semplificazione delle formalità in materia di dogana, di frontiera, di salute e delle altre formalità d'uso applicabili nei porti.
3. Per quanto riguarda la tassa di ancoraggio e quella dovuta per l'utilizzo degli aiuti alla navigazione, il trattamento nazionale non sarà applicabile che alle navi battenti bandiera delle Parti Contraenti.
4. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano i diritti delle Autorità competenti concernenti:
 - a) l'applicazione della legislazione relativa alle dogane, alla sicurezza, all'ordine e alla salute pubblici, così come al controllo delle frontiere;
 - b) l'applicazione della legislazione relativa alla navigazione ed al traffico marittimo, alla "security" e alla sicurezza delle navi e dei porti, al trasporto delle merci pericolose, alla protezione dell'ambiente marino ed alla salvaguardia della vita umana in mare.
5. Ciascuna Parte Contraente notifica all'altra Parte Contraente la propria legislazione ed i regolamenti nazionali in vigore nelle materie contemplate dal presente articolo. In ragione della sua appartenenza all'Unione Europea, l'Italia notifica ugualmente all'altra Parte Contraente le norme comunitarie in vigore nelle materie summenzionate.

ARTICOLO 6

NAZIONALITA' E DOCUMENTI DELLE NAVI

1. Ciascuna delle due Parti Contraenti riconosce la nazionalità delle navi dell'altra Parte Contraente sulla base dei documenti di bordo delle suddette navi, rilasciati dalle Autorità marittime competenti conformemente alle proprie leggi e regolamenti.
2. Ciascuna delle due Parti Contraenti riconosce i documenti giuridici internazionali detenuti a bordo di una nave dell'altra Parte Contraente e relativi alla sua costruzione, ai suoi equipaggiamenti, alla sua potenza e alla sua stazza, così come ogni altro certificato e documento rilasciati dalle Autorità marittime competenti della Parte di cui la nave batte bandiera conformemente alle sue leggi in vigore.
3. Le navi di una delle Parti Contraenti che sono munite di documenti di stazza debitamente redatti, conformemente alle disposizioni della Convenzione Internazionale sulla Stazzatura delle Navi del 1969, sono esentate da ogni nuova stazzatura nei porti dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 7
DOCUMENTI D'IDENTITA' DEI MARITTIMI

1. Ciascuna delle due Parti Contraenti riconosce i documenti d'identità dei marittimi rilasciati dalle Autorità marittime competenti dell'altra Parte Contraente ed accorda ai titolari dei suddetti documenti i diritti previsti all'articolo 8 del presente Accordo.
2. I documenti d'identità sono i seguenti:
 - a) per la Repubblica Italiana, il "Libretto di Navigazione";
 - b) per la Repubblica Algerina Democratica e Popolare, il "Fascicolo di Navigazione Marittima".

ARTICOLO 8
DIRITTI RICONOSCIUTI AI MARITTIMI TITOLARI
DEI DOCUMENTI D'IDENTITA'

1. I documenti d'identità indicati all'articolo 7 del presente Accordo conferiscono ai loro titolari il diritto di sbarcare durante il soggiorno delle loro navi in porto a condizione che essi siano iscritti nel ruolo di equipaggio e sulla lista trasmessa alle Autorità dell'altra Parte Contraente.
2. I membri di equipaggio di nazionalità di una delle Parti Contraenti, titolari di uno dei documenti menzionati all'articolo 7, hanno il diritto di entrare o di transitare nel territorio dell'altra Parte per raggiungere il porto d'imbarco a condizione che essi dispongano di un passaporto corredato da un visto rilasciato dalle Autorità della predetta altra Parte, se quest'ultimo è previsto dalla legislazione di ciascuna Parte, e che siano muniti di un ordine di imbarco.
3. Le Autorità di ciascuna Parte Contraente si impegnano a facilitare il rilascio di tale visto al detentore del documento d'identità dei marittimi munito di un ordine di imbarco. Al momento della loro discesa a terra e del loro ritorno a bordo della nave, i membri di equipaggio devono ottemperare ai controlli regolamentari.
4. Nel caso in cui un membro di equipaggio venga sbarcato in un porto dell'altra Parte Contraente per ragioni di salute o per un altro motivo riconosciuto dalle Autorità competenti dell'altra Parte Contraente, queste ultime devono rilasciare l'autorizzazione necessaria che permetta all'interessato di soggiornare nel proprio territorio per delle cure mediche o per ricovero ospedaliero o per raggiungere il suo Paese o un altro porto di imbarco qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzato.
5. I visti di ingresso o di transito necessari sul territorio di una delle due Parti Contraenti sono accordati conformemente alla legislazione di questa Parte, su domanda dell'altra Parte Contraente, alle persone titolari dei documenti d'identità menzionati all'articolo 7 che non abbiano la nazionalità di una delle due Parti Contraenti.

6. Nonostante le disposizioni di cui sopra, le leggi ed i regolamenti in vigore delle Parti Contraenti concernenti l'ingresso, il transito, il soggiorno e l'uscita dei cittadini nazionali o stranieri presenti a bordo delle navi di una delle Parti Contraenti e non iscritti nel ruolo di equipaggio rimangono applicabili.
7. Ciascuna delle due Parti Contraenti si riserva il diritto di rifiutare l'ingresso nel proprio territorio ad ogni persona la cui presenza sia giudicata indesiderabile.

ARTICOLO 9
REGOLAMENTO DEI CONFLITTI
A BORDO DELLE NAVI

Le Autorità competenti di una delle Parti Contraenti non intentano alcuna procedura giudiziaria per i reati commessi nelle loro acque territoriali a bordo di una nave dell'altra Parte Contraente, a meno che essi non si riferiscano ai casi previsti all'articolo 27 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare.

ARTICOLO 10
EVENTI IN MARE

1. Se una nave di una delle due Parti Contraenti fa naufragio, si incaglia, subisce un'avaria o si trova in difficoltà nelle acque territoriali, in un porto, sulle coste dell'altra Parte Contraente o negli spazi marini sotto la sua sovranità, le Autorità competenti dell'altra Parte Contraente forniscono in ogni momento lo stesso aiuto ed assistenza, assicurati alle navi battenti la propria bandiera, al suo equipaggio, ai passeggeri ed al carico.
2. Le Autorità competenti della Parte Contraente nel cui territorio una nave dell'altra Parte abbia subito un sinistro devono immediatamente notificare l'evento al rappresentante consolare più vicino dell'altra Parte Contraente.
3. Durante l'inchiesta che deve stabilire le cause dell'evento, le Parti Contraenti applicano le Convenzioni internazionali adottate nel quadro dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) così come le leggi ed i regolamenti in vigore nei due Paesi.
4. Se una nave di una delle Parti Contraenti ha subito un sinistro o si trova in difficoltà nei porti o nelle acque territoriali o negli spazi marini dell'altra Parte Contraente, quest'ultima rinuncia al prelevamento dei diritti di dogana, imposte e tasse di consumo applicati sul carico, sugli equipaggiamenti e sugli altri beni, se essi non sono immessi nel mercato locale.
5. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le leggi ed i regolamenti del Paese in cui la nave ha fatto naufragio concernenti il deposito temporaneo dei carichi nei porti interessati.

6. Le operazioni di salvataggio e la loro organizzazione sono sottoposte alle leggi della Parte Contraente che ha organizzato i soccorsi.
7. Le operazioni di prevenzione e di lotta contro l'inquinamento marino, provocato da sinistri marittimi o da atti involontari o deliberati, sono sottoposte alle leggi della Parte Contraente che organizza e dirige le operazioni.

ARTICOLO 11 FORMAZIONE NEL CAMPO MARITTIMO

Le due Parti Contraenti si adoperano per coordinare le attività dei loro centri e scuole di formazione marittima e portuale in vista di una utilizzazione ottimale delle capacità offerte in materia di scambio di informazioni e di esperienze. Ciascuna delle due Parti Contraenti facilita l'accesso alla formazione teorica e pratica, alla qualificazione, al perfezionamento, al riutilizzo ed allo scambio di esperienze per i cittadini dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 12 RICONOSCIMENTO DEI TITOLI E DEI DIPLOMI

Ciascuna delle due Parti Contraenti riconosce i titoli di navigazione marittima rilasciati dall'altra Parte Contraente conformemente alle disposizioni della Convenzione Internazionale sulle Norme relative alla Formazione della Gente di Mare, al Rilascio dei Brevetti e ai Servizi di Guardia (STCW 78), come emendata, ed alle leggi e regolamenti nazionali in vigore in ciascuna delle Parti Contraenti.

ARTICOLO 13 COOPERAZIONE

Le due Parti Contraenti incoraggiano le imprese, le istituzioni e gli organismi dei loro Paesi, che abbiano un legame con il trasporto marittimo, a sviluppare ogni forma possibile di cooperazione, specialmente nei campi seguenti:

- Costruzione e riparazione navali;
- Costruzione e sfruttamento dei porti;
- Sfruttamento delle navi e sviluppo delle flotte mercantili;
- Noleggio delle navi;
- "Security" e sicurezza marittime;
- Formazione specializzata.

Le due Parti Contraenti convengono in materia di cooperazione nel campo della ricerca e del salvataggio marittimi di predisporre uno strumento giuridico appropriato di coordinamento delle operazioni di ricerca e di salvataggio in mare.

ARTICOLO 14
RAPPRESENTANZA DELLE COMPAGNIE
MARITTIME

1. Le Compagnie di trasporto marittimo di ciascuna delle due Parti Contraenti possono avere nel territorio dell'altra Parte Contraente degli uffici di rappresentanza necessari alle loro attività di trasporto marittimo, conformemente alle leggi ed ai regolamenti in vigore nel territorio di detta Parte Contraente.
2. Nel caso in cui tali Compagnie rinuncino al loro diritto previsto al paragrafo precedente, esse possono farsi rappresentare da qualunque Compagnia marittima autorizzata, conformemente alle leggi ed ai regolamenti in vigore nel territorio dell'altra Parte Contraente.
3. Le Autorità competenti facilitano il rilascio dei visti d'ingresso e dei permessi di soggiorno per il personale impiegato da detti uffici di rappresentanza.

ARTICOLO 15
TRASFERIMENTO DEI REDDITI

1. Ciascuna Parte Contraente autorizza le Compagnie marittime dell'altra Parte Contraente ad utilizzare i redditi generati dall'attività svolta nel proprio territorio in applicazione del presente Accordo.
2. Ciascuna Parte Contraente autorizza le Compagnie marittime a trasferire liberamente tali redditi nel territorio dell'altra Parte Contraente.
3. L'utilizzo ed il trasferimento dei suddetti redditi non arrecano pregiudizio al diritto dello Stato della Parte Contraente in materia di percezione delle imposte e delle tasse conformemente alle leggi ed ai regolamenti interni e propri di ciascuna Parte Contraente.
4. Nel caso di danni subiti dalle navi di una delle Parti Contraenti durante le operazioni in un porto, le somme relative ai risarcimenti, eventualmente riconosciute, possono essere trasferite nel territorio dell'altra Parte Contraente una volta adempiuti tutti gli obblighi fiscali necessari.
5. Le due Parti Contraenti si impegnano a fare il possibile per permettere il trasferimento dei redditi e di qualsiasi altra somma generata da tale attività nei migliori termini, nell'interesse delle due Parti Contraenti.
6. I trasferimenti sono effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio ufficiale previsto alla data della domanda di trasferimento.

ARTICOLO 16
RELAZIONI ED IMPEGNI
INTERNAZIONALI

1. Le disposizioni del presente Accordo non inficiano i diritti e gli obblighi internazionali delle Parti Contraenti risultanti da altri impegni internazionali.

2. Le due Parti Contraenti si adoperano in maniera tale da rafforzare gli obiettivi del presente Accordo, da armonizzare ed unificare la loro posizione in seno alle organizzazioni, istituzioni, conferenze e fori regionali ed internazionali, che abbiano un legame con le attività marittime e con i porti. Esse si adoperano, ugualmente, per coordinare le loro azioni all'atto della loro adesione alle Convenzioni ed ai Trattati marittimi internazionali.

ARTICOLO 17 **COMITATO MARITTIMO MISTO**

Al fine di garantire l'applicazione effettiva del presente Accordo e nel quadro della consacrazione del principio di consultazione e di dialogo, viene creato un Comitato Marittimo Misto composto dai rappresentanti delle Amministrazioni e delle istituzioni competenti, nonché da esperti designati dalle Parti Contraenti.

Il Comitato Marittimo Misto si riunisce una volta all'anno alternativamente in uno dei due Paesi o in sessione straordinaria su richiesta di una delle Parti Contraenti.

La riunione del Comitato Marittimo Misto avrà luogo tre (03) mesi dopo l'inoltro della richiesta.

ARTICOLO 18 **COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Ogni controversia, risultante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo, è risolta in modo amichevole nel quadro del Comitato Marittimo Misto. Nell'impossibilità, lo sarà attraverso il canale diplomatico.

ARTICOLO 19 **EMENDAMENTO**

1. Il presente Accordo può essere emendato su richiesta di una delle due Parti Contraenti, notificata all'altra Parte Contraente per iscritto e per via diplomatica.
2. Gli emendamenti devono essere approvati dalle Autorità competenti dell'altra Parte Contraente e formalizzati mediante uno Scambio di Note, effettuato per via diplomatica.
3. Gli emendamenti così apportati entrano in vigore al momento della notifica dell'espletamento delle procedure interne rispettive.

ARTICOLO 20**ENTRATA IN VIGORE, DURATA E DENUNCIA**

1. Il presente Accordo entra in vigore al momento dell'ultima notifica scritta tra le due Parti Contraenti che confermi l'espletamento delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
2. Il presente Accordo permane in vigore per un periodo di cinque (05) anni rinnovabile per tacita riconduzione, per dei periodi identici ulteriori.
3. Il presente Accordo può essere denunciato da una delle due Parti Contraenti per via diplomatica in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto sei (06) mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.
4. Al momento della sua entrata in vigore, il presente Accordo annulla e sostituisce l'Accordo concluso tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Algerina Democratica e Popolare sul Trasporto e la Navigazione Marittimi e firmato dalle due Parti ad Algeri il 28 febbraio 1987.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro Governi rispettivi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto ad Algeri, il 14 novembre 2012, in due esemplari originali nelle lingue italiana, araba e francese, i tre testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione, il testo francese prevarrà.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Il Vice Ministro
per le Infrastrutture e i Trasporti


Mario Ciaccia

Per il Governo della Repubblica
Democratica Popolare Algerina

Il Ministro dei Trasporti

Amar Tou



ACCORD DE COOPERATION
DANS LE DOMAINE
DES TRANSPORTS MARITIMES

ENTRE

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE
ET POPULAIRE

Le Gouvernement de la République Italienne,

et,

Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire

Ci-après dénommés les « Parties Contractantes » ;

Désireux de renforcer, conformément aux principes de souveraineté et dans l'intérêt mutuel des deux Parties Contractantes, la promotion de la coopération dans le domaine des transports maritimes, et l'exploitation de leurs ports et de leurs flottes marchandes ;

Sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE 1 OBJECTIFS DE L'ACCORD

Cet accord vise à :

- Promouvoir et développer la navigation maritime et l'industrie de transports maritimes entre les deux pays conformément aux normes internationales en la matière ;
- Organiser les relations et les activités maritimes entre les deux pays et assurer une meilleure coordination ;
- Eliminer tous les obstacles qui entravent l'évolution des opérations de transport maritime entre les deux pays ;
- Coordonner les actions dans les domaines du sauvetage en mer, de la lutte contre la pollution et la protection du milieu marin et l'échange d'informations entre les deux pays en vue de garantir les meilleures conditions de sécurité et de sûreté pour la navigation et l'industrie des transports maritimes entre les deux pays ;
- Coopérer dans le domaine de la facilitation des procédures applicables aux navires, aux passagers, aux cargaisons et aux gens de mer embarqués à bord des navires des deux Parties ;
- Unifier les positions au sein des fora et des organisations maritimes régionales et internationales ;
- Promouvoir la coopération dans les domaines de la gestion et de l'exploitation des ports, de la maintenance et de la réparation navales ;
- Promouvoir la coopération entre les opérateurs des secteurs maritimes et portuaires des deux pays ;

- Echanger des informations relatives aux législations maritimes et portuaires des deux Parties.

ARTICLE 2 CHAMP D'APPLICATION

Le présent Accord s'applique au territoire de la République Italienne et au territoire de la République Algérienne Démocratique et Populaire. Les dispositions du présent Accord s'appliquent au transport maritime international des Parties Contractantes et à celui en provenance ou à destination des pays tiers.

Il ne s'applique pas pour :

- a) les navires militaires et ceux exerçant des missions de Garde-côtes ;
- b) les navires gouvernementaux non destinés à des activités commerciales ;
- c) les navires hôpitaux ;
- d) les navires écoles ;
- e) les navires de plaisance ;
- f) les navires de recherche hydrographique, océanographique et scientifique ;
- g) les navires de pêche ;
- h) les navires destinés aux services portuaires, notamment le pilotage, le remorquage, le sauvetage et l'assistance en mer, ainsi qu'aux travaux maritimes.

Il ne s'applique pas, également :

- i) aux activités relatives au cabotage national et à la navigation intérieure ; toutefois par "cabotage" ne s'entendent pas les cas où un navire de l'une des parties navigue entre les ports de l'autre partie pour charger ou décharger des marchandises, ou pour embarquer ou débarquer des passagers, en provenance ou à destination de la première Partie Contractante ou d'un pays tiers.

ARTICLE 3 DEFINITIONS

Aux fins du présent Accord, les termes suivants désignent :

1. « Navire d'une Partie Contractante » :

Tout navire de commerce appartenant à des personnes physiques ou morales d'une Partie Contractante, immatriculé sur le Registre ou les Registres maritimes de ladite Partie Contractante et/ou battant pavillon de cette Partie, conformément à sa législation nationale.

2. « Navire exploité par les compagnies maritimes d'une Partie Contractante » :

Tout navire d'une des deux Parties Contractantes, ainsi que tout navire affrété par leurs compagnies maritimes, exception faite des navires faisant partie des catégories visées à l'article 2 du présent Accord.

3. « **Compagnie Maritimes d'une Partie Contractante** » :

Toute compagnie maritime exploitant des navires, et qui est reconnue comme telle par l'Autorité Maritime Compétente conformément à sa législation nationale.

4. « **Autorité Maritime Compétente** » :

a) pour la République Italienne, le Ministère des Infrastructures et des Transports ;

b) pour la République Algérienne Démocratique et Populaire, le Ministère des Transports.

5. « **Membre d'équipage** » :

Toute personne qui est effectivement engagée pour accomplir à bord, au cours d'un voyage, des tâches se rapportant au fonctionnement ou au service du navire et qui figure sur la liste d'équipage.

ARTICLE 4

LIBERTE DE LA NAVIGATION

1. Les Parties Contractantes, afin d'assurer l'application effective du présent Accord, réaffirment leur respect des principes de liberté de la navigation maritime et s'efforcent d'éliminer tout obstacle susceptible d'entraver le développement des échanges maritimes entre les deux Parties. Elles s'abstiennent également d'adopter des mesures discriminatoires pouvant limiter l'activité des navires exploités par les Compagnies maritimes de leurs Pays respectifs.
2. Aucune des deux Parties Contractantes n'empêche les navires exploités par les compagnies maritimes de l'autre Partie Contractante de participer au transport des marchandises et des passagers entre les ports de la première Partie Contractante et les ports de Pays tiers. Les deux Parties Contractantes n'empêchent pas les navires de Pays tiers de participer au transport des marchandises et des passagers entre les ports des deux Pays.
3. Les deux Parties Contractantes s'efforcent à mettre en œuvre les principaux instruments internationaux en matière de sécurité et de sûreté de la navigation, de protection de l'environnement marin et de conditions sociales des gens de mer. Elles favorisent, également, la coopération entre les Autorités maritimes compétentes pour l'application des normes et des règlements en matière de recherche et de sauvegarde de la vie humaine en mer, de sécurité et de sûreté de la navigation, de protection et de lutte contre la pollution marine, ainsi que de lutte contre les actes illicites commis en violation des lois maritimes.

ARTICLE 5

TRAITEMENT DES NAVIRES, EQUIPAGES, PASSAGERS ET MARCHANDISES DANS LES PORTS

1. Chacune des deux Parties Contractantes accorde dans ses ports aux navires de l'autre Partie le même traitement qu'elle accorde à ses propres navires, concernant le libre accès aux ports, le séjour dans les ports et l'utilisation de toutes les facilités offertes à la navigation et aux opérations commerciales aussi bien pour les navires et leurs équipages que pour les passagers, les marchandises et les conteneurs.
2. Les deux Parties Contractantes œuvrent à réduire autant que possible le séjour des conteneurs dans les ports à travers la facilitation et la simplification des formalités en matière de douane, de frontière, de santé et autres formalités d'usage applicables dans les ports.
3. Pour ce qui concerne la taxe de mouillage et celle due à l'utilisation des aides à la navigation, le traitement national ne sera applicable qu'aux navires battant pavillon des Parties Contractantes.
4. Les dispositions du présent article n'affectent pas les droits des autorités compétentes concernant :
 - a) L'application de la législation relative aux douanes, à la sûreté, à l'ordre et à la santé publics, ainsi qu'au contrôle des frontières;
 - b) L'application de la législation relative à la navigation et au trafic maritime, à la sûreté et sécurité des navires et des ports, au transport des marchandises dangereuses, à la protection du milieu marin et à la sauvegarde de la vie humaine en mer.
5. Chaque Partie Contractante notifie à l'autre Partie Contractante sa propre législation et les règlements nationaux en vigueur dans les matières visées au présent article. En raison de son appartenance à l'Union Européenne, l'Italie notifie également à l'autre Partie Contractante les normes communautaires en vigueur dans les matières susmentionnées.

ARTICLE 6

NATIONALITE ET DOCUMENTS DES NAVIRES

1. Chacune des deux Parties Contractantes reconnaît la nationalité des navires de l'autre Partie Contractante sur la base des documents de bord desdits navires, délivrés par les autorités maritimes compétentes, conformément à ses lois et règlements.
2. Chacune des deux Parties Contractantes reconnaît les documents juridiques internationaux détenus à bord d'un navire de l'autre Partie Contractante et relatifs à sa construction, ses équipements, sa puissance et sa jauge ainsi que tout autre certificat et document délivrés par les autorités maritimes compétentes de la Partie dont le navire bat pavillon conformément à ses lois en vigueur.

3. Les navires de l'une des Parties Contractantes qui sont munis des documents de jaugeage dûment établis, conformément aux dispositions de la Convention internationale sur le jaugeage des navires de 1969, sont exemptés de tout nouveau jaugeage dans les ports de l'autre Partie Contractante.

ARTICLE 7

DOCUMENTS D'IDENTITES DES GENS DE MER

1. Chacune des deux Parties Contractantes reconnaît les documents d'identité des gens de mer délivrés par les autorités maritimes compétentes de l'autre Partie Contractante et accorde aux titulaires desdits documents les droits prévus à l'article 8 du présent Accord.
2. Les documents d'identité sont les suivants :
 - a) pour la République Italienne, le « **Livret de Navigation** » ;
 - b) pour la République Algérienne Démocratique et Populaire, le « **Fascicule de Navigation Maritime** »

ARTICLE 8

DROITS RECONNUS AUX GENS DE MER TITULAIRES DES DOCUMENTS D'IDENTITE

1. Les documents d'identité visés à l'article 7 du présent Accord confèrent à leurs titulaires le droit de débarquer durant le séjour de leurs navires dans le port à condition qu'ils soient inscrits sur le rôle d'équipage et sur la liste transmise aux autorités de l'autre Partie Contractante.
2. Les membres d'équipage de nationalité de l'une des Parties Contractantes, titulaires de l'un des documents mentionnés à l'article 7, ont le droit d'entrer ou de transiter par le territoire de l'autre Partie pour rejoindre le port d'embarquement à condition qu'ils disposent d'un passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités de cette autre partie, si celui-ci est prévu par la législation de chaque partie, et qu'ils soient munis d'un ordre d'embarquement.
3. Les autorités de chaque Partie Contractante s'engagent à faciliter la délivrance d'un tel visa au détenteur du document d'identité des gens de mer muni d'un ordre d'embarquement. Lors de leur descente à terre et de leur retour à bord du navire, les membres de l'équipage doivent satisfaire aux contrôles réglementaires.
4. Dans le cas où un membre d'équipage est débarqué dans un port de l'autre Partie Contractante pour des raisons de santé ou autre motif reconnu par les autorités compétentes de l'autre Partie Contractante, ces dernières doivent délivrer l'autorisation nécessaire permettant à l'intéressé de séjourner sur son territoire pour des soins médicaux ou hospitalisation ou rejoindre son pays ou un autre port d'embarquement quelque soit le moyen de transport utilisé.

5. Les visas d'entrée ou de transit nécessaires sur le territoire de l'une des deux Parties Contractantes sont accordés conformément à la législation de cette Partie à la demande de l'autre Partie Contractante aux personnes titulaires des documents d'identité mentionnés à l'article 7, n'ayant pas la nationalité de l'une des deux Parties Contractantes.
6. Nonobstant les dispositions ci-dessus, les lois et règlements en vigueur des Parties Contractantes concernant l'entrée, le transit, le séjour et la sortie des ressortissants nationaux ou étrangers présents à bord des navires de l'une des Parties Contractantes et non inscrits sur la liste d'équipage, restent applicables.
7. Chacune des deux Parties Contractantes se réserve le droit de refuser l'entrée sur son territoire à toute personne dont la présence est jugée indésirable.

ARTICLE 9
REGLEMENT DES CONFLITS
A BORD DES NAVIRES

Les autorités compétentes de l'une des Parties Contractantes n'intente aucune procédure judiciaire pour des délits commis dans leurs eaux territoriales à bord d'un navire de l'autre Partie Contractante, à moins que ceux-ci se réfèrent aux cas visés à l'article 27 de la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer.

ARTICLE 10
EVENEMENTS EN MER

1. Si un navire d'une des deux Parties Contractantes fait naufrage, s'échoue ou subit une avarie ou se trouve en détresse dans les eaux territoriales, dans un port, sur les côtes de l'autre Partie Contractante ou dans les espaces marins sous sa souveraineté, les Autorités compétentes de l'autre Partie Contractante apportent en tout temps la même aide et assistance que celles assurées au navire battant son pavillon, à son équipage, aux passagers et à la cargaison.
2. Les Autorités compétentes de la Partie Contractante dans le territoire de laquelle un navire de l'autre Partie a subi un sinistre doivent immédiatement notifier cet événement au représentant consulaire le plus proche de l'autre Partie Contractante.
3. Pendant l'enquête devant établir les causes de l'événement, les Parties Contractantes appliquent les conventions internationales adoptées dans le cadre de l'Organisation Maritime Internationale (OMI) ainsi que les lois et règlements en vigueur dans les deux pays.
4. Si un navire de l'une des Parties Contractantes a subi un sinistre ou se trouve en détresse dans les ports ou les eaux territoriales ou dans les espaces marins de l'autre Partie Contractante, celle-ci renonce aux prélèvements des droits de douane, impôts et taxes de consommation appliqués sur la cargaison, les équipements et autres biens, s'ils ne sont pas écoulés sur le marché local.

5. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux lois et règlements du pays où le navire a fait naufrage et concernant le dépôt temporaire des cargaisons dans les ports concernés.
6. Les opérations de sauvetage et leur organisation sont soumises aux lois de la Partie Contractante qui a organisé les secours.
7. Les opérations de prévention et de lutte contre la pollution marine, provoquée par des sinistres maritimes ou par des actes involontaires ou délibérés, sont soumises aux lois de la Partie Contractante qui organise et dirige les opérations.

ARTICLE 11

FORMATION DANS LE DOMAINE MARITIME

Les deux Parties Contractantes œuvrent à coordonner les activités de leurs centres et écoles de formation maritime et portuaire en vue d'une utilisation optimale des capacités offertes en matière d'échange d'informations et d'expériences. Chacune des deux Parties Contractantes facilite l'accès à la formation théorique et pratique, la qualification, le perfectionnement, le recyclage et l'échange d'expérience aux ressortissants de l'autre Partie Contractante.

ARTICLE 12

RECONNAISSANCE DES TITRES ET DIPLOMES

Chacune des deux Parties Contractantes reconnaît les titres de navigation maritime délivrés par l'autre Partie Contractante conformément aux dispositions de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance de brevet et de veille (STCW 78) telle qu'amendée et aux lois et règlements nationaux en vigueur dans chacune des Parties Contractantes.

ARTICLE 13

COOPÉRATION

Les deux Parties Contractantes encouragent les entreprises, les institutions et organismes de leurs pays, ayant un lien avec le transport maritime, à développer toutes formes possibles de coopération notamment dans les domaines suivants :

- Construction et réparation navales ;
- Construction et exploitation des ports ;
- Exploitation des navires et développement des flottes marchandes ;
- Affrètement des navires ;
- Sécurité et sûreté maritimes ;
- Formation spécialisée.

Les deux Parties Contractantes conviennent en matière de coopération dans le domaine de la recherche et du sauvetage maritimes de mettre en place un instrument juridique approprié de coordination des opérations de recherche et de sauvetage en mer.

ARTICLE 14
REPRESENTATION DES COMPAGNIES
MARITIMES

1. Les compagnies de transport maritime de chacune des deux Parties Contractantes peuvent avoir sur le territoire de l'autre Partie Contractante des bureaux de représentation nécessaires à leurs activités de transport maritime, conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire de cette Partie Contractante.
2. Dans le cas où ces compagnies renoncent à leur droit visé au paragraphe précédent, elles peuvent se faire représenter par toute compagnie maritime autorisée, conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
3. Les autorités compétentes facilitent l'octroi des visas d'entrée et de permis de séjour pour le personnel employé par ces bureaux de représentation.

ARTICLE 15
TRANSFERT DES REVENUS

1. Chaque Partie Contractante autorise les compagnies maritimes de l'autre Partie Contractante à utiliser les revenus générés par l'activité exercée sur son territoire en application du présent Accord.
2. Chaque Partie Contractante autorise les compagnies maritimes à transférer librement ces revenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
3. L'utilisation et le transfert desdits revenus ne portent pas atteinte au droit de l'Etat de la Partie Contractante en matière de perception des impôts et taxes conformément aux lois et règlements intérieurs et propres à chaque Partie Contractante.
4. Dans le cas de dommages subis par les navires d'une des Parties Contractantes, pendant les opérations, dans un port, les sommes relatives aux dédommagements, éventuellement reconnues, peuvent être transférées sur le territoire de l'autre Partie Contractante une fois accomplies toutes les obligations fiscales nécessaires.
5. Les deux Parties Contractantes s'engagent à faire leur possible pour permettre le transfert des revenus et autres sommes générées par ladite activité dans les meilleurs délais, dans l'intérêt des deux Parties Contractantes.
6. Les transferts sont effectués en devises convertibles au taux de change officiel prévu à la date de la demande de transfert.

ARTICLE 16
RELATIONS ET ENGAGEMENTS
INTERNATIONAUX

- 1- Les dispositions du présent Accord n'affectent pas les droits et les obligations internationaux des Parties Contractantes résultant d'autres engagements internationaux.
- 2- Les deux Parties Contractantes œuvrent de manière à renforcer les objectifs du présent Accord, à harmoniser et à unifier leur position au sein des organisations, institutions, conférences et fora régionaux et internationaux, ayant un lien avec les activités maritimes et les ports. Elles œuvrent, également, à coordonner leurs actions lors de leur adhésion aux conventions et traités maritimes internationaux.

ARTICLE 17
COMITE MARITIME MIXTE

Afin de garantir l'application effective du présent Accord et dans le cadre de la consécration du principe de consultation et de dialogue, il est créé un Comité Maritime Mixte composé des représentants des administrations et institutions compétentes ainsi que des experts désignés par les Parties Contractantes.

Le Comité Maritime Mixte se réunit une fois par an alternativement dans un des deux pays ou en session extraordinaire à la demande de l'une des Parties Contractantes.

La réunion du Comité Maritime Mixte aura lieu trois (03) mois après l'introduction de la demande.

ARTICLE 18
REGLEMENT DES DIFFERENDS

Tout différend, résultant de l'interprétation ou l'application du présent Accord, est réglé à l'amiable dans le cadre du Comité Maritime Mixte. A défaut, il le sera par le canal diplomatique.

ARTICLE 19
AMENDEMENT

1. Le présent Accord peut être amendé à la demande de l'une des deux Parties Contractantes, et notifié à l'autre Partie Contractante par écrit et par la voie diplomatique.
2. Les amendements doivent être approuvés par les Autorités Compétentes de l'autre Partie Contractante et formalisés par un échange de notes, effectué par la voie diplomatique.
3. Les amendements ainsi apportés entrent en vigueur dès notification de l'accomplissement des procédures internes respectives.

ARTICLE 20
ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET DENONCIATION

1. Le présent Accord entre en vigueur à compter de la dernière notification écrite entre les deux Parties Contractantes confirmant l'accomplissement des Procédures nécessaires pour son entrée en vigueur.
2. Le présent Accord demeure en vigueur pour une période de cinq (05) ans renouvelable par tacite reconduction, pour des périodes identiques ultérieures.
3. Le présent Accord peut être dénoncé par l'une des deux Parties Contractantes par la voie diplomatique à tout moment et la dénonciation prendra effet six (06) mois après sa notification à l'autre Partie Contractante.
- 4- Au moment de son entrée en vigueur, le présent Accord annule et remplace l'Accord conclu entre la République Italienne et la République Algérienne Démocratique et Populaire sur le Transport et la Navigation Maritimes et signé par les deux Parties à Alger le 28 février 1987.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Alger, le 14 novembre 2012, en deux exemplaires originaux en langues italienne, arabe et française : les trois textes faisant également foi. En cas de divergences d'interprétation, le texte français prévaudra.

Pour le Gouvernement de la République
Italienne :

Le Vice Ministre pour le Infrastructures

et Transports


Mario Ciaccia

Pour le Gouvernement de la République
Algérienne Démocratique et Populaire :

Le Ministre des Transports

Amar Tou


ACCORDO**TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL
KOSOVO SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE
DI VIAGGIATORI E MERCI**

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KOSOVO, successivamente denominati le "Parti Contraenti", tenuto anche conto che è in corso la finalizzazione del negoziato per l'Accordo di Stabilizzazione e Associazione fra l'Unione Europea e il Kosovo, al fine di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasporti con autoveicoli di viaggiatori e merci tra i due Stati, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori, hanno concordato quanto segue.

Art. 1

I vettori di ciascuna Parte contraente hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito nel territorio dell'altra Parte contraente con autoveicoli di viaggiatori e merci immatricolati nello Stato contraente in cui il vettore ha sede, secondo le modalità stabilite nel presente Accordo.

I - TRASPORTO VIAGGIATORI**1.1 CAMPO DI APPLICAZIONE****Art. 2**

In accordo con quanto disposto dalla legislazione in vigore per l'ingresso e il soggiorno delle persone nei territori delle due Parti contraenti, il presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati tra i territori dei due Paesi anche in transito mediante autoveicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti, compreso quello del conducente (autobus).

1.2 SERVIZI REGOLARI TRA I DUE PAESI**Art. 3**

1. Agli effetti del presente Accordo è considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati.
2. Con tale servizio si è autorizzati a depositare e a prendere viaggiatori ai capolinea e nelle altre località stabilite.

3. Ai fini del servizio si è obbligati ad accettare sui veicoli qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi di partenza e di fermata a condizione che vi siano posti a sedere nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo e delle leggi nazionali che regolano i servizi di linea per trasporto di persone.

Art. 4

I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti indicate nell'articolo 25 del presente Accordo e sulla base delle determinazioni della Commissione Mista prevista dall'art. 26 (d'ora in avanti Commissione Mista).

Art. 5

1. Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori è attivato in base ad apposita autorizzazione, non cedibile.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo è rilasciata dalle Autorità competenti delle Parti contraenti per la parte di percorso che si sviluppa sui rispettivi territori nazionali su base di reciprocità, salvo diverse intese tra le Autorità medesime.
3. La durata dell'autorizzazione è stabilita di comune accordo dalla Commissione Mista.
4. L'autorizzazione è attribuita per l'espletamento del servizio regolare in base a domanda presentata dal vettore all'Autorità competente della Parte contraente sul cui territorio l'impresa stessa ha sede.
5. La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, dell'orario per l'intero anno e delle tariffe e tutte le altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle Autorità competenti delle Parti contraenti. La domanda deve essere corredata di una planimetria del percorso proposto con indicazione delle fermate e del chilometraggio.
6. L'Autorità competente di una delle Parti contraenti trasmette a quella dell'altra Parte contraente le domande ammesse corredate di tutta la documentazione richiesta.
7. Le domande saranno approvate dalle competenti Autorità delle Parti contraenti sulla base delle modalità decise dalla Commissione Mista.
8. Durante il trasporto, a bordo dei veicoli adibiti a servizi regolari deve trovarsi l'originale dell'autorizzazione o copia conforme della stessa rilasciata dalla medesima Autorità che ha emesso l'originale.

Art. 6

I vettori non possono effettuare servizio interno di trasporto di viaggiatori nel territorio dell'altra Parte contraente.

1.3 SERVIZI REGOLARI DI TRANSITO**Art. 7**

1. Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio regolare di transito il trasporto di viaggiatori in partenza dal territorio dello Stato di una delle Parti contraenti che attraversa il territorio dello Stato dell'altra Parte con destinazione in un terzo Paese, senza che alcun passeggero sia preso o deposto nel territorio dello Stato dell'altra Parte.
2. I servizi regolari di transito si effettuano sulla base di una autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente del Paese attraversato, alla quale il vettore ha presentato la relativa domanda tramite l'Autorità del Paese di appartenenza.

1.4 SERVIZI OCCASIONALI**Art. 8**

1. Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio occasionale:
 - a) trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone per tutto un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi a porte chiuse);
 - b) viaggi di ingresso a carico nel territorio dell'altra Parte contraente e ritorno a vuoto nel Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi di ritorno a vuoto);
 - c) il servizio effettuato a vuoto sul territorio dell'altra Parte contraente per trasportare nel Paese di immatricolazione del veicolo gruppi formati in base ad un accordo preventivo tra il vettore e un committente (viaggi di ingresso a vuoto).

Art. 9

1. I servizi previsti alle lettere a) e b) del precedente articolo 8 del presente Accordo, sia bilaterali che in transito, sono effettuati senza alcuna autorizzazione.
2. Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo, il conducente dell'autobus deve avere a bordo un foglio di viaggio. Il modello del foglio di viaggio è stabilito di comune accordo nella Commissione Mista.
3. Nel caso previsto alla lettera c) dell'Art. 8 del presente Accordo, l'Autorità competente del Paese in cui ha sede il vettore che deve effettuare il servizio dovrà chiedere l'autorizzazione dell'altra Parte contraente. Le Autorità competenti possono scambiare un contingente annuale di moduli di autorizzazione, stabilito dalla Commissione Mista del presente Accordo. All'autorizzazione deve essere allegato l'elenco nominativo dei passeggeri trasportati.

4. L'autobus in avaria, sia dei servizi regolari che dei servizi occasionali, può essere sostituito da un altro autobus senza autorizzazione secondo le modalità stabilite dalla Commissione Mista.

1.5 ALTRI SERVIZI CON AUTOBUS

Art. 10

1. Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti nel precedente articolo 8 del presente Accordo è necessario ottenere preventivamente di volta in volta l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altra Parte contraente.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo è rilasciata al vettore in base a domanda indirizzata all'Autorità competente della Parte contraente sul cui territorio l'impresa stessa ha sede.
3. La domanda deve contenere l'indicazione della destinazione del viaggio, dell'itinerario, della finalità del viaggio stesso, del veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno richieste di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti.
4. L'Autorità competente di cui al punto 2 trasmette le domande ammesse all'Autorità competente dell'altra Parte contraente corredandole di tutta la documentazione necessaria.
5. L'autorità competente dell'altra Parte comunicherà le proprie determinazioni entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

II - TRASPORTO DI MERCI

Art. 11

1. Il vettore con sede sociale nel territorio dello Stato di una delle Parti contraenti che effettua il trasporto di merci deve essere munito, per i trasporti tra i due Paesi, di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altro Paese, salvo quanto disposto dall'Art. 12 e salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista sull'esenzione dell'autorizzazione nei trasporti bilaterali.
L'autorizzazione è valida per un viaggio di andata e ritorno.
2. Nell'effettuazione del trasporto di merci l'ingresso, il movimento e la permanenza dei veicoli, nonché dei conducenti, nel territorio dello Stato dell'altra Parte contraente potranno essere sottoposti, a titolo di reciprocità, a particolari condizioni, controlli e cautele, quando lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato.
3. Ai fini del presente Accordo sono da considerarsi in transito i trasporti attraverso il territorio di uno dei due Stati contraenti con destinazione verso uno Stato terzo senza che vi sia carico o scarico di merci nel territorio dello Stato contraente attraverso il quale il transito ha luogo.

Art. 12

1. Per i trasporti di merci sotto elencati non sono necessarie le autorizzazioni di cui al precedente articolo, salvo che le normative che regolano l'ingresso, l'uscita ed il transito delle merci nei e dai territori delle due Parti contraenti, non abbiano bisogno di autorizzazioni specifiche di altre Autorità competenti:
 1. i trasporti funebri;
 2. i trasporti di materiale destinato alle esposizioni;
 3. i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;
 4. i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenienti;
 5. i trasporti postali;
 6. i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamità naturali;
 7. i trasporti di merci di valore (per esempio, metalli preziosi) effettuati con veicoli speciali scortati dalla polizia o da altre forze di protezione;
 8. i trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea;
 9. lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio dell'altro Stato contraente, nonché il ritorno a vuoto del veicolo in avaria dopo la riparazione. Il proseguimento del trasporto con veicolo di sostituzione si effettuerà avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile;
 10. i trasporti di api e avannotti;
 11. trasporto senza scopo commerciale delle attrezzature o animali per manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, del circo, fieristiche e quelle destinate per le registrazioni radio o per la produzione cinematografica o televisiva;
2. L'elenco dei trasporti esenti da autorizzazione, ai sensi del presente articolo, può avere variazioni in sede di Commissione Mista.

Art. 13

1. L'autorizzazione non è cedibile e dà diritto al vettore ad effettuare trasporti con un veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchio, autotreno, autoarticolato, rimorchio e semirimorchio), entro il periodo di validità indicato nell'autorizzazione medesima, comunque non superiore ad un anno.
2. I trasporti in transito nel territorio dell'altra Parte Contraente, salvo diversa intesa delle Parti stesse, sono soggetti a regime autorizzativo.
3. Nel caso di complesso di veicoli si può utilizzare un rimorchio o un semirimorchio immatricolato nel territorio dell'altra Parte contraente.

Art. 14

1. Non è permesso assumere sul territorio dell'altra Parte contraente carichi di merci da scaricare sul territorio della stessa Parte.
2. E' altresì vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti effettuare trasporti tra l'altro Paese contraente ed un Paese terzo e viceversa, salvo diversa intesa delle Parti contraenti; in questo caso, la Commissione Mista stabilisce un contingente di autorizzazioni, salvo apposita autorizzazione del Paese terzo, se necessaria.

III - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**Art. 15**

1. I requisiti di capacità tecnica e professionale dei vettori, l'idoneità dei veicoli, il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneità alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilità civile verso i terzi e verso i viaggiatori trasportati, sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali, dagli organi competenti del Paese di immatricolazione del veicolo.
2. Le condizioni di polizza assicurativa debbono essere comunque conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto.

Art. 16

Le modalità per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, per la tenuta dei registri e per la rilevazione dei dati statistici da scambiare fra le Autorità competenti, sono fissate di comune accordo dagli organi delle Parti contraenti.

Art. 17

1. I trasportatori e il personale impiegato sui veicoli con i quali si effettua il trasporto ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le norme relative alla circolazione stradale ed ai trasporti in vigore nel territorio della Parte contraente, quando tali veicoli si trovano nel territorio di quest'ultima.
2. Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente si risponde davanti alle Autorità della Parte contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.

Art. 18

1. I trasportatori delle due Parti contraenti sono obbligati al rispetto delle norme valutarie, fiscali e doganali in vigore nel territorio della Parte contraente ove si effettua il trasporto.

2. La Commissione Mista potrà proporre facilitazioni di carattere fiscale che siano consentite dalla legislazione dei due Stati.

Art. 19

1. Ciascuna Parte contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione dai diritti doganali, senza proibizioni e restrizioni e a condizione che essi siano riesportati.
2. Le Parti contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalità doganali richieste per la temporanea importazione/ammissione temporanea nei rispettivi territori nazionali.

Art. 20

1. Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare/ammettere temporaneamente, in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, una quantità ragionevole di oggetti necessari ai loro bisogni personali, per le normali esigenze di viaggio, in misura proporzionale alla durata del loro soggiorno sul territorio dell'altra Parte contraente, a condizione che non siano ceduti.
2. Sono ugualmente esonerati dai diritti doganali e dalle tasse di entrata le provviste alimentari di viaggio e una piccola quantità di tabacco, di sigari e di sigarette destinati all'uso personale, nel rispetto delle disposizioni doganali in vigore sul territorio dell'altra Parte contraente.

Art. 21

Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni né restrizioni, i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli temporaneamente importati/ammessi restando inteso che il serbatoio normale è quello previsto dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi e che tecnologicamente è collegato con il sistema di alimentazione del motore.

Art. 22

1. I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, già importato/amMESSO temporaneamente, che effettua uno dei trasporti previsti dal presente Accordo, sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza restrizioni e proibizioni, con l'osservanza delle formalità doganali previste dalla legislazione delle Parti contraenti.
2. Per le parti sostituite e non riesportate è dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che, conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese d'importazione/di ammissione, dette parti siano state cedute gratuitamente a tale Paese oppure distrutte a spese degli interessati, sotto vigilanza doganale.

Art. 23

1. La fatturazione e i pagamenti per i servizi di trasporto, effettuati in applicazione del presente Accordo, dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi.
2. I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali e nel rispetto delle disposizioni sull'uso dei mezzi di pagamento.
3. Qualora dovesse essere concluso un accordo di pagamento tra le Parti contraenti, i pagamenti di cui sopra avranno luogo secondo le disposizioni di quest'ultimo Accordo, fermo restando il rispetto delle disposizioni richiamate nel paragrafo precedente.

Art. 24

Fermo restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione è rilevata, in caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio dell'altra Parte contraente, l'Autorità competente della Parte contraente nel territorio della quale il veicolo è immatricolato decide - su segnalazione dell'Autorità competente dell'altra Parte contraente - l'applicazione di una delle seguenti sanzioni:

- 1) avvertimento;
- 2) diffida con avvertimento che in caso di recidiva si farà luogo all'applicazione delle misure previste dai successivi punti 3) o 4);
- 3) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione di durata da 3 a 12 mesi;
- 4) revoca dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione.

Art. 25

1. Le divergenze sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo verranno risolte per via di consultazioni e negoziazioni bilaterali tra le Autorità competenti delle Parti contraenti, ovvero in caso di mancato accordo, mediante consultazioni e negoziati tra le parti attraverso i canali diplomatici.
2. Le Autorità competenti delle Parti contraenti incaricate della realizzazione del presente Accordo sono:
 - per il Governo della Repubblica del Kosovo: Ministero delle infrastrutture (Ministero incaricato dei Trasporti) - Dipartimento incaricato dei Trasporti.
 - per la Repubblica Italiana: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale - Direzione Generale per il trasporto stradale e l'intermodalità.

Art. 26

1. Ai fini della realizzazione e dell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, nonché per la soluzione dei problemi correnti si istituisce una Commissione Mista, composta da rappresentanti delle Autorità competenti, con queste principali funzioni:
 1. esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di viaggiatori, concordando eventualmente le modalità di esecuzione dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti Contraenti;
 2. determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni al trasporto di viaggiatori e merci previste dagli artt. 9, 11, 13, 14 e, se del caso, per i servizi di cui all'art.10 o l'esenzione da autorizzazione nel trasporto bilaterale e di transito;
 3. predisporre i modelli delle autorizzazioni previste dagli artt. 5, 9, 10, 11, 13 e 14 e stabilire le modalità di rilascio/scambio;
 4. risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo;
 5. adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi;
 6. esaminare l'opportunità di concordare con le Autorità competenti in materia la concessione delle facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocità, e che siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi.
2. Le Autorità competenti delle Parti contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di una delle Parti contraenti.

Art. 27

1. La legislazione interna di ciascuna Parte contraente si applica a tutte le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo o dalle convenzioni internazionali alle quali aderiscono entrambe le Parti contraenti.
2. Questo Accordo non pregiudica gli obblighi delle Parti Contraenti derivanti da Accordi bilaterali o multilaterali e, per quanto riguarda la Repubblica italiana, gli obblighi derivanti in capo ad essa dall'appartenenza all'Unione Europea

Art. 28

1. I conducenti e il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato contraente in cui si svolge il trasporto e in particolare la normativa nazionale che disciplina l'ingresso e il soggiorno nei rispettivi territori.
2. Le Parti contraenti si riservano in generale il diritto di derogare alla libertà di movimento reciprocamente accordata nel caso in cui lo richiedano in particolare esigenze di sicurezza dello Stato anche sotto forma di regolamentazione del movimento di merci.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di conferma della ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica all'uopo previste.
2. Il presente Accordo avrà la durata di un anno e sarà rinnovabile tacitamente per successivi periodi di un anno, salva la denuncia, da notificarsi almeno tre mesi prima della scadenza del termine di validità.


In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a PRISTINA il 24/7/2014 in due esemplari originali in lingua italiana e due esemplari originali in lingua albanese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana



Per il Governo della Repubblica del Kosovo



FIRMA TO il 19/10/94 MOLDOVA
transito libero
P
ACCORDO

**TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI MOLDOVA SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA
DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova, successivamente denominate le "Parti Contraenti", al fine di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasporti con autoveicoli di viaggiatori e merci tra i due Stati, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori, hanno concordato quanto segue:

Art. 1

I vettori di ciascuna Parte contraente hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito nel territorio dell'altra Parte contraente con autoveicoli immatricolati nello Stato contraente in cui il vettore ha sede, secondo le modalità stabilite nel presente Accordo.

I - TRASPORTO VIAGGIATORI

I.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 2

In accordo con quanto disposto dalla legislazione in vigore per l'ingresso e il soggiorno delle persone nei territori delle due Parti contraenti, il presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati tra i territori dei due Paesi anche in transito mediante autoveicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti, compreso quello del conducente (autobus).

I.2 SERVIZI REGOLARI TRA I DUE PAESI

Art. 3

1. Agli effetti del presente Accordo è considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati.

2. Con tale servizio si è autorizzati a depositare e a prendere viaggiatori ai capolinea e nelle altre località stabilite.

3. Ai fini del servizio si è obbligati ad accettare sui veicoli qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi di partenza e di fermata a condizione che vi siano posti a sedere nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo e delle leggi nazionali che regolano i servizi di linea per trasporto di persone.

Art. 4

I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti indicate nell'articolo 25 del presente Accordo e sulla base delle determinazioni della Commissione Mista prevista dall'art. 26.

Art. 5

1. Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori è attivato in base ad apposita autorizzazione, non cedibile.

2. L'autorizzazione è rilasciata dalle Autorità competenti delle Parti contraenti per la parte di percorso che si sviluppa sui rispettivi territori nazionali su base di reciprocità, salvo diverse intese tra le Autorità medesime.

3. La durata dell'autorizzazione è stabilita di comune accordo dalla Commissione Mista.

4. L'autorizzazione è attribuita per l'espletamento del servizio regolare in base a domanda presentata dall'impresa all'Autorità competente della parte contraente sul cui territorio l'impresa stessa ha sede.

5. La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, dell'orario per l'intero anno e delle tariffe, determinate sulla base di quelle stabilite di comune accordo in sede di Commissione Mista, e tutte le altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle Autorità competenti delle Parti contraenti. La domanda deve essere corredata di una planimetria del percorso proposto con indicazione delle fermate e del chilometraggio.

6. L'Autorità competente di una delle Parti contraenti trasmette a quella dell'altra Parte contraente le domande ammesse corredate di tutta la documentazione richiesta.

7. Le domande saranno approvate dalle competenti Autorità delle Parti contraenti sulla base delle modalità decise dalla Commissione Mista.

8. Durante il trasporto, a bordo dei veicoli adibiti a servizi regolari deve trovarsi l'originale dell'autorizzazione.

Art. 6

I vettori non possono effettuare servizio interno di viaggiatori nel territorio dell'altra Parte contraente.

1.3 SERVIZI REGOLARI DI TRANSITO

Art. 7

1. Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio regolare di transito il trasporto di viaggiatori in partenza dal territorio di una delle Parti contraenti che attraversa il territorio dell'altra Parte con destinazione in un terzo Paese, senza che alcun passeggero sia preso o deposto nel territorio dell'altra Parte.

2. I servizi regolari di transito si effettuano sulla base di una autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente del Paese attraversato, alla quale l'impresa ha presentato la relativa domanda tramite l'Autorità del Paese di appartenenza.

1.4 SERVIZI OCCASIONALI

Art. 8

Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio occasionale:

- 1) il trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone per tutto un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo;
- 2) il trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone quando il percorso ha il suo punto di partenza in un porto marittimo o aeroporto del Paese di immatricolazione del veicolo e il suo punto di arrivo in un porto marittimo o aeroporto sul territorio dell'altro Paese ed il veicolo deve ritornare:
 - a) vuoto;
 - b) oppure con viaggiatori, arrivati per nave o per aereo nel porto o aeroporto nel quale sono stati depositati all'andata i primi viaggiatori, che debbono continuare il viaggio per nave o per aereo partendo da un altro porto o aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo;
 - c) oppure con viaggiatori, arrivati per nave o per aereo nel quale sono stati depositati all'andata i primi viaggiatori, che debbono continuare il viaggio per nave o per aereo partendo da un altro porto o aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo;
- 3) il servizio effettuato a vuoto sul territorio dell'altra Parte contraente per trasportare nel Paese di immatricolazione del veicolo gruppi formati in base ad un accordo preventivo tra il vettore e un committente.

Art. 9

1. I servizi previsti ai punti 1) e 2) del precedente articolo 8 del presente Accordo, anche se in transito, sono effettuati senza alcuna autorizzazione.

2. In tali casi il conducente dell'autobus deve avere a bordo un formulario contenente l'elenco nominativo dei viaggiatori.

3. L'autobus in avaria può essere sostituito da un altro autobus senza autorizzazione secondo le modalità stabilite dalla Commissione Mista.

4. Nel caso previsto dal punto 3) dello stesso Art. 8 del presente Accordo, l'Autorità competente del Paese in cui ha sede l'impresa che deve effettuare il servizio dovrà chiedere l'autorizzazione dell'altra Parte contraente.

1.5 ALTRI SERVIZI CON AUTOBUS

Art. 10

1. Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti negli articoli precedenti del presente Accordo è necessario ottenere preventivamente di volta in volta l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altra Parte contraente.

2. L'autorizzazione è rilasciata all'impresa in base a domanda indirizzata all'Autorità competente della Parte contraente.

3. La domanda deve contenere l'indicazione della destinazione del viaggio, dell'itinerario, della finalità del viaggio stesso, del veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno richieste di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti.

4. L'Autorità competente di una delle Parti contraenti trasmette le domande ammesse all'Autorità competente dell'altra Parte contraente corredandole di tutta la documentazione necessaria.

5. L'Autorità competente dell'altra Parte comunicherà le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Dopo aver ricevuto il parere favorevole dell'altra Parte contraente l'Autorità del Paese nel quale ha sede l'impresa richiedente rilascia l'autorizzazione.

II - TRASPORTO DI MERCI

2.1 TRASPORTI TRA I DUE PAESI E TRASPORTI IN TRANSITO

Art. 11

1. L'impresa con sede sociale nel territorio di una delle Parti contraenti che effettua il trasporto di merci deve essere munita, per i trasporti tra i due Paesi, di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altro Paese, salvo quanto disposto dagli Artt. 12 e 13 e salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista sull'esenzione dell'autorizzazione nei trasporti bilaterali.

2. Nell'effettuazione del trasporto di merci l'ingresso, il movimento e la permanenza dei veicoli, nonché dei conducenti, nel territorio dell'altra Parte contraente potranno essere sottoposti, a titolo di reciprocità, a particolari condizioni, controlli e cautele, quando lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato.

Art. 12

1. Fatte salve le norme in vigore che regolano l'ingresso e l'eventuale uscita dei o dei materiali di cui al seguente elenco di trasporti nei e dai territori delle due Parti contraenti, non sono soggetti all'autorizzazione prevista nell'articolo precedente:

- 1) i trasporti funebri;
- 2) i trasporti di materiale destinato alle esportazioni; *esportazioni vedi note servettive*
- 3) i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;
- 4) i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti al veicolo adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenienti;
- 5) i trasporti postali;
- 6) i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamità naturali;
- 7) i trasporti di merci di valore (per esempio, metalli preziosi) effettuati con veicolo speciali scortati dalla polizia o da altre forze di protezione;
- 8) i trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea;
- 9) lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio dell'altro Stato contraente, nonché il ritorno a vuoto del veicolo in avaria dopo la riparazione. Il proseguimento del trasporto con veicolo di sostituzione si effettuerà avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile;
- 10) i trasporti di api e avannotti.

2. L'elenco dei trasporti esenti da autorizzazione, ai sensi del presente articolo, può avere variazioni in sede di Commissione Mista.

3. Nell'effettuazione dei trasporti di cui al presente articolo, sono fatte salve le esigenze di varia natura previste da particolari normative di settore.

Art. 13

1. L'autorizzazione, valida per l'andata ed il ritorno, non è cedibile e dà diritto all'impresa ad effettuare trasporti con un veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchi, autotreno, autoarticolato), entro il periodo di validità indicato nell'autorizzazione medesima, comunque non superiore ad un anno.

2. I trasporti in transito nel territorio delle Parti contraenti, salvo diversa intesa delle Parti stesse, non sono soggetti ad autorizzazione.

3. Ai fini del presente Accordo sono da considerarsi in transito i trasporti attraverso il territorio di uno dei due Stati contraenti con destinazione verso uno Stato terzo senza che vi sia carico o scarico di merci nel territorio dello Stato contraente attraverso il quale il transito ha luogo.

Art. 14

1. Non è permesso assumere sul territorio dell'altra Parte contraente carichi di merci da scaricare sul territorio della stessa Parte.

2. E' altresì vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti effettuare trasporti tra l'altro Paese contraente ed un Paese terzo, salvo apposita autorizzazione speciale dell'altro Paese.

III - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 15

1. I requisiti di capacità tecnica e professionale delle imprese, l'idoneità dei veicoli, il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneità alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilità civile verso i terzi e verso i viaggiatori trasportati, sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali in vigore, dagli organi nazionali competenti dei due Paesi.

2. Le condizioni di polizza debbono essere comunque conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto.

Art. 16

Le modalità per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per il trasporto dei viaggiatori delle merci, per la tenuta dei registri e per la rilevazione dei dati statistici da scambiare fra le Autorità competenti, sono fissate di comune accordo dai rispettivi organi delle Parti contraenti.

Art. 17

1. I trasportatori e il personale impiegato sui veicoli con i quali si effettua il trasporto ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le norme relative alla circolazione stradale ed ai trasporti in vigore nel territorio della Parte contraente, quando tali vincoli si trovano nel territorio di quest'ultima.

2. Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente si risponde davanti alle Autorità della Parte contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.

Art. 18

1. I trasportatori delle due Parti contraenti sono obbligati al rispetto delle norme valutarie e fiscali in vigore nel territorio della Parte contraente ove si effettua il trasporto.

2. La Commissione Mista potrà proporre facilitazioni di carattere fiscale, che siano consentite dalla legislazione dei due Stati.

Art. 19

1. Ciascuna parte contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione temporanea dai diritti doganali senza proibizioni e restrizioni e a condizione che essi siano riesportati.

2. Le Parti contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalità doganali richieste per la ~~temporanea importazione~~ nei rispettivi territori nazionali.

è obbligatoria

Art. 20

1. Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono ~~importare~~ ^{temporaneamente} in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata ^{auto dogane} una quantità ragionevole di oggetti necessari ai loro bisogni personali, per le normali esigenze di viaggio, in misura proporzionale alla durata del loro soggiorno sul territorio dell'altra Parte contraente, a condizione che non siano ceduti.

temporaneamente

in esenzione

2. Sono ugualmente esonerati dai diritti doganali e dalle tasse di entrata le provviste alimentari di viaggio e una piccola quantità di tabacco, di sigari e di sigarette destinati all'uso personale, nel rispetto delle disposizioni doganali in vigore sul territorio dell'altra Parte contraente.

3. Questi benefici sono accordati alle condizioni fissate dalle Autorità doganali e che concernono l'importazione ~~in esenzione temporanea~~ degli oggetti destinati all'uso personale dei viaggiatori. *ammissione temporanea*

Art. 21

Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni né restrizioni, i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli ^{ordinari} temporaneamente ~~importati~~ restando inteso che il serbatoio normale è quello previsto dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi.

Art. 22

1. I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, già ^{importato} ~~temporaneamente~~, che effettua uno dei trasporti previsti dal presente accordo, sono ammessi in esenzione ~~temporanea~~ dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza restrizioni e proibizioni, con l'osservanza delle formalità doganali previste dalla legislazione delle Parti contraenti. *interdittivo*

2. Per le parti sostituite e non riesportate è dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che, conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese d'importazione, dette parti siano state cedute gratuitamente a tale Paese oppure distrutte a spese degli interessati, sotto vigilanza doganale.

Art. 23

1. La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del presente Accordo, dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi.

2. I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali.

3. Qualora dovesse essere concluso un accordo di pagamento tra le Parti contraenti, i pagamenti di cui sopra avranno luogo secondo le disposizioni di quest'ultimo accordo.

Art. 24

Ferme restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione è rilevata, in caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio dell'altra Parte

contraente, l'Autorità competente della Parte contraente nel territorio della quale il veicolo è immatricolato decide - su segnalazione dell'Autorità competente dell'altra Parte contraente - l'applicazione di una delle seguenti sanzioni:

- 1) avvertimento;
- 2) diffida con avvertimento che in caso di recidiva si farà luogo all'applicazione delle misure previste dai successivi punti 3) o 4);
- 3) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione;
- 4) revoca dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione.

Art. 25

1. Le divergenze sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo verranno risolte per via di consultazioni e negoziazioni bilaterali delle Parti contraenti.

2. Le Autorità competenti delle Parti contraenti incaricate della realizzazione del presente Accordo sono:

per il Governo della Repubblica Italiana:

Ministero dei Trasporti e della Navigazione,

Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

per il Governo della Repubblica Moldova

Ministero dei Trasporti e dell'Infrastruttura Stradale.

Art. 26

1. Ai fini della realizzazione e dell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, nonché per la soluzione dei problemi correnti si istituisce una Commissione Mista, composta da un numero uguale di rappresentanti delle Autorità competenti, con queste principali funzioni.

- 1) esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di viaggiatori, concordando eventualmente le modalità di esecuzione dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti contraenti;
- 2) determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni al trasporto di viaggiatori e merci previste dagli artt. 11 o l'esenzione da autorizzazione nel trasporto bilaterale;
- 3) predisporre i modelli delle autorizzazioni previste dagli artt. 5, 9 e 11 e stabilire le modalità di rilascio;
- 4) risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo;

5) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi;

6) esaminare l'opportunità di concedere delle facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocità, e che siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi.

2. Le Autorità competenti delle Parti contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di una delle Parti contraenti.

Art. 27

1. I conducenti e il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato contraente in cui si svolge il trasporto e in particolare la normativa nazionale che disciplina l'ingresso e il soggiorno nei rispettivi territori.

2. Le Parti contraenti si riservano in generale il diritto di derogare alla libertà di movimento reciprocamente accordata nel caso in cui lo richiedano in particolare esigenze di sicurezza dello Stato anche sotto forma di regolamentazione di movimento di merci.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28


1. Il presente Accordo entrerà in vigore dal primo giorno del mese che segue la data della ricezione dell'ultima notifica per iscritto per canali diplomatici sull'adempimento delle Parti contraenti delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.

2. Il presente Accordo si conclude per un periodo di anni cinque e resterà valido per i successivi periodi di cinque anni se nessuna delle Parti notificherà per iscritto all'altra Parte, almeno sei mesi prima della scadenza del termine corrente di validità, la sua intenzione di denunciarlo.


In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.


FATTO a Roma il 19.09.1987 in due esemplari originali in lingua italiana ed in lingua moldova entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
DI MOLDOVA





ACCORDO

**TRA IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**E
IL GOVERNO
DI SUA ALTEZZA SERENISSIMA
IL PRINCIPE DI MONACO**

CONCERNENTE

**LA REGOLAMENTAZIONE
DEL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI
VIAGGIATORI E DI MERCI SU STRADA**

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Principato di Monaco, successivamente denominati le "Parti Contraenti", al fine di facilitare e regolamentare nel reciproco interesse i trasporti stradali di merci e di viaggiatori, tra i due Stati, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

Le imprese di ciascuna Parte Contraente hanno diritto di effettuare trasporti di merci e di viaggiatori sia con destinazione sia in transito nel territorio dell'altra Parte Contraente con autoveicoli immatricolati nello Stato Contraente in cui il vettore ha sede, secondo le condizioni e le modalità stabilite nel presente Accordo.

**I - TRASPORTO VIAGGIATORI
CAMPO DI APPLICAZIONE****ARTICOLO 2**

In accordo con quanto disposto dalla legislazione in vigore per l'ingresso e il soggiorno delle persone nei territori delle due Parti Contraenti, il presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati tra i territori dei due Paesi Contraenti, nonché in transito, mediante autoveicoli destinati al trasporto di persone equipaggiate con più di nove posti, comprese quello del conducente (autobus).

SERVIZI REGOLARI**ARTICOLO 3**

1. Agli effetti del presente Accordo è considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su un itinerario determinato e con orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati.
2. Le imprese che effettuano tale servizio sono autorizzate a prendere e a depositare viaggiatori ai capolinea e nelle altre fermate stabilite.
3. Ai fini del servizio le imprese sono obbligate ad accettare sui veicoli qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi di partenza e di fermata a condizione che vi siano posti a sedere nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo e delle leggi nazionali che regolano i servizi regolari per trasporto di persone.

4. Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio regolare di transito il trasporto di viaggiatori in partenza dal territorio di una delle Parti Contraenti che attraversa il territorio dell'altra Parte con destinazione in un terzo Paese, senza che alcun passeggero sia preso o depresso nel territorio dell'altra Parte.
5. Sono considerati come servizi regolari anche quelli che assicurano il trasporto di determinate categorie di viaggiatori, a esclusione di altri viaggiatori, purché tali servizi siano effettuati alle condizioni indicate ai commi 1, e 2 del presente articolo. Tali servizi sono successivamente denominati servizi regolari specializzati.

ARTICOLO 4

1. L'attivazione dei servizi regolari e regolari specializzati tra i due Paesi nonché dei servizi regolari di transito con destinazione Paesi appartenenti all'Unione Europea è subordinata ad apposita autorizzazione, definita di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti, e rilasciata dall'Autorità dello Stato in cui ha sede l'impresa che ha presentato la relativa domanda. L'accordo deve risultare da apposito assenso espresso dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti.
2. La durata dell'autorizzazione dei servizi regolari e regolari specializzati tra i due Paesi è stabilita di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti.
3. La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, dell'orario e delle tariffe, e tutte le altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti.
4. La domanda deve essere corredata da una planimetria del percorso proposto con indicazione delle fermate e del chilometraggio.
5. L'Autorità competente di una delle Parti Contraenti trasmette a quella dell'altra Parte le domande ammesse corredate di tutta la documentazione richiesta ai fini del raggiungimento dell'accordo di cui al precedente comma 1 del presente Articolo.
6. I servizi regolari di transito con destinazione Paesi non appartenenti all'Unione Europea si effettuano sulla base di una autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente della Parte Contraente attraversata, alla quale l'impresa ha presentato la relativa domanda per il tramite dell'Autorità competente dell'altra Parte Contraente nella quale ha la sua sede.

SERVIZI OCCASIONALI**ARTICOLO 5**

Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio occasionale:

1. trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone per tutta la durata del viaggio, che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi a porte chiuse);
2. viaggi di ingresso a carico nel territorio dell'altra Parte Contraente e ritorno a vuoto nel Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi di ritorno a vuoto);
3. il servizio effettuato a vuoto sul territorio dell'altra Parte Contraente per trasportare nel Paese di immatricolazione del veicolo gruppi formati in base ad un accordo preventivo tra il vettore e un committente (viaggi di ingresso a vuoto).

ARTICOLO 6

1. I servizi previsti dal precedente articolo 5 del presente Accordo, anche se in transito, sono effettuati senza alcuna autorizzazione.
2. Non è richiesta l'autorizzazione anche nel caso di sostituzione di autobus in avaria con un altro autobus.
3. Le modalità e le condizioni di effettuazione dei servizi previsti dal precedente articolo 5 e di sostituzione di autobus in avaria sono stabilite dalla Commissione Mista, di cui all'articolo 18.

ALTRI SERVIZI CON AUTOBUS**ARTICOLO 7**

1. Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti negli articoli precedenti del presente Accordo è necessario ottenere preventivamente, di volta in volta, un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente della Parte Contraente diversa da quella in cui l'impresa ha sede.
L'autorizzazione è rilasciata in base a domanda indirizzata all'Autorità competente per il tramite della Parte Contraente dove l'impresa richiedente ha la propria sede.
2. La domanda deve contenere l'indicazione della destinazione del viaggio, dell'itinerario, della finalità del viaggio stesso, del veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno richieste di comune accordo dalle Autorità competenti delle due Parti Contraenti.
3. L'Autorità competente di una delle due Parti Contraenti trasmette le domande ammesse all'Autorità competente dell'altra Parte Contraente corredandole di tutta la documentazione necessaria.

4. L'Autorità competente dell'altra Parte Contraente comunicherà le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, rilasciando, se del caso, la relativa autorizzazione.

II - TRASPORTO DI MERCI

ARTICOLO 8

1. L'impresa stabilita nel territorio del Principato di Monaco, che effettua il trasporto di merci, deve essere titolare, per i trasporti tra i due Paesi, di un'autorizzazione rilasciata dalle competenti Autorità monegasche, utilizzando i moduli inviati a tale scopo dalle competenti Autorità italiane, nei limiti del contingente fissato nell'ambito della Commissione Mista, salvo quanto disposto dagli artt. 9 e 10 e salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista sull'esenzione all'autorizzazione nei trasporti bilaterali. Le autorizzazioni sono rilasciate alle imprese monegasche dall'Autorità del Principato di Monaco nei limiti del contingente fissato dalla Commissione Mista di cui all'art. 18. Le Autorità monegasche comunicano annualmente alle competenti Autorità italiane le informazioni e i dati statistici relativi al rilascio e all'utilizzazione delle autorizzazioni con le modalità stabilite in sede di Commissione Mista di cui all'art. 18.

2. Le caratteristiche dell'autorizzazione di cui al precedente comma 1 sono concordate dalle Autorità competenti delle due Parti Contraenti.

3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 non sono cedibili e danno il diritto all'impresa stabilita nel territorio monegasco ad effettuare trasporti con un veicolo e/o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchio, semirimorchio, rimorchio, autoarticolato) immatricolati nel Principato di Monaco, entro il periodo di validità indicato sulle autorizzazioni medesime.

4. I trasporti di merci tra l'Italia e il Principato di Monaco, ivi compresi quelli in transito sul territorio monegasco, nonché quelli con carico nel Principato di Monaco e scarico in un Paese terzo, e viceversa, fatti dalle imprese che hanno sede in Italia ed effettuati con un veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchio, semirimorchio, rimorchio, autoarticolato) immatricolati sul territorio italiano, sono esentati dall'autorizzazione ai trasporti.

5. Nell'effettuazione del trasporto di merci l'ingresso, il movimento e la permanenza dei veicoli, nonché dei conducenti, nel territorio dell'altra Parte Contraente potranno essere sottoposti, a titolo di reciprocità, a particolari condizioni, controlli e cautele, quando lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato.

ARTICOLO 9

1. Fatte salve le esigenze di varia natura previste da particolari normative di settore, i seguenti trasporti non necessitano di autorizzazione:

- a) i trasporti funebri;

- b) i trasporti di materiale destinato alle esposizioni;
 - c) i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;
 - d) i trasporti postali effettuati nell'ambito di un pubblico servizio;
 - e) i trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché altri articoli necessari in caso di soccorsi urgenti, in presenza di calamità naturali;
 - f) i trasporti di merci di valore (per esempio, metalli preziosi) effettuati con veicoli speciali scortati dalla polizia o da altre forze di protezione;
 - g) i trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea;
 - h) lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonché il ritorno a vuoto del veicolo in avaria dopo la riparazione. Il proseguimento del trasporto con veicolo di sostituzione si effettuerà avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile;
 - i) i trasporti di veicoli danneggiati o da riparare;
 - l) i trasporti di merci con autoveicoli, il cui peso totale a carico autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi le 6 tonnellate o il cui carico utile autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi le 3,5 tonnellate.
2. L'elenco dei trasporti esenti da autorizzazione, ai sensi del presente articolo, può essere modificato in sede di Commissione Mista.

ARTICOLO 10

1. I trasporti in transito nel territorio delle Parti Contraenti, salvo diversa intesa fra le Parti stesse, non sono soggetti ad autorizzazione.
2. Ai fini del presente Accordo sono da considerarsi in transito i trasporti attraverso il territorio di una delle Parti Contraenti con destinazione verso uno Stato terzo senza che vi sia carico o scarico di merci nel territorio della Parte Contraente attraverso la quale il transito ha luogo.

ARTICOLO 11

1. Non è permesso effettuare il trasporto di merci tra due punti del territorio dell'altra Parte Contraente.
2. E' altresì vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti Contraenti effettuare trasporti tra l'altro Paese Contraente ed un Paese terzo e viceversa, salvo diversa decisione della Commissione Mista che stabilisce apposito contingente di autorizzazioni e salvo apposita autorizzazione del Paese terzo, se necessaria e salvo il contenuto dell'articolo 8 comma 4.

ARTICOLO 12

1. I requisiti di capacità tecnica e professionale delle imprese, l'idoneità dei veicoli, il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneità alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilità civile verso i terzi e verso i viaggiatori trasportati, sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali in vigore, dagli organi nazionali competenti delle due Parti Contraenti.

2. Qualunque siano le condizioni previste nelle polizze di assicurazioni, le stesse debbono essere comunque conformi alle disposizioni di legge vigenti nella Parte Contraente nella quale si effettua il trasporto.

ARTICOLO 13

1. I trasportatori e il personale impiegato sui veicoli con i quali si effettua il trasporto ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le norme relative alla circolazione stradale ed ai trasporti in vigore nel territorio della Parte Contraente, quando tali veicoli si trovano nel territorio di quest'ultima.

2. Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente si risponde davanti alle Autorità della Parte Contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.

ARTICOLO 14

1. I trasportatori delle due Parti Contraenti sono obbligati al rispetto delle norme fiscali in vigore nel territorio della Parte Contraente ove si effettua il trasporto.

2. La Commissione Mista potrà proporre agevolazioni di carattere fiscale, che siano consentite dalla legislazione delle due Parti Contraenti.

ARTICOLO 15

1. Ferme restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione è rilevata, in caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'Autorità competente della Parte Contraente nel territorio della quale il veicolo è immatricolato decide - su segnalazione dell'Autorità competente dell'altra Parte Contraente - l'applicazione di una delle seguenti sanzioni:

- 1) avvertimento;
- 2) diffida, con avvertimento che in caso di recidiva si darà luogo all'applicazione delle misure previste dai successivi punti 3) o 4);
- 3) sospensione a titolo temporaneo ad effettuare trasporti stradali nella Parte Contraente ove è stata commessa l'infrazione;
- 4) interdizione ad effettuare trasporti stradali nella Parte Contraente ove è stata commessa l'infrazione.

2. Le Autorità competenti delle due Parti Contraenti si informano reciprocamente, per via epistolare, dei provvedimenti adottati.

ARTICOLO 16

1. La legislazione interna di ciascuna Parte Contraente si applica a tutte le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo o dalle Convenzioni internazionali alle quali aderiscono le due Parti Contraenti.

2. I trasportatori e i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori e di merci ai sensi del presente Accordo, sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nel territorio della Parte Contraente in cui si svolge il trasporto.

3. Le Parti Contraenti si riservano, in generale, il diritto di derogare alla libertà di movimento reciprocamente accordata, nel caso in cui lo richiedano particolari esigenze dello Stato, anche sotto forma di regolamentazione di movimento di merci.

ARTICOLO 17

1. Le divergenze sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo verranno risolte per via di consultazioni e negoziazioni bilaterali delle Parti Contraenti.

2. Le Autorità competenti incaricate all'applicazione del presente Accordo sono:

per la Repubblica Italiana il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici per il Principato di Monaco il Dipartimento per la Costruzione, l'Ambiente e l'Urbanizzazione.

ARTICOLO 18

1. Ai fini della realizzazione e della applicazione delle disposizioni del presente Accordo nonché per la soluzione dei problemi correnti, si istituisce una Commissione Mista, composta da rappresentanti delle Autorità competenti, con queste principali funzioni:

- a) esprimere pareri sulle modalità e condizioni di esecuzione dei servizi di trasporto di viaggiatori su strada;
- b) determinare di comune accordo l'esenzione da autorizzazione nel trasporto di merci;
- c) mettere a punto il modello dell'autorizzazione e fissare il contingente delle autorizzazioni per il trasporto di merci di cui all'art. 8, comma 1 ed eventualmente le autorizzazioni di cui all'art. 11 comma 2;
- d) risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo;
- e) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei

trasporti stradali tra le due Parti Contraenti;
f) esaminare la possibilità di proporre agevolazioni di carattere fiscale alle Autorità competenti in materia, basate sul principio della reciprocità, consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nelle due Parti Contraenti.

2. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di una delle Parti Contraenti.

ARTICOLO 19


1. Ciascuna Parte Contraente notifica all'altra Parte Contraente, per via diplomatica, l'avvenuto completamento delle procedure di ratifica del presente Accordo che entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica.

2. Il presente Accordo è valido per un anno e sarà tacitamente rinnovato annualmente, salvo denuncia di una delle due Parti Contraenti, da notificare al più tardi tre mesi prima della scadenza del periodo di validità.


In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a ROMA il 8 NOVEMBRE 2012 in due esemplari originali in lingua italiana e in lingua francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo di Sua Altezza
Serenissima il Principe di Monaco



ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL MONTENEGRO SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL MONTENEGRO, successivamente denominate le "Parti Contraenti", -con riferimento anche all'Accordo di Stabilizzazione e di Associazione tra la Comunità Europea ed i Loro Stati membri, da una parte e il Montenegro dall'altra, firmato a Lussemburgo il 15 ottobre 2007, entrato in vigore il 1 maggio 2010, art. 108 e Protocollo n.4 - al fine di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasporti con autoveicoli di viaggiatori e merci tra i due Stati, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori, hanno concordato quanto segue:

Art. 1

I vettori di ciascuna Parte contraente hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito nel territorio dell'altra Parte contraente con autoveicoli di viaggiatori e merci immatricolati nello Stato contraente in cui il vettore ha sede, secondo le modalità stabilite nel presente Accordo.

I - TRASPORTO VIAGGIATORI

1.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 2

In accordo con quanto disposto dalla legislazione in vigore per l'ingresso e il soggiorno delle persone nei territori delle due Parti contraenti, il presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati tra i territori dei due Paesi anche in transito mediante autoveicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti, compreso quello del conducente (autobus).

1.2 SERVIZI REGOLARI TRA I DUE PAESI

Art. 3

1. Agli effetti del presente Accordo è considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati.
2. Con tale servizio si è autorizzati a depositare e a prendere viaggiatori ai capolinea e nelle altre località stabilite.
3. Ai fini del servizio si è obbligati ad accettare sui veicoli qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi di partenza e di fermata a condizione che vi siano posti a sedere nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo e delle leggi nazionali che regolano i servizi di linea per trasporto di persone.

Art. 4

I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti indicate nell'articolo 25 del presente Accordo e sulla base delle determinazioni della Commissione Mista prevista dall'art. 26 d'ora in avanti Commissione Mista.

Art. 5

1. Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori è attivato in base ad apposita autorizzazione, non cedibile.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo è rilasciata dalle Autorità competenti delle Parti contraenti per la parte di percorso che si sviluppa sui rispettivi territori nazionali su base di reciprocità, salvo diverse intese tra le Autorità medesime.
3. La durata dell'autorizzazione è stabilita di comune accordo dalla Commissione Mista.
4. L'autorizzazione è attribuita per l'espletamento del servizio regolare in base a domanda presentata dal vettore all'Autorità competente della Parte contraente sul cui territorio l'impresa stessa ha sede.
5. La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, dell'orario per l'intero anno e delle tariffe e tutte le altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle Autorità competenti delle Parti contraenti. La domanda deve essere corredata di una planimetria del percorso proposto con indicazione delle fermate e del chilometraggio.
6. L'Autorità competente di una delle Parti contraenti trasmette a quella dell'altra Parte contraente le domande ammesse corredate di tutta la documentazione richiesta.
7. Le domande saranno approvate dalle competenti Autorità delle Parti contraenti sulla base delle modalità decise dalla Commissione Mista.
8. Durante il trasporto, a bordo dei veicoli adibiti a servizi regolari deve trovarsi l'originale dell'autorizzazione o copia conforme della stessa rilasciata dalla medesima Autorità che ha emesso l'originale.

Art. 6

I vettori non possono effettuare servizio interno di trasporto di viaggiatori nel territorio dell'altra Parte contraente.

1.3 SERVIZI REGOLARI DI TRANSITO**Art. 7**

1. Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio regolare di transito il trasporto di viaggiatori in partenza dal territorio dello Stato di una delle Parti contraenti che attraversa il territorio dello Stato dell'altra Parte con destinazione in un terzo Paese, senza che alcun passeggero sia preso o deposto nel territorio dello Stato dell'altra Parte.

2. I servizi regolari di transito si effettuano sulla base di una autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente del Paese attraversato, alla quale il vettore ha presentato la relativa domanda tramite l'Autorità del Paese di appartenenza.

1.4 SERVIZI OCCASIONALI

Art. 8

1. Per i servizi occasionali si applicano le disposizioni di cui all'Accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus). In mancanza, si applicano le disposizioni del presente Accordo.
2. Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio occasionale:
 - a) trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone per tutto un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi a porte chiuse);
 - b) viaggi di ingresso a carico nel territorio dell'altra Parte contraente e ritorno a vuoto nel Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi di ritorno a vuoto);
 - c) il servizio effettuato a vuoto sul territorio dell'altra Parte contraente per trasportare nel Paese di immatricolazione del veicolo gruppi formati in base ad un accordo preventivo tra il vettore e un committente (viaggi di ingresso a vuoto).

Art. 9

1. I servizi previsti alle lettere a) e b) del precedente articolo 8 comma 2 del presente Accordo, sia bilaterali che in transito, sono effettuati senza alcuna autorizzazione.
2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il conducente dell'autobus deve avere a bordo un foglio di viaggio. Il modello del foglio di viaggio è stabilito di comune accordo nella Commissione Mista.
3. Nel caso previsto alla lettera c) dell'Art. 8 comma 2 del presente Accordo, l'Autorità competente del Paese in cui ha sede il vettore che deve effettuare il servizio dovrà chiedere l'autorizzazione dell'altra Parte contraente. Le Autorità competenti possono scambiare un contingente annuale di moduli di autorizzazione, stabilito dalla Commissione Mista del presente Accordo. All'autorizzazione deve essere allegato l'elenco nominativo dei passeggeri trasportati.
4. L'autobus, sia dei servizi regolari che dei servizi occasionali, in avaria può essere sostituito da un altro autobus senza autorizzazione secondo le modalità stabilite dalla Commissione Mista.

1.5 ALTRI SERVIZI CON AUTOBUS**Art. 10**

1. Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti nel precedente articolo 8 comma 2 del presente Accordo è necessario ottenere preventivamente di volta in volta l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altra Parte contraente.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo è rilasciata al vettore in base a domanda indirizzata all'Autorità competente della Parte contraente sul cui territorio l'impresa stessa ha sede.
3. La domanda deve contenere l'indicazione della destinazione del viaggio, dell'itinerario, della finalità del viaggio stesso, del veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno richieste di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti.
4. L'Autorità competente di cui al punto 2 trasmette le domande ammesse all'Autorità competente dell'altra Parte contraente corredandole di tutta la documentazione necessaria.
5. L'autorità competente dell'altra Parte comunicherà le proprie determinazioni entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

II - TRASPORTO DI MERCI**Art. 11**

1. Il vettore con sede sociale nel territorio dello Stato di una delle Parti contraenti che effettua il trasporto di merci deve essere munito, per i trasporti tra i due Paesi, di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altro Paese, salvo quanto disposto dall'Art. 12 e salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista sull'esenzione dell'autorizzazione nei trasporti bilaterali.
L'autorizzazione è valida per un viaggio di andata e ritorno
2. Nell'effettuazione del trasporto di merci l'ingresso, il movimento e la permanenza dei veicoli, nonché dei conducenti, nel territorio dello Stato dell'altra Parte contraente potranno essere sottoposti, a titolo di reciprocità, a particolari condizioni, controlli e cautele, quando lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato.
3. Ai fini del presente Accordo sono da considerarsi in transito i trasporti attraverso il territorio di uno dei due Stati contraenti con destinazione verso uno Stato terzo senza che vi sia carico o scarico di merci nel territorio dello Stato contraente attraverso il quale il transito ha luogo.

Art. 12

1. Per i trasporti di merci sotto elencati non sono necessarie le autorizzazioni di cui al precedente articolo, salvo che le normative che regolano l'ingresso, l'uscita ed il transito

delle merci nei e dai territori delle due Parti contraenti, non abbiano bisogno di autorizzazioni specifiche di altre Autorità competenti:

1. i trasporti funebri;
 2. i trasporti di materiale destinato alle esposizioni;
 3. i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;
 4. i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenienti;
 5. i trasporti postali;
 6. i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamità naturali;
 7. i trasporti di merci di valore (per esempio metalli preziosi) effettuati con veicoli speciali scortati dalla polizia o da altre forze di protezione;
 8. i trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea;
 9. lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio dell'altro Stato contraente, nonché il ritorno a vuoto del veicolo in avaria dopo la riparazione. Il proseguimento del trasporto con veicolo di sostituzione si effettuerà avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile;
 10. i trasporti di api e avannotti;
 11. trasporto senza scopo commerciale delle attrezzature o animali per manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, del circo, fieristiche e quelle destinate per le registrazioni radio o per la produzione cinematografica o televisiva;
2. L'elenco dei trasporti esenti da autorizzazione, ai sensi del presente articolo, può avere variazioni in sede di Commissione Mista.

Art. 13

1. L'autorizzazione non è cedibile e dà diritto al vettore ad effettuare trasporti con un veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchio, autotreno, autoarticolato, rimorchio e semirimorchio), entro il periodo di validità indicato nell'autorizzazione medesima, comunque non superiore ad un anno.
2. I trasporti in transito nel territorio dell'altra Parte Contraente, salvo diversa intesa delle Parti stesse, sono soggetti a regime autorizzativo.
3. Nel caso di complesso di veicoli si può utilizzare un rimorchio o un semirimorchio immatricolato nel territorio dell'altra Parte contraente.

Art. 14

1. Non è permesso assumere sul territorio dell'altra Parte contraente carichi di merci da scaricare sul territorio della stessa Parte.

2. E' altresì vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti effettuare trasporti tra l'altro Paese contraente ed un Paese terzo e viceversa, salvo diversa intesa delle Parti contraenti; in questo caso, la Commissione Mista stabilisce un contingente di autorizzazioni, salvo apposita autorizzazione del Paese terzo, se necessaria.

III - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 15

1. I requisiti di capacità tecnica e professionale dei vettori, l'idoneità dei veicoli, il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneità alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilità civile verso i terzi e verso i viaggiatori trasportati, sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali, dagli organi competenti del Paese di immatricolazione del veicolo.
2. Le condizioni di polizza assicurativa debbono essere comunque conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto.

Art. 16

Le modalità per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, per la tenuta dei registri e per la rilevazione dei dati statistici da scambiare fra le Autorità competenti, sono fissate di comune accordo dagli organi delle Parti contraenti.

Art. 17

1. I trasportatori e il personale impiegato sui veicoli con i quali si effettua il trasporto ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le norme relative alla circolazione stradale ed ai trasporti in vigore nel territorio della Parte contraente, quando tali veicoli si trovano nel territorio di quest'ultima.
2. Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente si risponde davanti alle Autorità della Parte contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.

Art. 18

1. I trasportatori delle due Parti contraenti sono obbligati al rispetto delle norme valutarie, fiscali e doganali in vigore nel territorio della Parte contraente ove si effettua il trasporto.
2. La Commissione Mista potrà proporre facilitazioni di carattere fiscale, che siano consentite dalla legislazione dei due Stati.

Art. 19

1. Ciascuna Parte contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione dai diritti doganali, senza proibizioni e restrizioni e a condizione che essi siano riesportati.

2. Le Parti contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalità doganali richieste per la temporanea importazione/ammissione temporanea nei rispettivi territori nazionali.

Art. 20

1. Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare/ammettere temporaneamente, in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, una quantità ragionevole di oggetti necessari ai loro bisogni personali, per le normali esigenze di viaggio, in misura proporzionale alla durata del loro soggiorno sul territorio dell'altra Parte contraente, a condizione che non siano ceduti.
2. Sono ugualmente esonerati dai diritti doganali e dalle tasse di entrata le provviste alimentari di viaggio e una piccola quantità di tabacco, di sigari e di sigarette destinati all'uso personale, nel rispetto delle disposizioni doganali in vigore sul territorio dell'altra Parte contraente.

Art. 21

Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni né restrizioni, i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli temporaneamente importati/ammessi restando inteso che il serbatoio normale è quello previsto dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi e che tecnologicamente è collegato con il sistema di alimentazione del motore.

Art. 22

1. I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, già importato/ammesso temporaneamente, che effettua uno dei trasporti previsti dal presente Accordo, sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza restrizioni e proibizioni, con l'osservanza delle formalità doganali previste dalla legislazione delle Parti contraenti.
2. Per le parti sostituite e non riesportate è dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che, conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese d'importazione/di ammissione, dette parti siano state cedute gratuitamente a tale Paese oppure distrutte a spese degli interessati, sotto vigilanza doganale.

Art. 23

1. La fatturazione e i pagamenti per i servizi di trasporto, effettuati in applicazione del presente Accordo, dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi.
2. I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali e nel rispetto delle disposizioni sull'uso dei mezzi di pagamento.

3. Qualora dovesse essere concluso un accordo di pagamento tra le Parti contraenti, i pagamenti di cui sopra avranno luogo secondo le disposizioni di quest'ultimo Accordo, fermo restando il rispetto delle disposizioni richiamate nel paragrafo precedente.

Art. 24

Fermo restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione è rilevata, in caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio dell'altra Parte contraente, l'Autorità competente della Parte contraente nel territorio della quale il veicolo è immatricolato decide - su segnalazione dell'Autorità competente dell'altra Parte contraente - l'applicazione di una delle seguente sanzioni:

- 1) avvertimento;
- 2) diffida con avvertimento che in caso di recidiva si farà luogo all'applicazione delle misure previste dai successivi punti 3) o 4);
- 3) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione di durata da 3 a 12 mesi;
- 4) revoca dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione.

Art. 25

1. Le divergenze sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo verranno risolte per via di consultazioni e negoziazioni bilaterali tra le Autorità competenti delle Parti contraenti.
2. Le Autorità competenti delle Parti contraenti incaricate della realizzazione del presente Accordo sono:
 - per il Governo del Montenegro: Ministero dei trasporti e degli Affari Marittimi.
 - per la Repubblica Italiana: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici – Direzione Generale per il trasporto stradale e l'intermodalità.

Art. 26

1. Ai fini della realizzazione e dell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, nonché per la soluzione dei problemi correnti si istituisce una Commissione Mista, composta da rappresentanti delle Autorità competenti, con queste principali funzioni:
 1. esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di viaggiatori, concordando eventualmente le modalità di esecuzione dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti Contraenti;
 2. determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni al trasporto di viaggiatori e merci previste dagli artt. 9, 11, 13, 14 e, se del caso, per i servizi di cui all'art.10 o l'esenzione da autorizzazione nel trasporto bilaterale e di transito;
 3. predisporre i modelli delle autorizzazioni previste dagli artt. 5, 9, 10, 11, 13 e 14 e stabilire le modalità di rilascio/scambio;
 4. risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo;
 5. adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi;

6. esaminare l'opportunità di concordare con le Autorità competenti in materia la concessione delle facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocità, e che siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi.
2. Le Autorità competenti delle Parti contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di una delle Parti contraenti.

Art. 27

1. La legislazione interna di ciascuna Parte contraente si applica a tutte le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo o dalle convenzioni internazionali alle quali aderiscono entrambe le Parti contraenti.
2. Questo Accordo non pregiudica gli obblighi delle Parti Contraenti derivanti da Accordi bilaterali o multilaterali e, per quanto riguarda la Repubblica italiana, gli obblighi derivanti in capo ad essa dall'appartenenza all'Unione Europea

Art. 28

1. I conducenti e il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato contraente in cui si svolge il trasporto e in particolare la normativa nazionale che disciplina l'ingresso e il soggiorno nei rispettivi territori.
2. Le Parti contraenti si riservano in generale il diritto di derogare alla libertà di movimento reciprocamente accordata nel caso in cui lo richiedano in particolare esigenze di sicurezza dello Stato anche sotto forma di regolamentazione del movimento di merci.


DISPOSIZIONI FINALI**Art. 29**

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di conferma della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica all'uopo previste.
2. Il presente Accordo avrà la durata di un anno e sarà rinnovabile tacitamente per successivi periodi di un anno, salva la denuncia, da notificarsi almeno tre mesi prima della scadenza del termine di validità.


In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a _____ il _____ in due esemplari originali in lingua italiana e due esemplari originali in lingua montenegrina, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo del
Montenegro



ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SERBIA SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTO TRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SERBIA, successivamente denominate le "Parti Contraenti" - con riferimento anche all'Accordo di Stabilizzazione e di Associazione tra le Comunità Europee e gli Stati membri da una parte, e la Repubblica di Serbia dall'altra, firmato il 29 aprile 2008 ed entrato in vigore il 1° settembre 2013 - al fine di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasporti con autoveicoli di viaggiatori e merci tra i due Stati, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori, hanno concordato quanto segue:

Art. 1

I vettori di ciascuna Parte contraente hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito nel territorio dell'altra Parte contraente con autoveicoli di viaggiatori e merci immatricolati nello Stato contraente in cui il vettore ha sede, secondo le modalità stabilite nel presente Accordo.

I - TRASPORTO VIAGGIATORI 1.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 2

In accordo con quanto disposto dalla legislazione in vigore per l'ingresso e il soggiorno delle persone nei territori delle due Parti contraenti, il presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati tra i territori dei due Paesi anche in transito mediante autoveicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti, compreso quello del conducente (autobus).

1.2 SERVIZI REGOLARI TRA I DUE PAESI

Art. 3

1. Agli effetti del presente Accordo è considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati.
2. Con tale servizio si è autorizzati a depositare e a prendere viaggiatori ai capolinea e nelle altre località stabilite.
3. Ai fini del servizio si è obbligati ad accettare sui veicoli qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi di partenza e di fermata a condizione che vi siano posti a sedere nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo e delle leggi nazionali che regolano i servizi di linea per trasporto di persone.

Art. 4

I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti indicate nell'articolo 25 del presente Accordo e sulla base delle determinazioni della Commissione Mista prevista dall'art. 26.

Art. 5

1. Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori è attivato in base ad apposita autorizzazione, non cedibile.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo è rilasciata dalle Autorità competenti delle Parti contraenti per la parte di percorso che si sviluppa sui rispettivi territori nazionali su base di reciprocità, salvo diverse intese tra le Autorità medesime.
3. La durata dell'autorizzazione è stabilita di comune accordo dalla Commissione Mista.
4. L'autorizzazione è attribuita per l'espletamento del servizio regolare in base a domanda presentata dal vettore all'Autorità competente della Parte contraente sul cui territorio l'impresa stessa ha sede.
5. La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, dell'orario per l'intero anno e delle tariffe e tutte le altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle Autorità competenti delle Parti contraenti. La domanda deve essere corredata di una planimetria del percorso proposto con indicazione delle fermate e del chilometraggio.
6. L'Autorità competente di una delle Parti contraenti trasmette a quella dell'altra Parte contraente le domande ammesse corredate di tutta la documentazione richiesta.
7. Le domande saranno approvate dalle competenti Autorità delle Parti contraenti sulla base delle modalità decise dalla Commissione Mista.
8. Durante il trasporto, a bordo dei veicoli adibiti a servizi regolari deve trovarsi l'originale dell'autorizzazione o copia conforme della stessa rilasciata dalla medesima Autorità che ha emesso l'originale.

Art. 6

I vettori non possono effettuare servizio interno di trasporto di viaggiatori nel territorio dell'altra Parte contraente.

1.3 SERVIZI REGOLARI DI TRANSITO**Art. 7**

1. Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio regolare di transito il trasporto di viaggiatori in partenza dal territorio dello Stato di una delle Parti contraenti che attraversa il territorio dello Stato dell'altra Parte con destinazione in un terzo Paese, senza che alcun passeggero sia preso o deposto nel territorio dello Stato dell'altra Parte.

2. I servizi regolari di transito si effettuano sulla base di una autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente del Paese attraversato, alla quale il vettore ha presentato la relativa domanda tramite l'Autorità del Paese di appartenenza.

1.4 SERVIZI OCCASIONALI

Art. 8

Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio occasionale:

- 1) trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone per tutto un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi a porte chiuse);
- 2) viaggi di ingresso a carico nel territorio dell'altra Parte contraente e ritorno a vuoto nel Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi di ritorno a vuoto);
- 3) il servizio effettuato a vuoto sul territorio dell'altra Parte contraente per trasportare nel Paese di immatricolazione del veicolo gruppi formati in base ad un accordo preventivo tra il vettore e un committente (viaggi di ingresso a vuoto).

Art. 9

1. I servizi previsti ai punti 1) e 2) del precedente articolo 8 del presente Accordo, sia bilaterali che in transito, sono effettuati senza alcuna autorizzazione.
2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il conducente dell'autobus deve avere a bordo un foglio di viaggio. Il modello del foglio di viaggio è stabilito di comune accordo nella Commissione Mista.
3. Nel caso previsto dal punto 3) dell'Art. 8 del presente Accordo, l'Autorità competente del Paese in cui ha sede il vettore che deve effettuare il servizio dovrà chiedere l'autorizzazione dell'altra Parte contraente. Le Autorità competenti possono scambiare un contingente annuale di moduli di autorizzazione, stabilito dalla Commissione Mista di cui all'Art. 26 del presente Accordo. All'autorizzazione deve essere allegato l'elenco nominativo dei passeggeri trasportati.
4. L'autobus, sia dei servizi regolari che dei servizi occasionali, in avaria può essere sostituito da un altro autobus senza autorizzazione secondo le modalità stabilite dalla Commissione Mista.

1.5 ALTRI SERVIZI CON AUTOBUS

Art. 10

1. Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti nel precedente articolo 8 del presente Accordo è necessario ottenere preventivamente di volta in volta l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altra Parte contraente.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo è rilasciata al vettore in base a domanda indirizzata all'Autorità competente della Parte contraente sul cui territorio l'impresa stessa ha sede.

3. La domanda deve contenere l'indicazione della destinazione del viaggio, dell'itinerario, della finalità del viaggio stesso, del veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno richieste di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti.
4. L'Autorità competente di cui al punto 2 trasmette le domande ammesse all'Autorità competente dell'altra Parte contraente corredandole di tutta la documentazione necessaria.
5. L'autorità competente dell'altra Parte comunicherà le proprie determinazioni entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

II - TRASPORTO DI MERCI

Art. 11

1. Il vettore con sede sociale nel territorio dello Stato di una delle Parti contraenti che effettua il trasporto di merci deve essere munito, per i trasporti tra i due Paesi, di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altro Paese, salvo quanto disposto dall'Art. 12 e salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista sull'esenzione dell'autorizzazione nei trasporti bilaterali.
L'autorizzazione è valida per un viaggio di andata e ritorno
2. Nell'effettuazione del trasporto di merci l'ingresso, il movimento e la permanenza dei veicoli, nonchè dei conducenti, nel territorio dello Stato dell'altra Parte contraente potranno essere sottoposti, a titolo di reciprocità, a particolari condizioni, controlli e cautele, quando lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato.
3. Ai fini del presente Accordo sono da considerarsi in transito i trasporti attraverso il territorio di uno dei due Stati contraenti con destinazione verso uno Stato terzo senza che vi sia carico o scarico di merci nel territorio dello Stato contraente attraverso il quale il transito ha luogo.

Art. 12

1. Per i trasporti di merci sotto elencati non sono necessarie le autorizzazioni di cui al precedente articolo, salvo che le normative che regolano l'ingresso, l'uscita ed il transito delle merci nei e dai territori delle due Parti contraenti, non abbiano bisogno di autorizzazioni specifiche di altre Autorità competenti:
 1. i trasporti funebri;
 2. i trasporti di materiale destinato alle esposizioni;
 3. i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;
 4. i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenienti;
 5. i trasporti postali;
 6. i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamità naturali;
 7. i trasporti di merci di valore (per esempio, metalli preziosi) effettuati con veicoli speciali scortati dalla polizia o da altre forze di protezione;
 8. i trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea;

9. lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio dell'altro Stato contraente, nonché il ritorno a vuoto del veicolo in avaria dopo la riparazione. Il proseguimento del trasporto con veicolo di sostituzione si effettuerà avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile;
 10. i trasporti di api e avannotti;
 11. trasporto senza scopo commerciale delle attrezzature o animali per manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, del circo, fieristiche e quelle destinate per le registrazioni radio o per la produzione cinematografica o televisiva;
2. L'elenco dei trasporti esenti da autorizzazione, ai sensi del presente articolo, può avere variazioni in sede di Commissione Mista.

Art. 13

1. L'autorizzazione non è cedibile e dà diritto al vettore ad effettuare trasporti con un veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchi, autotreno, autoarticolato), entro il periodo di validità indicato nell'autorizzazione medesima, comunque non superiore ad un anno.
2. I trasporti in transito nel territorio dell'altra Parte Contraente, salvo diversa intesa delle Parti stesse, sono soggetti a regime autorizzativo ma non a contingentamento.
3. Nel caso di complesso di veicoli si può utilizzare un rimorchio o un semirimorchio immatricolato nel territorio dell'altra Parte contraente.

Art. 14

1. Non è permesso assumere sul territorio dell'altra Parte contraente carichi di merci da scaricare sul territorio della stessa Parte.
2. E' altresì vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti effettuare trasporti tra l'altro Paese contraente ed un Paese terzo e viceversa, salvo diversa intesa delle Parti contraenti; in questo caso, la Commissione Mista stabilisce un contingente di autorizzazioni, salvo apposita autorizzazione del Paese terzo, se necessaria.

III - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 15

1. I requisiti di capacità tecnica e professionale dei vettori, l'idoneità dei veicoli, il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneità alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilità civile verso i terzi e verso i viaggiatori trasportati, sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali, dagli organi competenti del Paese di immatricolazione del veicolo.
2. Le condizioni di polizza assicurativa debbono essere comunque conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto.

Art. 16

Le modalità per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, per la tenuta dei registri e per la rilevazione dei dati statistici da scambiare fra le Autorità competenti, sono fissate di comune accordo dagli organi delle Parti contraenti.

Art. 17

1. I trasportatori e il personale impiegato sui veicoli con i quali si effettua il trasporto ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le norme relative alla circolazione stradale ed ai trasporti in vigore nel territorio della Parte contraente, quando tali veicoli si trovano nel territorio di quest'ultima.
2. Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente si risponde davanti alle Autorità della Parte contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.

Art. 18

1. I trasportatori delle due Parti contraenti sono obbligati al rispetto delle norme valutarie, fiscali e doganali in vigore nel territorio della Parte contraente ove si effettua il trasporto.
2. La Commissione Mista potrà proporre facilitazioni di carattere fiscale, che siano consentite dalla legislazione dei due Stati.

Art. 19

1. Ciascuna Parte contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione dai diritti doganali, senza proibizioni e restrizioni e a condizione che essi siano riesportati.
2. Le Parti contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalità doganali richieste per la temporanea importazione/ammissione temporanea nei rispettivi territori nazionali.

Art. 20

1. Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare/ammettere temporaneamente, in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, una quantità ragionevole di oggetti necessari ai loro bisogni personali, per le normali esigenze di viaggio, in misura proporzionale alla durata del loro soggiorno sul territorio dell'altra Parte contraente, a condizione che non siano ceduti.
2. Sono ugualmente esonerati dai diritti doganali e dalle tasse di entrata le provviste alimentari di viaggio e una piccola quantità di tabacco, di sigari e di sigarette destinati all'uso personale, nel rispetto delle disposizioni doganali in vigore sul territorio dell'altra Parte contraente.

Art. 21

Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni né restrizioni, i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli temporaneamente importati/ammessi restando inteso che il serbatoio normale è quello previsto dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi e che tecnologicamente è collegato con il sistema di alimentazione del motore.

Art. 22

1. I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, già importato/ammesso temporaneamente, che effettua uno dei trasporti previsti dal presente Accordo, sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza restrizioni e proibizioni, con l'osservanza delle formalità doganali previste dalla legislazione delle Parti contraenti.
2. Per le parti sostituite e non riesportate è dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che, conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese d'importazione/di ammissione, dette parti siano state cedute gratuitamente a tale Paese oppure distrutte a spese degli interessati, sotto vigilanza doganale.

Art. 23

1. La fatturazione e i pagamenti per i servizi di trasporto, effettuati in applicazione del presente Accordo, dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile che è oggetto di acquisto e di vendita sul mercato valutario della parte contraente che effettua il pagamento e che è accettata dall'altra Parte contraente. La fatturazione e i pagamenti dovranno essere eseguiti al tasso di cambio applicabile il giorno del trasferimento nel territorio della Parte contraente che effettua il pagamento.
2. I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali e nel rispetto delle disposizioni sull'uso dei mezzi di pagamento.
3. Qualora dovesse essere concluso un accordo di pagamento tra le Parti contraenti, i pagamenti di cui sopra avranno luogo secondo le disposizioni di quest'ultimo Accordo, fermo restando il rispetto delle disposizioni richiamate nel paragrafo precedente.

Art. 24

Fermo restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione è rilevata, in caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio dell'altra Parte contraente, l'Autorità competente della Parte contraente nel territorio della quale il veicolo è immatricolato decide - su segnalazione dell'Autorità competente dell'altra Parte contraente - l'applicazione di una delle seguente sanzioni:

- 1) avvertimento;
- 2) diffida con avvertimento che in caso di recidiva si farà luogo all'applicazione delle misure previste dai successivi punti 3) o 4);
- 3) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione di durata da 3 a 12 mesi;

- 4) revoca dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione.

Art. 25

1. Le divergenze sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo verranno risolte per via di consultazioni e negoziazioni bilaterali tra le Autorità competenti delle Parti contraenti.
2. Le Autorità competenti delle Parti contraenti incaricate della realizzazione del presente Accordo sono:
 - per la Repubblica di Serbia: Ministero dei trasporti.
 - per la Repubblica Italiana: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per il trasporto stradale e l'intermodalità.

Art. 26

1. Ai fini della realizzazione e dell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, nonché per la soluzione dei problemi correnti si istituisce una Commissione Mista, composta da rappresentanti delle Autorità competenti, con queste principali funzioni:
 1. esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di viaggiatori, concordando eventualmente le modalità di esecuzione dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti Contraenti;
 2. determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni al trasporto di viaggiatori e merci previste dagli artt. 9, 11, 14 e, se del caso, per i servizi di cui all'art.10 o l'esenzione da autorizzazione nel trasporto bilaterale e di transito;
 3. predisporre i modelli delle autorizzazioni previste dagli artt. 5, 9, 10 e 11 e stabilire le modalità di rilascio;
 4. risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo;
 5. adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi;
 6. esaminare l'opportunità di concordare con le Autorità competenti in materia la concessione delle facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocità, e che siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi.
2. Le Autorità competenti delle Parti contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di una delle Parti contraenti.

Art. 27

1. La legislazione interna di ciascuna Parte contraente si applica a tutte le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo o dalle convenzioni internazionali alle quali aderiscono entrambe le Parti contraenti.
2. Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano l'adempimento degli obblighi discendenti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea

Art. 28

1. I conducenti e il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato contraente in cui si svolge il trasporto e in particolare la normativa nazionale che disciplina l'ingresso e il soggiorno nei rispettivi territori.
2. Le Parti contraenti si riservano in generale il diritto di derogare alla libertà di movimento reciprocamente accordata nel caso in cui lo richiedano in particolare esigenze di sicurezza dello Stato anche sotto forma di regolamentazione del movimento di merci.

DISPOSIZIONI FINALI**Art. 29**

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di conferma della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica all'uopo previste.
2. Il presente Accordo avrà la durata di un anno e sarà rinnovabile tacitamente per successivi periodi di un anno, salva la denuncia, da notificarsi almeno tre mesi prima della scadenza del termine di validità.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Brno, c.a. il 15.10.2013 in due esemplari originali in lingua italiana e due esemplari originali in lingua serba, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica di Serbia



ACCORDO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'AZERBAIJAN
SUL TRASPORTO MARITTIMO

Il Governo della Repubblica Italiana

ed

il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan,

QUI DI SEGUITO denominati “le Parti Contraenti”;

DESIDEROSI di rafforzare le relazioni amichevoli esistenti tra le Parti, di promuovere la cooperazione nel campo del trasporto marittimo e di sviluppare i commerci bilaterali, in conformità con i principi e gli *standards* del diritto internazionale, secondo i principi di sovranità, di integrità territoriale e di non interferenza nelle questioni interne, e sulla base dell'uguaglianza e dei reciproci benefici;

HANNO convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1
Campo di applicazione

1. Il presente Accordo regolerà i termini della navigazione internazionale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Azerbaijan.
2. Le disposizioni del presente Accordo non si applicheranno alle attività ed ai trasporti legalmente riservati a ciascuna Parte Contraente, in particolare ai servizi portuali, quali il rimorchio ed il pilotaggio, al salvataggio, alla navigazione costiera, al cabotaggio, alla pesca marittima ed alla navigazione in acque interne.
3. Le Parti Contraenti non considereranno come cabotaggio quando una nave di una Parte naviga tra i porti dell'altra Parte per scaricare merci o per sbarcare passeggeri provenienti da porti della prima Parte o da un porto di uno Stato terzo, o per imbarcare merci o passeggeri per il trasporto verso porti della stessa prima Parte o verso un porto di uno Stato terzo.

ARTICOLO 2**Definizioni**

1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "nave di una Parte Contraente" indicherà ogni nave mercantile di proprietà di persone fisiche o giuridiche di ciascuna Parte Contraente, immatricolata nel Registro o Registri navali di quella Parte o battente la sua bandiera, in conformità con le proprie leggi nazionali.

Tale termine, tuttavia, non includerà:

- a) le navi da guerra;
 - b) le navi governative, destinate a scopi non commerciali;
 - c) le navi per la ricerca idrografica, oceanografica e scientifica;
 - d) le navi ospedale;
 - e) le navi da pesca;
 - f) le navi destinate ai servizi nei porti, nelle rade e sulle spiagge, compreso il pilotaggio, il rimorchio, l'assistenza, il soccorso in mare e la lotta contro l'inquinamento marino;
 - g) le navi scuola o di addestramento;
 - h) le unità da diporto.
2. L'espressione "nave utilizzata dalle Società nazionali di Navigazione di una Parte Contraente" indicherà ogni nave di una Parte Contraente, nonché ogni nave noleggiata dalle proprie Società nazionali di Navigazione, con l'eccezione delle navi che fanno parte delle categorie da (a) ad (h) di cui al precedente paragrafo 1.
 3. L'espressione "Società nazionale di Navigazione" indicherà ogni Società di Navigazione mercantile dichiarata tale dalla competente Autorità marittima nazionale, in conformità con la propria legislazione nazionale.
 4. L'espressione "Autorità marittima nazionale competente" indicherà:
 - a) per la Repubblica Italiana, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - b) per la Repubblica dell'Azerbaijan, l'Amministrazione Marittima di Stato.
 5. L'espressione "membro di equipaggio" indicherà il Comandante ed ogni altra persona che sia impiegata a bordo della nave, titolare del documento d'identità di marittimo definito all'articolo 6, il cui nome sia iscritto nel ruolo di equipaggio e che eserciti compiti relativi alla direzione, alla manutenzione ed alla gestione della nave medesima.
 6. L'espressione "territorio" includerà le acque sulle quali le Parti Contraenti esercitano la giurisdizione e / o la sovranità.

ARTICOLO 3**Libertà di navigazione**

1. Al fine di assicurare l'effettiva implementazione del presente Accordo, le Parti Contraenti riaffermano la loro osservanza del principio di libertà della navigazione marittima e si sforzeranno di rimuovere tutti gli ostacoli che possano in qualche modo ostacolare lo sviluppo della navigazione tra le due Parti. Esse si asterranno, altresì, dall'adottare ogni misura discriminatoria che possa limitare le attività delle navi utilizzate dalle Società di Navigazione dei loro rispettivi Stati.

2. Ciascuna Parte Contraente non impedirà alle navi utilizzate dalle Società nazionali di Navigazione dell'altra Parte Contraente di trasportare merci e passeggeri tra i porti della prima Parte Contraente ed i porti di Stati terzi. Entrambe le Parti Contraenti non impediranno alle navi delle Società di Navigazione di Stati terzi di trasportare merci e passeggeri tra i porti di ambedue gli Stati.
3. Le navi noleggiate dalle Società nazionali di Navigazione delle Parti Contraenti godranno degli stessi vantaggi accordati alle navi battenti la bandiera di quella Parte.
4. Entrambe le Parti Contraenti si sforzeranno di attuare i principali strumenti internazionali concernenti la sicurezza delle navi, la protezione dell'ambiente marino, nonché le condizioni sociali dei marittimi. Esse incoraggeranno, inoltre, la cooperazione tra le proprie Autorità competenti ai fini dell'applicazione delle norme e dei regolamenti in materia di ricerca e soccorso della vita umana in mare, di sicurezza della navigazione, di protezione dell'ambiente marino e di soppressione degli atti illeciti commessi contro la navigazione marittima.

ARTICOLO 4

Trattamento delle navi nei porti

1. Ciascuna Parte Contraente garantirà alle navi utilizzate dalle Società nazionali di Navigazione dell'altra Parte Contraente, che facciano scalo nei suoi porti, lo stesso trattamento riservato alle proprie navi di bandiera, ivi compresi:
 - a) la libertà d'ingresso nei porti;
 - b) lo scalo e la partenza dai porti;
 - c) il pagamento delle tasse e delle tariffe, così come dei diritti marittimi, riferiti ai servizi portuali;
 - d) i diritti e le tasse portuali;
 - e) l'utilizzo di attrezzature portuali per le operazioni connesse al carico ed allo scarico;
 - f) l'utilizzo di impianti e di servizi portuali per il carico e lo scarico dei rifiuti di bordo;
 - g) l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, dell'equipaggio e delle merci.

Per quanto riguarda la tassa di ancoraggio, l'utilizzo di fari e di segnalazioni marittime o similari, il trattamento nazionale verrà applicato soltanto alle navi battenti la bandiera delle Parti Contraenti.

2. Ciascuna Parte Contraente adotterà, in conformità con le proprie leggi e regolamenti nazionali, tutte le misure appropriate per evitare ritardi alle navi nei porti e per semplificare, il più possibile, lo svolgimento delle procedure amministrative di frontiera, doganali, sanitarie e delle altre formalità applicabili nei porti.
3. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicheranno i diritti delle Autorità locali e delle Autorità marittime e portuali di applicare le leggi ed i regolamenti relativi alle dogane, alla sanità pubblica, alla frontiera, alla polizia, alla sicurezza delle navi e dei porti, alla tutela contro l'inquinamento marino, alla salvaguardia della vita umana, al trasporto di merci pericolose e di sostanze tossiche, alla loro identificazione, nonché all'ammissione degli stranieri.
4. Ciascuna Parte Contraente notificherà all'altra Parte Contraente la propria legislazione ed i regolamenti nazionali concernenti le materie di cui al presente articolo. In considerazione dell'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, l'Italia notificherà anche le norme comunitarie in vigore in tali materie.

ARTICOLO 5**Nazionalità delle navi e documenti di bordo**

1. Ciascuna Parte Contraente riconoscerà la nazionalità delle navi dell'altra Parte Contraente comprovata dai documenti che si trovano a bordo delle navi medesime e che sono rilasciati e riconosciuti dalle loro rispettive Autorità marittime nazionali competenti, in conformità con la propria legislazione nazionale.
2. Le navi di ciascuna Parte Contraente provviste di certificati di stazza, rilasciati in ottemperanza alla Convenzione Internazionale sulla Stazzatura delle Navi del 1969 o in ottemperanza alla rispettiva legge vigente, saranno esentate da nuove stazzature nei porti dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente informerà l'altra Parte Contraente di ogni modifica nel proprio sistema di stazzatura, al fine di mettere in grado quest'ultima di determinare le condizioni di equivalenza.

ARTICOLO 6**Documenti d'identità dei membri di equipaggio**

1. Ciascuna Parte Contraente riconoscerà i documenti d'identità dei membri di equipaggio rilasciati dalle Autorità marittime nazionali competenti dell'altra Parte Contraente.
2. I documenti d'identità dei membri di equipaggio saranno come segue:
 - a) per la Repubblica Italiana, il "*Libretto di Navigazione*";
 - b) per la Repubblica dell'Azerbaijan, il "*Documento d'Identità dei Marittimi*".

ARTICOLO 7**Diritti ed obblighi dei membri di equipaggio nei porti di scalo**

1. I membri di equipaggio, cittadini di una Parte Contraente e titolari dei documenti d'identità di cui all'articolo 6, sono autorizzati a scendere a terra, se provvisti di visto. Se essi sono sprovvisti di tale visto, l'Autorità competente rilascerà permessi d'ingresso a condizione che i marittimi interessati siano iscritti nel ruolo di equipaggio della nave.
2. I membri di equipaggio, cittadini di altri Stati terzi e titolari dei citati documenti d'identità, sono altresì autorizzati a scendere a terra. In tal caso, detti stranieri sono tenuti ad essere muniti di visto, salvo i casi di esenzione previsti per lo Stato di appartenenza. Qualora i predetti risultino sprovvisti di tale visto, l'Autorità competente rilascerà permessi d'ingresso a condizione che i marittimi interessati siano iscritti nel ruolo di equipaggio della nave.
3. All'atto dello sbarco, durante il soggiorno, il transito ed il ritorno alla propria nave, i marittimi sopra citati saranno soggetti al rispetto della legislazione in vigore nel territorio della Parte Contraente ove ha sede il porto.

ARTICOLO 8**Diritti di transito e di soggiorno degli operatori di bordo non iscritti nel ruolo di equipaggio**

1. Gli operatori di bordo, cittadini di una Parte Contraente, titolari dei documenti d'identità rilasciati da ciascuna Parte Contraente e ricordati all'articolo 6, i quali non risultino iscritti nel ruolo di equipaggio, sono autorizzati a transitare attraverso il territorio dell'altra Parte Contraente, allo scopo di raggiungere la loro nave, di essere trasferiti su di un'altra nave o di essere rimpatriati, solo se muniti di visto. L'Autorità competente rilascerà permessi d'ingresso quando ricorrano circostanze di necessità ed urgenza. In tal caso, detti stranieri dovranno esibire, unitamente al documento sopra menzionato, il passaporto in corso di validità od un altro documento d'identità riconosciuto valido per l'ingresso nello Stato Contraente.
2. Gli operatori, di cui al paragrafo 1, cittadini di altri Stati terzi, sono altresì autorizzati a transitare attraverso il territorio dell'altra Parte Contraente, allo scopo di raggiungere la loro nave, di essere trasferiti su di un'altra nave o di essere rimpatriati. Detti operatori dovranno esibire, unitamente al documento sopra menzionato, il passaporto in corso di validità od un altro documento d'identità riconosciuto valido per l'ingresso nello Stato Contraente, corredato di visto, salvo i casi di esenzione previsti per lo Stato di appartenenza. Qualora le persone predette risultino sprovviste di tale visto, l'Autorità competente rilascerà permessi d'ingresso quando ricorrano circostanze di necessità ed urgenza.
3. Se una persona titolare dei documenti d'identità di cui all'articolo 6 sbarca in un porto di ciascuna Parte Contraente per ragioni di salute, le Autorità competenti di quella Parte concederanno le autorizzazioni necessarie per consentire alla persona interessata di rimanere nel proprio territorio, in caso di suo ricovero, e per rientrare nel suo Stato di origine o raggiungere un altro porto di imbarco, con qualsiasi mezzo di trasporto.
4. Le Parti Contraenti si riservano il proprio diritto di negare l'accesso ai loro rispettivi territori ad ogni persona che, seppure titolare dei documenti sopraindicati, sia da loro ritenuta indesiderabile.
5. Le Parti Contraenti coopereranno nella più ampia misura per prevenire e per reprimere il trasporto illegale di marittimi e migranti per mare, in conformità al diritto internazionale.

ARTICOLO 9**Procedimenti giudiziari contro un membro di equipaggio**

1. Le Autorità di ciascuna Parte Contraente non intenteranno procedimenti giudiziari per reati commessi nelle proprie acque territoriali a bordo di una nave dell'altra Parte Contraente, eccezion fatta per i seguenti casi:
 - a) i reati hanno messo in pericolo la sicurezza dello Stato, l'ordine pubblico o la sicurezza del porto, ovvero sono stati commessi in violazione delle leggi nazionali concernenti la salute pubblica, la sicurezza della vita umana in mare, la tutela dell'ambiente marino, le dogane e l'immigrazione;
 - b) i reati sono stati commessi da o contro persone che non sono membri dell'equipaggio o sono cittadini della Parte Contraente ove si trova la nave;
 - c) i reati vertono sul traffico di armi, di stupefacenti e di esseri umani;
 - d) il reo è passibile di essere punito con una sentenza restrittiva della libertà di almeno cinque anni, in conformità alle legislazioni di ambedue le Parti Contraenti.

ARTICOLO 10**Eventi in mare**

1. Se una nave di ciascuna Parte Contraente fa naufragio, si incaglia, subisce un'avaria o è coinvolta in ogni altro sinistro marittimo nelle acque ricomprese nel territorio e / o sotto la giurisdizione, nei porti o sulle coste dell'altra Parte Contraente, le Autorità competenti di quest'ultima forniranno la stessa assistenza per il soccorso dell'equipaggio, dei passeggeri e delle merci, che si trovano a bordo della nave in difficoltà, garantita alle proprie navi ed ai carichi nazionali.
2. Le Autorità competenti della Parte Contraente nel territorio della quale la nave dell'altra Parte Contraente è incorsa in un sinistro (avaria, naufragio, affondamento ed ogni altro sinistro) lo notificheranno immediatamente al più vicino rappresentante consolare dell'altra Parte Contraente, avvieranno un'indagine sulle cause del sinistro e forniranno ogni possibile assistenza per lo svolgimento di tale indagine, nel rispetto delle disposizioni nazionali in vigore presso ciascuna Parte Contraente.
3. Il carico e gli oggetti scaricati o recuperati dalla nave coinvolta nel sinistro non saranno sottoposti a tasse doganali o ad altri diritti e tasse di importazione, salvo nel caso in cui tali beni siano destinati all'importazione, all'utilizzo ed al consumo nel territorio dello Stato della Parte Contraente in cui il sinistro si è verificato. Una notifica del sinistro sarà data alle Autorità doganali il prima possibile, ai fini del controllo di detto carico e degli altri oggetti.
4. Le operazioni di salvataggio e la loro organizzazione saranno soggette alle leggi dello Stato che le ha organizzate.
5. Le operazioni di prevenzione e di lotta contro l'inquinamento marino, conseguenti a sinistri marittimi o ad atti involontari o deliberati, saranno soggette alle leggi dello Stato che ha organizzato e diretto tali operazioni.
6. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicheranno le leggi ed i regolamenti dello Stato in cui la nave ha fatto naufragio, relativi al deposito temporaneo dei carichi in porti specifici.

ARTICOLO 11**Uffici di rappresentanza marittima**

1. Al fine di consentire un ulteriore sviluppo delle relazioni nel campo della navigazione marittima e commerciale, le Autorità competenti di entrambe le Parti permetteranno lo stabilimento di uffici di rappresentanza marittima dell'altra Parte Contraente nel proprio territorio, onde facilitare le operazioni connesse alla presenza delle relative navi nei porti dell'altra Parte Contraente.
2. Le Parti Contraenti agevoleranno il rilascio di visti e di permessi di soggiorno per motivi di lavoro al personale e agli ispettori delle Società nazionali di Navigazione.

ARTICOLO 12**Trasferimento dei redditi e dei profitti**

1. Ciascuna Parte Contraente riconoscerà alle Società di Navigazione dell'altra Parte Contraente il diritto di utilizzare i redditi e gli altri profitti realizzati nel proprio territorio a seguito delle attività condotte in conformità con il presente Accordo, al fine di coprire le spese da effettuarsi in loco.

2. Ciascuna Parte Contraente garantirà alle stesse Società il diritto di trasferire liberamente tali redditi e profitti sul territorio dell'altra Parte Contraente.
3. Il diritto di utilizzo, di cui al paragrafo 1, non pregiudicherà il diritto dello Stato, sul cui territorio la spesa è stata effettuata, di percepire le tasse dovute, in ottemperanza alle proprie leggi nazionali, sui redditi e sui profitti realizzati dalla Società di Navigazione. Il trasferimento dei redditi e dei profitti di cui al paragrafo 2, effettuato dalle dette Società, avrà luogo soltanto dopo che quelle stesse Società abbiano adempiuto a tutti gli obblighi fiscali, secondo le procedure prescritte, previsti dalla legge dello Stato Contraente sul cui territorio esso si produce.
4. Tali trasferimenti saranno effettuati il prima possibile, e senza alcuna altra limitazione, in valuta convertibile, al tasso ufficiale di cambio previsto nel giorno in cui i predetti trasferimenti vengono richiesti. In assenza di tasso ufficiale di cambio, gli stessi trasferimenti saranno effettuati secondo il tasso di cambio di mercato prevalente per le transazioni correnti. Nessuna altra commissione diversa dalle normali commissioni bancarie sarà applicabile a tali trasferimenti.
5. In caso di divergenze e discrepanze tra le disposizioni della "Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan per Evitare le Doppie Imposizioni, in materia di Imposte sul Reddito e sul Patrimonio, e per Prevenire le Evasioni Fiscali", firmata a Baku il 21 luglio 2004, e le disposizioni del presente Accordo, la suddetta Convenzione prevarrà.

ARTICOLO 13 **Obblighi internazionali**

1. Le disposizioni del presente Accordo non inficeranno i diritti e gli obblighi delle Parti Contraenti derivanti da altri Trattati internazionali dei quali esse siano parti.

ARTICOLO 14 **Consultazioni**

1. Allo scopo di assicurare la piena implementazione del presente Accordo, le Parti Contraenti istituiranno una Commissione Mista Permanente. Le riunioni della Commissione Mista Permanente tra le due Parti Contraenti potrebbero aver luogo annualmente, a turno in ciascuno Stato, o più frequentemente su richiesta di ciascuna Parte Contraente.
2. Ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo sarà risolta attraverso le riunioni bilaterali della Commissione Mista Permanente. Nel caso di impossibilità a raggiungere un accordo, essa sarà risolta attraverso i canali diplomatici.
3. La Commissione Mista Permanente potrebbe, *inter alia*:
 - a) esaminare la situazione relativa al trasporto marittimo bilaterale ed internazionale delle Parti Contraenti;
 - b) studiare le modalità per rafforzare la cooperazione tra le Parti Contraenti nel settore marittimo;
 - c) discutere questioni emergenti dall'applicazione del presente Accordo ed ogni altra questione attinente al miglioramento delle relazioni marittime esistenti tra le Parti Contraenti stesse.

4. La Commissione Mista Permanente avrà facoltà di sottoporre alle Autorità nazionali competenti di entrambe le Parti Contraenti ogni raccomandazione che essa consideri utile.

ARTICOLO 15

Integrazioni ed emendamenti

1. Il presente Accordo potrà essere integrato od emendato su richiesta di ciascuna Parte Contraente: tale richiesta sarà notificata per iscritto ed attraverso i canali diplomatici.
2. Ogni integrazione od emendamento potrà essere apportato al presente Accordo, con il reciproco consenso delle Parti Contraenti: tali integrazioni od emendamenti saranno adottati in forma di Protocolli separati, facenti parte integrante del presente Accordo, i quali entreranno in vigore secondo le disposizioni dell'articolo 16 del presente Accordo.

ARTICOLO 16


Entrata in vigore, durata e scadenza

1. Il presente Accordo entrerà in vigore nella data in cui le Parti riceveranno, attraverso i canali diplomatici, l'ultima notifica scritta che ufficialmente confermi il completamento delle proprie rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo.
2. Il presente Accordo sarà concluso per un periodo di cinque (5) anni e permarrà in vigore automaticamente per ulteriori identici periodi, a meno che sei (6) mesi prima una delle Parti Contraenti non notifichi all'altra Parte Contraente, per iscritto e tramite i canali diplomatici, la propria intenzione di terminare il presente Accordo.

IN FEDE di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma, il 14 luglio 2014, in due originali, nelle lingue italiana, azera ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, il testo inglese prevarrà.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA
DELL'AZERBAIGIAN



AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
ON MARITIME TRANSPORT

The Government of the Italian Republic
and
the Government of the Republic of Azerbaijan,

HEREINAFTER referred to as "the Contracting Parties";

DESIROUS of strengthening the friendly relations existing between the Parties, promoting the cooperation in the field of maritime transport and developing the bilateral trades, in compliance with the principles and standards of the International Law, in accordance with the principles of sovereignty, territorial integrity and non interference in internal matters, and on the basis of equality and mutual benefits;

HAVE agreed as follows:

ARTICLE 1
Scope of application

1. This Agreement shall regulate the terms of international shipping between the Italian Republic and the Republic of Azerbaijan.
2. The provisions of this Agreement shall not apply to the activities and transport legally reserved to each Contracting Party, namely to port services, such as towage and pilotage, to salvage, coastal shipping, cabotage, sea fishing and inland waterway navigation.
3. The Contracting Parties shall not consider it to be cabotage when a vessel of one Contracting Party navigates between ports of the other Contracting Party to unload cargoes or to disembark passengers coming from ports of the first Contracting Party or from a port of a third Country, or to take on board cargoes or passengers for shipment to ports of the same first Contracting Party or to a port of a third Country.

ARTICLE 2**Definitions**

1. For the purposes of this Agreement, the term "vessel of a Contracting Party" shall mean any merchant vessel owned by natural or legal persons of either Contracting Party, registered in the ships' Register or Registers of that Contracting Party or flying its flag, in accordance with its national laws.

This term, however, shall not include:

- a) warships;
 - b) Government ships, affected to *non commercial* purposes;
 - c) vessels for hydrographic, oceanographic and scientific research;
 - d) hospital ships;
 - e) fishing boats;
 - f) vessels affected to port, roadstead and beach services, including pilotage, towage, assistance, rescue at sea and struggle against marine pollution;
 - g) school or training ships;
 - h) pleasure ships.
2. The term "vessel operated by the national Shipping Companies of a Contracting Party" shall mean any vessel of a Contracting Party, as well as any vessel chartered by its national Shipping Companies, with the exception of the vessels falling under the categories from (a) to (h) within the paragraph 1 above.
 3. The term "national Shipping Company" shall mean any merchant Shipping Company declared as such by the relevant national Maritime Authority, in compliance with its national legislation.
 4. The term "relevant national Maritime Authority" shall mean:
 - a) for the Italian Republic, the Ministry of Infrastructures and Transport;
 - b) for the Republic of Azerbaijan, the State Maritime Administration.
 5. The term "crew member" shall mean the Master and any other person who is employed on board the vessel, holding a seaman's identity document as defined in Article 6, whose name is included in the crew list and who carries out tasks related to the command, maintenance and management of the vessel itself.
 6. The term "territory" shall include the waters over which the Contracting Parties have jurisdiction and / or sovereignty.

ARTICLE 3**Freedom of navigation**

1. In order to ensure the actual implementation of this Agreement, the Contracting Parties reaffirm their compliance with the principle of freedom of maritime navigation and will endeavour so as to remove all the obstacles which may somehow hamper the development of navigation between the two Contracting Parties. They shall also refrain from taking any discriminatory measure which may limit the activities of the vessels operated by the Shipping Companies of their respective Countries.

2. Each Contracting Party shall not prevent the vessels operated by the national Shipping Companies of the other Contracting Party from transporting goods and passengers between the ports of the former Contracting Party and the ports of third Countries. Both Contracting Parties shall not prevent the vessels of the Shipping Companies of third Countries from transporting goods and passengers between the ports of both Countries.
3. The vessels chartered by the national Shipping Companies of the Contracting Parties will enjoy the same advantages as if they were flying the flag of that Contracting Party.
4. Both Contracting Parties will endeavour to implement the relevant international instruments concerning the safety of ships, the protection of marine environment as well as the social conditions of seamen. They will also encourage the cooperation between their competent Authorities in order to apply the rules and regulations on search and rescue of human life at sea, safety of navigation, marine environment protection and suppression of unlawful acts committed against maritime navigation.

ARTICLE 4

Treatment of vessels in ports

1. Each Contracting Party shall grant to the vessels operated by the national Shipping Companies of the other Contracting Party, calling at its ports, the same treatment granted to its own flag vessels, which includes:
 - a) freedom of access to ports;
 - b) call and departure from ports;
 - c) payment of duties and tariffs, as well as maritime fees, referred to port services;
 - d) port dues and taxes;
 - e) use of port facilities for operations related to loading and unloading;
 - f) use of port facilities and services for loading and unloading of waste;
 - g) embarkation and disembarkation of passengers, crew and goods.

As to the anchorage dues, the use of lighthouses and maritime signals or similar, the national treatment shall be applied only to vessels flying the flag of the Contracting Parties.

2. Each Contracting Party shall take, in compliance with its national laws and regulations, all the appropriate measures in order to avoid delays to vessels in ports and expedite, as much as possible, the performance of administrative formalities of frontier, customs, sanitary and other formalities applicable in ports.
3. The provisions of this Agreement will not prejudice the rights of the local Authorities and of the maritime and Port Authorities to apply laws and regulations related to customs, public health, border, police, safety of ships and ports, protection against sea pollution, safeguard of human life, transport of dangerous goods and toxic substances, their identification, as well as the admission of foreigners.
4. Each Contracting Party shall notify to the other Contracting Party its legislation and national regulations concerning the matters provided for by this Article. As a result of Italy's membership to the European Union, Italy will also notify the EU rules in force on these items.

ARTICLE 5**Nationality of ships and shipboard documents**

1. Each Contracting Party shall recognize the nationality of the vessels of the other Contracting Party as certified by the documents which are on board the said vessels and are issued and recognized by their respective relevant national Maritime Authorities, in compliance with their national legislation.
2. The vessels of each Contracting Party provided with tonnage certificates, issued in accordance with the International Convention on Tonnage Measurement of Ships of 1969 or in accordance with the respective law in force, shall be exempted from new tonnage measurements in the ports of the other Contracting Party. Each Contracting Party shall inform the other Contracting Party of any change in its system of tonnage measurement, in order to enable the latter to determine the conditions of equivalence.

ARTICLE 6**Identity documents of the crew**

1. Each Contracting Party shall recognize the crew's identity documents issued by the relevant national Maritime Authorities of the other Contracting Party.
2. The crew's identity documents shall be as follows:
 - a) for the Italian Republic, the "*Libretto di Navigazione*";
 - b) for the Republic of Azerbaijan, the "*Seafarers' Identity Document*".

ARTICLE 7**Rights and obligations of the crew in the ports of call**

1. Members of the crew, nationals of a Contracting Party and holding the identity documents referred to in Article 6, are authorized to go ashore, if provided with a visa. If they are not provided with such a visa, the relevant Authority will release entry authorizations upon the condition that the seamen concerned appear on the crew list of the ship.
2. Members of the crew, nationals of other third Countries and holding the said identity documents, are also authorized to go ashore. In this case, those foreigners are requested to be provided with a visa, except for the cases of exemption foreseen for the State to which they belong. If they are not provided with such a visa, the relevant Authority will release entry authorizations upon the condition that the seamen concerned appear on the crew list of the ship.
3. While going ashore, staying, transiting and returning to their vessel, the abovementioned seamen will be subject to the respect of the legislation in force in the territory of the Contracting Party where the port is located.

ARTICLE 8**Rights of transit and stay of the operators on board who do not appear on the crew list**

1. The operators on board, nationals of a Contracting Party, holding the identity documents issued by either Contracting Party and referred to in Article 6, who do not appear on the crew list, are authorized to travel through the territory of the other Contracting Party, with a view to joining their vessel, being transferred to another vessel or repatriating, only if provided with a visa. The relevant Authority will release entry authorizations when recurring the circumstances of necessity and urgency. In this case, those foreigners will have to show, jointly to the above mentioned document, a valid passport or another identity document recognized as valid for the entry in the territory of the State of the Contracting Party.
2. The operators, referred to in paragraph 1, nationals of other third Countries, are also authorized to travel through the territory of the other Contracting Party, with a view to joining their vessel, being transferred to another vessel or repatriating. Those operators will have to show, jointly to the above mentioned document, a valid passport or another identity document recognized as valid for the entry in the territory of the State of the Contracting Party, accompanied by a visa, except for the cases of exemption foreseen for the State to which they belong. If the above mentioned persons are not provided with such a visa, the relevant Authority will release entry authorizations when recurring the circumstances of necessity and urgency.
3. If any person holding the identity documents referred to in Article 6 is disembarked at a port of either Contracting Party for health reasons, the relevant Authorities of that Contracting Party shall provide the necessary authorizations in order to allow the person concerned to remain in its territory, in the event of his/her hospitalization, and to return to his Country of origin or proceed to another port of embarkation, by any means of transport.
4. The Contracting Parties reserve their right to deny the access to their respective territories to any person who, though holding the above stated documents, is considered undesirable by them.
5. The Contracting Parties shall cooperate to the largest extent to prevent and to restrain the illegal transportation of stowaways and immigrants by sea, in accordance with the International Law.

ARTICLE 9**Legal proceedings against a crew member**

1. The Authorities of either Contracting Party shall not start legal proceedings for offences committed in its territorial waters on board a vessel of the other Contracting Party, exception made for the following cases:
 - a) the offences have put in danger the security of the State, the public order or the security of the port, or have been committed in violation of the national laws concerning public health, the safety of human life at sea, the protection of marine environment, customs and immigration;
 - b) the offences have been committed by or against persons who are not members of the crew or are citizens of the Contracting Party where the vessel is located;
 - c) the offences concern arms, drugs and human trafficking;
 - d) the offender is liable to be punished with a prison sentence of at least five years, in accordance with the legislations of both Contracting Parties.

ARTICLE 10**Events at sea**

1. Should any vessel of either Contracting Party be wrecked, run aground, suffer damage or be involved in any other maritime accident in the waters within the territory and / or under the jurisdiction, in the ports or coasts of the other Contracting Party, the relevant Authorities of this latter shall provide the same assistance for the rescue of the crew, of the passengers and of cargoes, which are on board the vessel in difficulty, as provided to their national vessels and cargoes.
2. The relevant Authorities of the Contracting Party in the territory of which the ship of the other Contracting Party had an accident (damage, shipwreck, sinking and any other accident) shall immediately report it to the nearest consular representative of the other Contracting Party, start an investigation into the causes of the accident and provide any possible assistance to carry out this investigation, in the respect of the national provisions in force in each Contracting Party.
3. The cargo and the goods unloaded or retrieved from the ship involved in the accident shall not be subject to customs duties or other import taxes and levies, except when these goods are to be imported, used and consumed in the territory of the State of the Contracting Party where the accident took place. Notification of the accident shall be given to the customs Authorities as soon as possible, for the control of this cargo and of the other goods.
4. The rescue operations and their organization shall be subject to the laws of the State which organized them.
5. The operations of prevention and struggle against marine pollution, subsequent to marine accidents or to involuntary or deliberate acts, will be subject to the laws of the State which organized and directed those operations.
6. The provisions of this Article shall not prejudice the laws and regulations of the Country where the vessel shipwrecked, which relate to the temporary storage of cargoes in specific ports.

ARTICLE 11**Shipping branches**

1. In order to allow a further development of the relations in the field of maritime and commercial navigation, the relevant Authorities of both Contracting Parties will allow the constitution of shipping branches of the other Contracting Party in their own territory, with a view to facilitating the operations connected with the presence of their ships in the ports of the other Contracting Party.
2. The Contracting Parties shall facilitate the issue of visas and residence permits linked to job reasons for the personnel and the inspectors of the national Shipping Companies.

ARTICLE 12**Transfer of revenues and profits**

1. Each Contracting Party shall recognize to the Shipping Companies of the other Contracting Party the right to use the revenues and the other profits obtained in its territory from the activities carried out in compliance with this Agreement, in order to cover the expenses to be made on the spot.
2. Each Contracting Party shall ensure to the above mentioned Companies the right to transfer freely these revenues and profits to the territory of the other Contracting Party.

3. The right of use, referred to in paragraph 1, shall not affect the right of the State, on whose territory the expense has been made, to collect the due taxes, in compliance with its national laws, on the incomes and profits realized by the Shipping Company. The revenues and profits transfer referred to in paragraph 2, made by the same Companies, shall take place only after those same Companies have complied with all the fiscal obligations, according to the relevant procedures, as provided by the law of the State of the Contracting Party on whose territory it is carried out.
4. These transfers shall be made as soon as possible, and without any other limitation, in convertible currency, at the official exchange rate of the day on which these transfers are requested. Should there be no official exchange rate, these transfers will be made in accordance with the market exchange rate which prevails for the current transactions. No charges other than normal bank charges shall be applicable to such transfers.
5. In the case of divergences and discrepancies between the provisions of the "Convention between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Azerbaijan for the Avoidance of Double Taxation, with respect to Taxes on Income and on Capital, and the Prevention of Fiscal Evasion", signed in Baku on July 21st, 2004, and the provisions of the present Agreement, the abovementioned Convention shall prevail.

ARTICLE 13

International obligations

1. The provisions of this Agreement shall not affect the rights and obligations of the Contracting Parties arising from other International Treaties to which they are parties.

ARTICLE 14

Consultations

1. In order to ensure the full implementation of this Agreement, the Contracting Parties shall establish a Permanent Joint Committee. Meetings of the Permanent Joint Committee of the two Contracting Parties could be held once a year, alternatively in each Country, or more frequently upon the request of either Contracting Party.
2. Should any dispute arise as to the interpretation or application of this Agreement, it shall be settled through bilateral meetings of the Permanent Joint Committee. Should no agreement be reached, it shall be settled through the diplomatic channels.
3. The Permanent Joint Committee could, *inter alia*:
 - a) review the situation relating to the bilateral and international maritime transport of the Contracting Parties;
 - b) study the ways of enhancing the cooperation between the Contracting Parties in the maritime sector;
 - c) discuss matters which might arise from the application of the present Agreement and every other matter connected with the improvement of the maritime relations existing between the Contracting Parties themselves.
4. The Permanent Joint Committee shall be entitled to submit to the competent national Authorities of both Contracting Parties any recommendation which it may consider useful.

ARTICLE 15**Additions and amendments**

1. This Agreement may be integrated or amended upon the request of either Contracting Party: this request shall be notified in the written form and through the diplomatic channels.
2. Any addition or amendment may be made to this Agreement, by mutual consent of the Contracting Parties: such additions or amendments shall be made in the form of separate Protocols, being an integral part of the present Agreement, which will enter into force in accordance with the provisions of article 16 of this Agreement.

ARTICLE 16**Entry into force, duration and termination**

1. The present Agreement shall enter into force on the date of receipt by the Contracting Parties, through the diplomatic channels, of the last written notification officially confirming the completion of their respective internal procedures required for the entry into force of this Agreement.
2. The present Agreement will be concluded for a period of five (5) years and shall remain in force automatically thereafter for further identical periods, unless six (6) months in advance either of the Contracting Parties notifies to the other Contracting Party, in the written form and through the diplomatic channels, its intention to terminate this Agreement.

IN WITNESS thereof the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at Rome, on July 14th, 2014, in two original copies, in the Italian, Azerbaijani and English languages, all texts being equally authentic. In the case of divergence in the interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN



ACCORDO

TRA

IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO
DEL PRINCIPATO DI ANDORRA

CONCERNENTE

LA REGOLAMENTAZIONE
DEL TRASPORTO INTERNAZIONALE
DI VIAGGIATORI E DI MERCI SU STRADA

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Principato di Andorra, successivamente denominati le "Parti contraenti", al fine di facilitare e regolamentare nel reciproco interesse i trasporti stradali di viaggiatori e di merci tra i due Stati, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori - tenuto conto dell'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

Le imprese di ciascuna Parte contraente hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e di merci sia con destinazione sia in transito nel territorio dell'altra Parte contraente con veicoli immatricolati nella Parte contraente in cui l'impresa ha sede, secondo le condizioni e le modalità reciproche stabilite nel presente Accordo.

TITOLO I - TRASPORTO VIAGGIATORI**CAPO I - CAMPO DI APPLICAZIONE****ARTICOLO 2**

In conformità con quanto disposto dalla normativa in vigore per l'ingresso e il soggiorno delle persone nei territori delle Parti contraenti, il presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati mediante autoveicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti, compreso quello del conducente (autobus) ed immatricolati in una delle Parti contraenti.

CAPO II - SERVIZI REGOLARI**ARTICOLO 3**

1. Agli effetti del presente Accordo è considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su un itinerario determinato e con fermate, orari e prezzi prestabiliti, previamente pubblicati.
2. Le imprese che effettuano tale servizio sono autorizzate a far salire e far scendere viaggiatori ai capolinea e nelle altre fermate stabilite.
3. Ai fini del servizio le imprese sono obbligate ad accettare a bordo dei veicoli qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi di partenza e di fermata a condizione che vi siano posti a sedere nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo e delle norme nazionali che regolano le caratteristiche tecniche dei veicoli ed i servizi regolari per trasporto di persone.
4. Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio regolare di transito il trasporto di viaggiatori in partenza dal territorio di una delle Parti contraenti che attraversa il territorio dell'altra Parte con destinazione in un terzo Paese, senza che alcun viaggiatore salga o scenda nel territorio dell'altra Parte.

5. Sono considerati come servizi regolari anche quelli che assicurano il trasporto esclusivo di determinate categorie di viaggiatori purché tali servizi siano effettuati alle condizioni indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo. Tali servizi sono denominati servizi regolari specializzati.

ARTICOLO 4

1. L'attivazione dei servizi regolari e regolari specializzati tra le Parti contraenti nonché dei servizi regolari di transito con destinazione Paesi appartenenti all'Unione Europea è subordinata ad autorizzazione, definita di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti in base a un principio di reciprocità. L'autorizzazione è rilasciata dalla Autorità competente di ciascuna delle Parti contraenti per il proprio territorio, salve diverse intese tra le Parti contraenti.

2. La durata dell'autorizzazione dei servizi regolari e regolari specializzati tra le Parti contraenti nonché quella dei servizi regolari di transito di cui al comma 1 del presente articolo è stabilita di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti.

3. La domanda di autorizzazione deve contenere l'indicazione dell'itinerario, delle fermate, dell'orario e dei prezzi, e tutte le altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle Autorità competenti delle Parti contraenti.

4. L'Autorità competente di ciascuna delle Parti contraenti trasmette a quella dell'altra Parte le domande ammesse corredate di tutta la documentazione richiesta ai fini del raggiungimento dell'accordo di cui al comma 1 del presente articolo.

5. I servizi regolari di transito con destinazione un Paese non appartenente all'Unione Europea si effettuano sulla base di una autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente della Parte contraente del territorio attraversato, alla quale l'impresa ha presentato la relativa domanda per il tramite dell'Autorità competente dell'altra Parte contraente nella quale ha la sua sede.

CAPO III - SERVIZI OCCASIONALI

ARTICOLO 5

Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio occasionale:

1. il trasporto sullo stesso veicolo degli stessi viaggiatori per tutta la durata del viaggio, che inizia e termina nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi a porte chiuse);
2. il servizio con viaggio di andata con veicolo carico e viaggio di ritorno a veicolo vuoto. Il luogo di partenza si trova sul territorio della Parte contraente in cui è stabilito l'operatore del trasporto.
3. il servizio effettuato a vuoto sul territorio dell'altra Parte contraente per trasportare nel Paese di immatricolazione del veicolo gruppi precostituiti di viaggiatori (viaggi di ingresso a vuoto).

ARTICOLO 6

1. I servizi previsti dall'articolo 5 del presente Accordo sono effettuati senza alcuna autorizzazione. Sono inoltre esenti da autorizzazione i servizi occasionali in transito nel territorio dell'altra Parte contraente.
2. Non è richiesta l'autorizzazione nel caso di sostituzione di autobus in avaria con un altro autobus.
3. Le modalità e le condizioni di effettuazione dei servizi previsti dal precedente articolo 5 e di sostituzione di autobus in avaria sono stabilite di comune accordo tra le Parti contraenti.

ARTICOLO 7

1. Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti negli articoli precedenti del presente Accordo è necessario ottenere preventivamente, di volta in volta, un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente della Parte contraente diversa da quella in cui l'impresa ha sede.
2. La domanda deve contenere l'indicazione della destinazione del viaggio, dell'itinerario, delle date di effettuazione del viaggio, della modalità del viaggio stesso, del veicolo da utilizzare e di tutte le altre indicazioni che saranno richieste di comune accordo dalle Autorità competenti delle due Parti contraenti.
3. L'Autorità competente della Parte contraente in cui ha sede l'impresa trasmette la domanda di autorizzazione ammessa all'Autorità competente dell'altra Parte contraente corredandola di tutta la documentazione necessaria.
4. L'Autorità competente dell'altra Parte contraente comunicherà le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, rilasciando, se del caso, la relativa autorizzazione.

TITOLO II - TRASPORTO DI MERCI**ARTICOLO 8**

1. I trasporti di merci di cui all'articolo 1 del presente Accordo sono soggetti ad un regime di preventiva autorizzazione salve le esenzioni di cui all'articolo 9.
2. L'impresa la cui sede è stabilita nel territorio di una delle Parti contraenti che effettua il trasporto di merci deve essere titolare, per il trasporto anche in transito tra i territori dei due Paesi, di una autorizzazione che viene rilasciata dalla Autorità competente della Parte contraente sul cui territorio ha sede l'impresa stessa utilizzando moduli forniti dalla altra Parte contraente. Le autorizzazioni sono rilasciate alle imprese nei limiti quantitativi annuali fissati dalle Parti contraenti. I modelli di autorizzazione ed il contingente di autorizzazioni da scambiare annualmente sono decisi in principio dalla Commissione mista di cui all'articolo 18.
3. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 2 sono personali ed incedibili e permettono all'impresa che ha sede nel territorio di una delle Parti contraenti di effettuare un viaggio di andata e ritorno nel territorio dell'altra Parte contraente con un veicolo o un complesso di veicoli (autocarro senza rimorchio, semirimorchio, rimorchio, autotreno, autoarticolato) immatricolati sul territorio di una

delle Parti contraenti di cui almeno il veicolo trattore è immatricolato sul territorio della Parte contraente in cui l'impresa ha sede.

ARTICOLO 9

1. Fatte salve le esigenze di varia natura previste da particolari normative di settore, i seguenti trasporti non necessitano di autorizzazione:

- a) i veicoli ed i complessi veicolari di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate;
- b) i trasporti funebri;
- c) i trasporti di materiale, accessori ed animali destinati ad attività temporanee o da esse provenienti quali esposizioni, manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, circensi, fiere così come quelli destinati alle registrazioni radiofoniche, alle riprese cinematografiche o televisive;
- d) i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;
- e) i trasporti postali effettuati come servizio pubblico universale;
- f) i trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché altri articoli necessari alla salvaguardia della vita umana sia in caso di soccorsi urgenti che in presenza di calamità naturali;
- g) i trasporti urgenti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea in caso di guasti improvvisi anche con riferimento a veicoli stradali oggetto del presente accordo;
- h) lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio dell'altra Parte contraente, nonché il ritorno a vuoto del veicolo che era in avaria dopo la riparazione. Il proseguimento del trasporto con veicolo di sostituzione si effettuerà avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile;
- i) il trasporto o il traino di veicoli danneggiati a mezzo di appositi veicoli adibiti al soccorso stradale;
- j) il trasporto di bagagli al seguito dei viaggiatori a mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli destinati al trasporto dei viaggiatori.

2. L'elenco dei trasporti esenti da autorizzazione, ai sensi del presente articolo, può essere modificato di comune accordo tra le Parti contraenti.

ARTICOLO 10

1. I trasporti in transito nel territorio delle Parti contraenti, salvo diversa intesa fra le Parti stesse, sono soggetti ad autorizzazione.

2. Ai fini del presente Accordo sono da considerarsi in transito i trasporti attraverso il territorio di una delle Parti contraenti con destinazione verso uno Paese terzo senza che vi sia carico o scarico di merci nel territorio della Parte contraente attraverso la quale il transito ha luogo.

ARTICOLO 11

1. Non è permesso effettuare il trasporto di merci tra due punti del territorio dell'altra Parte contraente.
2. E' altresì vietato all'impresa avente sede nel territorio di una delle Parti contraenti effettuare trasporti tra il territorio l'altra Parte contraente e quello di un Paese terzo e viceversa, salvo diversa decisione della Commissione mista che stabilisce apposito contingente di autorizzazioni e salvo apposita autorizzazione del Paese terzo, se necessaria e salvo il contenuto dell'articolo 8 comma 2.

TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI**ARTICOLO 12**

1. I requisiti di capacità tecnica e professionale delle imprese, l'idoneità tecnica dei veicoli, il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneità alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilità civile verso i terzi e verso i viaggiatori trasportati, sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali in vigore, dagli organi nazionali competenti delle due Parti contraenti.
2. Qualunque siano le condizioni previste nelle polizze di assicurazione, le stesse debbono essere comunque conformi alle disposizioni di legge vigenti nei Paesi nei quale si effettua il trasporto.

ARTICOLO 13

1. Le imprese e il personale impiegato sui veicoli con i quali si effettua il trasporto ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare ogni altra norma relativa alla circolazione stradale ed ai trasporti in vigore nel territorio dei Paesi dove circolano tali veicoli.
2. Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente si risponde davanti alle Autorità competenti del Paese nel cui territorio le violazioni sono state commesse.

ARTICOLO 14

1. Le imprese delle Parti contraenti sono obbligate al rispetto delle norme fiscali e doganali in vigore nel territorio della Parte contraente ove si effettua il trasporto.
2. La Commissione mista potrà proporre agevolazioni di carattere fiscale, che siano consentite dalla legislazione delle Parti contraenti.

ARTICOLO 15

1. In caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio dell'altra Parte contraente, l'Autorità competente della Parte contraente nel territorio della quale il veicolo è immatricolato decide - su segnalazione dell'Autorità competente dell'altra Parte contraente - l'applicazione di una delle seguenti sanzioni:

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 1) avvertimento;
- 2) diffida, con avvertimento che in caso di recidiva si darà luogo all'applicazione delle misure previste dai successivi punti 3) o 4);
- 3) sospensione a titolo temporaneo ad effettuare trasporti stradali nel territorio della Parte contraente ove è stata commessa l'infrazione;
- 4) interdizione definitiva ad effettuare trasporti stradali nel territorio della Parte contraente ove è stata commessa l'infrazione.

Restano comunque ferme le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione è accertata.

2. Le Autorità competenti delle Parti contraenti si informano reciprocamente, per via epistolare, dei provvedimenti adottati.

ARTICOLO 16

1. La legislazione interna di ciascuna Parte contraente si applica a quanto non regolamentato dal presente Accordo o dalle Convenzioni internazionali alle quali aderiscono le Parti contraenti.

2. Le imprese e i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori e di merci ai sensi del presente Accordo, sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nonché quelle derivanti da fonti della Unione Europea in vigore nel territorio della Parte contraente in cui si svolge il trasporto.

3. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di sospendere temporaneamente le disposizioni del presente Accordo per motivi previsti da norme in materia di ordine pubblico e di sicurezza.

4. La fatturazione e i pagamenti per i servizi di trasporto, effettuati in applicazione del presente Accordo, dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi. I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, a condizione dell'assolvimento degli obblighi fiscali e nel rispetto delle disposizioni sull'uso dei mezzi di pagamento. Qualora dovesse essere concluso un accordo tra le Parti contraenti in materia di pagamenti, i pagamenti per i servizi di trasporto avranno luogo secondo le disposizioni di questo ultimo accordo fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al secondo periodo del presente comma.

ARTICOLO 17

1. Le divergenze sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo verranno risolte per mezzo di consultazioni e negoziazioni bilaterali delle Parti contraenti.

2. Le Autorità competenti incaricate dell'applicazione del presente Accordo sono: per la Repubblica Italiana il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari generali ed il Personale e per il Principato di Andorra il Ministero incaricato dei trasporti.

ARTICOLO 18

1. Ai fini della attuazione e della applicazione delle disposizioni del presente Accordo nonché per la soluzione dei problemi correnti, si istituisce una Commissione mista, composta da rappresentanti delle Autorità competenti, con queste principali funzioni:
 - a) esprimere pareri sulle modalità e condizioni di esecuzione dei servizi di trasporto di viaggiatori su strada;
 - b) proporre modifiche al regime di esenzione da autorizzazione nel trasporto di merci;
 - c) mettere a punto il modello dell'autorizzazione e fissare il contingente delle autorizzazioni per il trasporto di merci di cui all'art. 8 ed eventualmente le autorizzazioni di cui all'art. 11;
 - d) risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo;
 - e) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra le Parti contraenti;
 - f) esaminare la possibilità di proporre agevolazioni di carattere fiscale alle Autorità competenti in materia, basate sul principio della reciprocità, consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nel territorio delle Parti contraenti.
2. Le Autorità competenti delle Parti contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in Commissione mista, alternativamente sul territorio delle due Parti contraenti, a richiesta di una di esse.

ARTICOLO 19


1. Ciascuna Parte contraente notifica all'altra Parte contraente, per via diplomatica, l'avvenuto completamento delle procedure di ratifica del presente Accordo che entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica.
2. Il presente Accordo è valido per un anno e sarà tacitamente rinnovato annualmente, salvo denuncia di una delle Parti contraenti, da notificare al più tardi tre mesi prima della scadenza del periodo di validità.

Il presente Accordo opera sulla base della legislazione interna di ciascuna Parte e in conformità degli obblighi di diritto internazionale applicabili e, per quanto riguarda l'Italia, in conformità degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a BRUXELLES il 19 MAGGIO 2015 in due esemplari originali, ciascuno nelle lingue italiana, francese e catalana, tutti i testi facenti ugualmente fede.
In caso di divergenza di interpretazione prevarrà il testo francese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana



Per il Governo
del Principato di Andorra



ACCORD

ENTRE

LE GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

ET

LE GOUVERNEMENT
DE LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE

CONCERNANT

LA RÉGLEMENTATION
DU TRANSPORT INTERNATIONAL DE VOYAGEURS ET DE
MARCHANDISES PAR ROUTE

PRÉAMBULE

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre, ci-après dénommés les « Parties contractantes », afin de faciliter et de réglementer dans un intérêt réciproque les transports routiers de voyageurs et de marchandises entre les deux États, qu'ils soient à destination ou en transit sur les territoires respectifs - compte tenu l'appartenance de l'Italie à l'Union Européenne - ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1

Les entreprises de chaque Partie contractante ont le droit d'effectuer des transports de voyageurs et de marchandises, qu'ils soient à destination ou en transit sur le territoire de l'autre Partie contractante avec des véhicules immatriculés dans la Partie contractante où l'entreprise a son siège, selon les conditions et les modalités réciproques établies dans le présent Accord.

TITRE I - TRANSPORT DE VOYAGEURS

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION

ARTICLE 2

Conformément aux dispositions de la législation en vigueur relative à l'entrée et au séjour des personnes sur les territoires des Parties contractantes, le présent Accord s'applique aux transports internationaux de voyageurs effectués au moyen de véhicules automobiles destinés au transport de personnes et équipés de plus de neuf places, y compris celle du conducteur (autocars) et immatriculés dans l'une des Parties contractantes.

CHAPITRE II - SERVICES RÉGULIERS

ARTICLE 3

1. Aux fins du présent Accord, on entend par service régulier le transport de voyageurs effectué par autocar sur un itinéraire déterminé et avec les arrêts, horaires et prix préétablis, publiés au préalable.
2. Les entreprises qui effectuent ce service sont autorisées à charger et à décharger des voyageurs aux terminus et autres arrêts établis.
3. Aux fins du service, les entreprises doivent accepter à bord de leurs véhicules tout voyageur qui se présenterait aux points de départ et aux arrêts à condition de disposer de

places assises conformément aux dispositions du présent Accord et aux normes nationales qui réglementent les caractéristiques techniques des véhicules et les services réguliers pour le transport de personnes.

4. À effets du présent Accord, on entend par service régulier de transit, le transport de voyageurs au départ du territoire de l'une des Parties contractantes, traversant le territoire de l'autre Partie et ayant pour destination un Pays tiers, sans charger ni décharger des voyageurs sur le territoire de l'autre Partie.

5. Sont également considérés comme services réguliers ceux qui assurent le transport exclusif de catégories déterminées de voyageurs sous réserve que ces services soient effectués dans les conditions indiquées aux points 1 et 2 du présent article. Ces services sont dénommés des services réguliers spécialisés.

ARTICLE 4

1. La mise en place de services réguliers et de services réguliers spécialisés entre les Parties contractantes ainsi que de services réguliers de transit ayant pour destination des pays appartenant à l'Union Européenne, est soumise à une autorisation définie d'un commun accord par les Autorités compétentes des Parties contractantes, en base à un principe de réciprocité. L'autorisation doit être délivrée par l'Autorité compétente de chacune des Parties contractantes pour son territoire, à moins que les Parties contractantes ne l'accordent autrement.

2. La durée de l'autorisation de services réguliers et de services réguliers spécialisés entre les Parties contractantes ainsi que de services réguliers de transit tels qu'indiqués au point 1 du présent article est établie d'un commun accord par les Autorités compétentes des Parties contractantes.

3. La demande d'autorisation doit indiquer l'itinéraire, les arrêts, les horaires, les prix et toutes les autres informations utiles éventuellement requises par les Autorités compétentes des Parties contractantes.

4. L'Autorité compétente de chacune des Parties contractantes transmet à celle de l'autre Partie les demandes acceptées, accompagnées de toute la documentation requise en vue de l'obtention de l'accord visé au point 1 du présent article.

5. Les services réguliers de transit ayant pour destination un pays n'appartenant pas à l'Union Européenne sont effectués sur la base d'une autorisation délivrée par l'Autorité compétente de la Partie contractante du territoire traversé, à laquelle l'entreprise a présenté la demande correspondante par l'intermédiaire de l'Autorité compétente de l'autre Partie contractante où se trouve son siège.

CHAPITRE III - SERVICES OCCASIONNELS**ARTICLE 5**

Aux fins du présent Accord, on entend par service occasionnel :

1. le transport à bord d'un même véhicule d'un même groupe de voyageurs pour toute la durée du voyage, qui commence et se termine sur le territoire du pays d'immatriculation du véhicule (voyages à portes fermées) ;
2. le service comportant le voyage aller en charge et le voyage de retour à vide. Le lieu de départ se trouve sur le territoire de la Partie contractante dans lequel est établi le transporteur;
3. le service effectué à vide sur le territoire de l'autre Partie contractante pour transporter dans le pays d'immatriculation du véhicule des groupes préconstitués de voyageurs (voyages d'aller à vide).

ARTICLE 6

1. Les services visés à l'article 5 du présent Accord sont effectués sans aucune autorisation. Sont en outre dispensés d'autorisation les services occasionnels en transit sur le territoire de l'autre Partie contractante.
2. L'autorisation n'est pas requise dans le cas de remplacement d'un autocar en panne par un autre autocar.
3. Les modalités et les conditions de prestation des services visés à l'article 5 et de remplacement de l'autocar en cas de panne, sont établies d'un commun accord par les Parties contractantes.

ARTICLE 7

1. Pour tous les autres services par autocar qui ne sont pas prévus aux articles précédents du présent Accord, il est nécessaire d'obtenir au préalable, au cas par cas, une autorisation délivrée par l'Autorité compétente de la Partie contractante autre que celle où l'entreprise a son siège.
2. La demande doit indiquer la destination du voyage, l'itinéraire, la date de réalisation du voyage, les modalités de ce même voyage, le véhicule à utiliser et toutes les autres informations qui seront requises d'un commun accord par les Autorités compétentes des deux Parties contractantes.
3. L'Autorité compétente de la Partie contractante où l'entreprise a son siège transmet la demande d'autorisation retenue à l'Autorité compétente de l'autre Partie contractante en y joignant toute la documentation nécessaire.
4. L'Autorité compétente de l'autre Partie contractante communiquera sa propre décision dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande et délivrera, le cas échéant, l'autorisation correspondante.

TITRE II - TRANSPORT DE MARCHANDISES**ARTICLE 8**

1. Les transports de marchandises, visés à l'article 1 du présent Accord sont soumis à un régime d'autorisation préalable, à exception des dispenses prévues à l'article 9.
2. Une entreprise établie sur le territoire d'une Partie contractante qui effectue le transport de marchandises doit être titulaire, pour les transports entre les territoires des deux pays, même en transit, d'une autorisation délivrée par l'Autorité compétente de la Partie contractante dans le territoire de laquelle l'entreprise a son siège, en utilisant les formulaires fournis par l'autre Partie contractante. Les autorisations sont délivrées aux entreprises dans les limites quantitatives annuelles fixées par les Parties contractantes. Les formulaires d'autorisation à blanc et le contingent d'autorisations qui s'échangent annuellement sont décidés en principe par la Commission mixte prévue à l'article 18.
3. Les autorisations susmentionnées au point 2 sont personnelles et intransférables et permettent à l'entreprise qui a son siège sur le territoire d'une des Parties contractantes d'effectuer un voyage d'aller et retour sur le territoire de l'autre Partie contractante avec un véhicule ou un ensemble de véhicules (véhicule rigide, semi-remorque, remorque, train de route, véhicule articulé) immatriculés sur le territoire d'une des Parties contractantes dont au moins le véhicule tracteur est immatriculé sur le territoire de la Partie contractante où l'entreprise a son siège.

ARTICLE 9

1. Sous réserve d'exigences de nature diverse prévues par les réglementations particulières du secteur, les transports suivants n'ont pas besoin d'autorisation :
 - a) les véhicules ou ensembles de véhicules dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3,5 tonnes;
 - b) les transports funèbres ;
 - c) les transports de matériel, accessoires et animaux à destination ou en provenance d'activités temporaires telles que expositions, manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques, sportives, de cirque, de foires, ainsi que ceux destinés aux enregistrements radiophoniques, aux prises de vues cinématographiques ou de télévision;
 - d) les transports occasionnels de marchandises à destination ou en provenance d'aéroports en cas de déviation des services ;
 - e) les transports postaux effectués comme service public universel ;
 - f) les transports de médicaments, d'appareils et de matériel médicaux, ainsi que d'autres articles nécessaires à la sauvegarde de la vie humaine, que ce soit dans le cas de secours urgents ou en présence de catastrophes naturelles ;
 - g) les transports urgents de pièces de rechange pour la navigation maritime et aérienne en cas de pannes subites ainsi que pour les véhicules routiers objets du présent Accord ;
 - h) le déplacement à vide d'un véhicule affecté au transport de marchandises et destiné à remplacer un véhicule devenu inutilisable sur le territoire de l'autre Partie contractante, ainsi que le retour à vide du véhicule qui était en panne

après sa réparation. La suite du transport avec un véhicule de remplacement sera effectuée en faisant valoir l'autorisation délivrée au véhicule devenu inutilisable ;

- i) le transport ou le remorquage des véhicules endommagés moyennant les véhicules spécialisés affectés au secours routier ;
- j) le transport des bagages appartenant aux voyageurs moyennant des remorques ajoutées aux véhicules destinés au transport des voyageurs.

2. La liste des transports dispensés d'autorisation, en vertu du présent article, peut être modifiée d'un commun accord par les Parties contractantes.

ARTICLE 10

1. Les transports en transit sur le territoire des Parties contractantes, sauf accord différent entre les Parties elles-mêmes, sont soumis à autorisation.

2. Aux fins du présent Accord, seront considérés en transit les transports traversant le territoire de l'une des Parties contractantes ayant pour destination un pays tiers sans charger ni décharger les marchandises sur le territoire de la Partie contractante à travers lequel le transit a lieu.

ARTICLE 11

1. Il est interdit d'effectuer le transport de marchandises entre deux points du territoire de l'autre Partie contractante.

2. Il est par ailleurs interdit à l'entreprise dont le siège se trouve sur le territoire de l'une des Parties contractantes d'effectuer des transports entre le territoire de l'autre Partie contractante et celui d'un pays tiers et vice-versa, sauf décision dans le sens contraire de la Commission mixte qui établit les quotas correspondantes d'autorisations et sauf autorisation expresse du pays tiers, en cas de besoin et sous réserve du contenu de l'article 8 point 2.

TITRE III - DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 12

1. Les exigences en matière de capacité technique et professionnelle des entreprises, l'adéquation technique des véhicules, le contenu des documents de circulation des véhicules, l'aptitude des conducteurs pour la conduite, la couverture d'assurances et les plafonds de garantie en matière de risques de responsabilité civile vis-à-vis de tiers et vis-à-vis des voyageurs transportés, sont déterminées, conformément aux dispositions nationales en vigueur, par les organes nationaux compétents des deux Parties contractantes.

2. Quelles que soient les conditions prévues dans les polices d'assurance, celles-ci doivent être conformes aux dispositions des lois en vigueur dans les pays où le transport est effectué.

ARTICLE 13

1. Les entreprises et le personnel employé dans les véhicules avec lesquels le transport est effectué en vertu du présent Accord sont tenus de respecter toute autre norme relative à la circulation routière et aux transports en vigueur sur le territoire des pays sur lesquels lesdits véhicules circulent.
2. En ce qui concerne les infractions aux normes énoncées au point précédent, il faudra y répondre devant les Autorités compétentes du pays sur le territoire duquel les infractions ont été commises.

ARTICLE 14

1. Les entreprises des Parties contractantes sont tenues de respecter la réglementation fiscale et douanière en vigueur sur le territoire de la Partie contractante où le transport est effectué.
2. La Commission mixte pourra proposer des allègements fiscaux, qui pourraient être consentis dans le cadre de la législation des Parties contractantes.

ARTICLE 15

1. En cas de violation des dispositions du présent Accord commise sur le territoire de l'autre Partie contractante, l'Autorité compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le véhicule est immatriculé décide - après que l'Autorité compétente l'ait signalé à l'autre Partie contractante - l'application de l'une des sanctions suivantes :

- 1) avertissement ;
- 2) mise en demeure, avec avertissement que, en cas de récidive, il y aura lieu d'appliquer les mesures prévues aux points 3) ou 4) ci-dessous;
- 3) suspension à titre provisoire de la réalisation de transports routiers dans le territoire de la Partie contractante où l'infraction a été commise ;
- 4) interdiction définitive de réaliser des transports routiers dans le territoire de la Partie contractante où l'infraction a été commise.

Ces sanctions s'appliquent sans préjudice des sanctions qui ont été appliquées auparavant dans le pays où l'infraction a été constatée.

2. Les Autorités compétentes des Parties contractantes s'informent réciproquement, par écrit, des mesures adoptées.

ARTICLE 16

1. La législation interne de chaque Partie contractante s'applique à toutes les questions qui ne sont pas réglementées par le présent Accord ou dans les Conventions internationales auxquelles ont adhéré les Parties contractantes.

2. Les entreprises et les conducteurs des véhicules affectés au transport de voyageurs et de marchandises en vertu du présent Accord, sont tenus de respecter les dispositions législatives, réglementaires et administratives ainsi que celles dérivées de sources de l'Union Européenne en vigueur sur le territoire de la Partie contractante où le transport se déroule.

3. Chacune des Parties contractantes se réserve le droit de suspendre temporairement les dispositions du présent Accord, pour des raisons prévues par les normes en matière d'ordre public ou de sécurité.

4. La facturation et le paiement pour les services de transport, effectués en application du présent Accord, devront être réalisés dans une unité monétaire librement convertible au taux de change du marché en vigueur le jour desdits paiements.

Les transferts de fonds correspondants devront se produire sans limitations ni retards, à condition de satisfaire aux obligations fiscales et dans le respect des dispositions sur l'utilisation des moyens de paiement.

Dans l'hypothèse de la conclusion d'un accord entre les Parties contractantes en matière de paiements, les paiements pour les services de transport s'effectueront selon les dispositions de cet accord, sans préjudice du respect des dispositions du deuxième alinéa de ce point.

ARTICLE 17

1. Les divergences concernant l'application et l'interprétation des dispositions du présent Accord seront résolues par voie de consultations et de négociations bilatérales des Parties contractantes.

2. Les Autorités compétentes chargées de l'application du présent Accord sont :

- pour la République Italienne : il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari generali ed il Personale (Ministère des Infrastructures et des Transports italien, Département des transports, de la navigation, des affaires générales et du Personnel) et
- pour la Principauté d'Andorre, le Ministère chargé des transports.

ARTICLE 18

1. Afin de mettre en œuvre et appliquer les dispositions du présent Accord ainsi que de résoudre les problèmes courants, une Commission mixte est instituée, composée par les représentants des Autorités compétentes, avec les attributions principales suivantes :

- a) donner son avis sur les modalités et les conditions d'exécution des services de transport de voyageurs par route ;
- b) proposer des modifications au régime de dispenses d'autorisation dans le transport des marchandises ;
- c) mettre au point le formulaire de l'autorisation et fixer le contingent des autorisations pour le transport de marchandises visées à l'article 8 et éventuellement les autorisations visées à l'article 11 ;

- d) résoudre les problèmes et les questions qui pourraient surgir comme suite à l'application du présent Accord ;
- e) adopter les mesures considérées appropriées pour faciliter et favoriser le développement des transports routiers entre les Parties contractantes ;
- f) examiner la possibilité de proposer des allègements fiscaux aux Autorités compétentes en la matière, sur la base du principe de la réciprocité, consentis dans le cadre des dispositions en vigueur dans le territoire des Parties contractantes.

2. Les Autorités compétentes des Parties contractantes désignent les représentants qui se réuniront en Commission mixte, alternativement sur le territoire des Parties contractantes, à la demande de l'une d'entre elles.

ARTICLE 19

1. Chaque Partie contractante notifie à l'autre Partie contractante, par voie diplomatique, la finalisation de la procédure de ratification du présent Accord qui entrera en vigueur à la date de réception de la deuxième notification.


2. Le présent Accord a une validité d'un an et sera tacitement reconduit chaque année, sauf dénonciation de l'une des Parties contractantes, qui devra être notifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la période de validité.

Cet Accord s'applique dans le respect de la législation interne de chacune des Parties et en accord avec les obligations de droit international, et, en ce qui concerne l'Italie, en conformité avec les obligations dérivant de son appartenance à l'Union Européenne.

Pour faire valoir ce que de droit, les Représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT à BRUXELLES le 19 MAI 2015 en double exemplaires originaux, chacun en langue italienne, française et catalane, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, la version française prévaudra.

Pour le Gouvernement
de la République Italienne



Pour le Gouvernement
de la Principauté d'Andorre



